

VENDITA ON LINE DI BENI MATERIALI NON  
SOTTOPOSTI AD ACCISA  
**aspetti fiscali e doganali**

CEIPIEMONTE S.c.p.a - LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO

Webinar – 7 novembre 2023

A cura di Stefano Garelli

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Argomenti:

#### Aspetti di carattere generale

#### Adempimenti e scelte iniziali

#### Vendita di beni materiali (commercio elettronico indiretto):

- Vendita a consumatori finali italiani
- Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue
- Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

#### Vendita a distanza di beni importati

#### Casistica operativa:

- Drop shipping
- Imprese in regime forfetario e imprese agricole in regime speciale
- Reti di imprese e consorzi
- Depositi logistici all'estero
- Unità all'estero

#### Risposta alle domande dei partecipanti

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

**SCELTE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA  
VENDITRICE E ADEMPIMENTI INIZIALI**

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Possibili modalità di vendita on line

Un'impresa italiana che decida di vendere on line i propri prodotti o i prodotti acquistati da altre imprese può adottare una delle seguenti principali modalità operative:

- **Vendere tramite il proprio sito internet:**
  - allestito in autonomia;
  - o realizzato utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da una società del settore (ad esempio: **SHOPIFY**, **MAGENTO**, etc.);
- **Utilizzare il «negozio virtuale» messo a disposizione da un Market place** (ad esempio: **AMAZON**, **E-BAY**, etc.);
- **Utilizzare più modalità operative**

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Possibili modalità di vendita on line

### AMAZON

AMAZON oltre a operare in proprio offre il servizio di Market Place;

Per utilizzare AMAZON è necessario creare un ACCOUNT VENDITORE.

Sotto il profilo degli **adempimenti legali** (condizioni generali di vendita, informativa privacy, politica cookies, etc.) AMAZON prevede le sue regole; il venditore, con l'aiuto di un esperto legale, deve verificare **CHI FA COSA**: viene stipulato un contratto molto dettagliato.

L'impresa che decide di vendere i propri prodotti su AMAZON può scegliere tra **due modalità di vendita**, la cui differenza riguarda la **gestione della logistica e della spedizione della merce**:

- **FBA – Fulfilled By Amazon** (compiuto /realizzato da Amazon): Amazon gestisce sia l'inventario (magazzino) che la spedizione dei prodotti; **due possibilità**:
  - Rete logistica europea
  - Programma paneuropeo di logistica Amazon;
- **FBM – Fulfilled By Merchant** (compiuto / realizzato dal venditore): l'inventario (magazzino) e la spedizione sono gestiti direttamente dal venditore o tramite terzi.

**In entrambi i casi** Amazon gestisce il negozio virtuale e l'incasso dei corrispettivi. AMAZON in ambito FBA propone altresì la sua assistenza per aprire e gestire le posizioni Iva dell'impresa aperte nei vari Paesi Ue dove i prodotti vengono dislocati.

## Rete logistica europea

## Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon



Gestione dell'inventario

Amazon stocca i prodotti solo a livello locale, pronti per la consegna su scala nazionale o per la spedizione in altri paesi

Amazon si occupa di distribuire e stoccare i tuoi prodotti in tutta Europa, nei paesi in cui hai abilitato lo stoccaggio

Tempi di consegna

Consegne locali rapidissime, spedizioni transfrontaliere più lente

Molto veloci in tutti i paesi abilitati per lo stoccaggio

IVA

È richiesto un numero di partita IVA per il Paese in cui sono stoccate le merci. Altri paesi potrebbero richiedere un numero di partita IVA al raggiungimento di una determinata soglia di vendita.

È richiesto un numero di partita IVA per ogni Paese in cui sono stoccate le merci

Spese di spedizione

Tariffe locali per la consegna nazionale oppure tariffe transfrontaliere più alte

Tariffe locali in tutti i paesi abilitati per lo stoccaggio

Costi di gestione indicativi per

Pacco standard da 500 g.

€ 6,13

€ 2,81 – € 4,59

Nei paesi abilitati per lo stoccaggio

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Possibili modalità di vendita on line

### SHOPIFY

E' una delle più diffuse piattaforme on line utilizzabili per creare un sito di e-commerce.

Per utilizzare SHOPIFY è necessario creare un ACCOUNT VENDITORE.

La piattaforma SHOPIFY è particolarmente indicata per le **medie – grandi imprese**. Essa permette di creare un negozio virtuale secondo le specifiche necessità dell'impresa.

#### Volendo confrontare i due strumenti:

- **AMAZON** è paragonabile ad un centro commerciale con tanti negozi (virtuali) ciascuno dei quali vende i prodotti di una determinata impresa di vendita on line;
- **SHOPIFY** è paragonabile ad un negozio ubicato in uno specifico fabbricato.

SHOPIFY, sotto il profilo degli **adempimenti legali**, mette a disposizione del venditore una specificazione sezione nella quale il medesimo, con l'aiuto di un legale, carica:

- Le condizioni generali di vendita;
- La politica in tema di informativa privacy e dei cookies.

Anche in questo caso, il venditore, con l'aiuto di un esperto legale, deve verificare **CHI FA COSA**

La gestione fiscale e doganale è interamente a carico dell'impresa venditrice.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Possibili modalità di vendita on line



BLOG DI SHOPIFY

sabato 7 maggio 2022

[Inizia la tua prova gratuita di 14 giorni](#)

### Vendere all'estero online: guida pratica per iniziare nel 2022





# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Rapporti contrattuali instaurabili con i Market place

### RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'OMP (Online Market Place)

L'impresa italiana che decide di utilizzare un OMP (Online Market Place) può rapportarsi allo stesso mediante le seguenti tipologie contrattuali:

- **Contratto di appalto di servizi (articolo 1655 del codice civile):** l'OMP mette a disposizione dell'impresa il negozio virtuale e, generalmente, il servizio di incasso dei corrispettivi; su richiesta, l'OMP può anche curare il servizio di consegna dei prodotti e di ritiro degli stessi in caso di reso in conseguenza di recesso e altre tipologie di servizi;
- **Contratto di vendita (articolo 1470 del codice civile):** l'impresa italiana specie in mercati esteri ritenuti complessi o nei quali occorre aprire posizioni Iva, può concordare con l'OMP un contratto di vendita: **l'OMP si impegna ad acquistare sul venduto**. Normalmente tale contratto viene accompagnato da un **contratto estimatorio** (articolo 1656 del codice civile: «Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.»); in ambito internazionale viene generalmente utilizzato un **contratto di «call off stock»**: invio dei prodotti al deposito dell'OMP con passaggio di proprietà degli stessi all'atto del prelievo dei prodotti da parte dell'OMP a seguito della vendita»; riguardo a entrambe le due ultime tipologie contrattuali (contratto estimatorio e contratto di call off stock) l'acquisto deve avere luogo entro 365 giorni dall'invio dei prodotti (conteggio dei giorni con applicazione della regola FIFO – First In First Out; in ambito Ue, dall'arrivo dei prodotti presso il depositario);

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Rapporti contrattuali instaurabili con i Market place

- **Contratto di commissione alla vendita (articolo 1731 del codice civile) (1)**: l'impresa italiana, specie in mercati esteri ritenuti complessi o su richiesta dello stesso OMP, stipula con tale operatore un contratto di commissione, il quale sotto il profilo giuridico « è un mandato che ha per oggetto .... la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario» (**mandato senza rappresentanza – «undisclosed agency»**)(1). Sotto il profilo dell'Iva, tale contratto comporta l'**interposizione del commissionario** tra il venditore e il cliente:
  - vendita B2B dall'impresa committente nei confronti del commissionario: emissione fattura in base al prezzo di vendita finale meno la commissione spettante al commissionario;
  - Vendita B2C dal commissionario al cliente consumatore finale.

**Nota (1)**: si tratta della situazione presa in considerazione dalla **Risposta interpello Agenzia Entrate 10.3.2022 n. 101**.

**Nota (2)**: ad esempio, **FARFETCH**, la quale normalmente opera in nome e per conto del venditore online («disclosed agent»), in alcuni casi opera come commissionario («undisclosed agent»).

**Farfetch** è una **piattaforma britannico-portoghese** attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design, che vende prodotti di oltre 700 boutique e marchi di tutto il mondo

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### ADEMPIMENTI BUROCRATICI INIZIALI

Gli **adempimenti burocratici iniziali** per la vendita on line di beni fisici, sia nel **caso di nuove imprese** che nel caso di **imprese già esistenti** che decidono di intraprendere tale tipologia di vendita, sono regolati da una **normativa complessa e non coordinata**.

Di conseguenza, non mancano le **situazioni di dubbio**

Nel seguito si è cercato di individuare soluzioni improntate a criteri di carattere prudenziale.

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

Al fine di individuare gli adempimenti iniziali da porre in essere è opportuno operare la **distinzione tra**:

- Imprese che **rivendono solo** beni prodotti da altre imprese (attività commerciale in senso tecnico);
- Imprese che vendono **solo beni di propria produzione**;
- Imprese che oltre alla vendita di **beni di propria produzione rivendono** (commercializzano) beni prodotti da altre imprese.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

**IMPRESA CHE RIVENDONO SOLO BENI PRODOTTI DA ALTRE IMPRESE** e che decidono di intraprendere la vendita on line di tali beni nei confronti di consumatori finali:

- **Oggetto sociale:** impresa che esercita attività di commercio all'ingrosso e, o solo, al dettaglio con eventuale precisazione di vendita tramite e-commerce;
- **Requisiti professionali:** sono previsti nel caso di **commercio al dettaglio di prodotti alimentari**;
- **Codici ATECO:** impresa che esercita attività di commercio all'ingrosso e, o solo, al dettaglio; deve aggiungere il **codice ATECO per la vendita on line** (nella fase iniziale potrebbe trattarsi di un'attività secondaria);
- **SCIA:** comunicazione dell'attivazione della vendita on line (commercio elettronico indiretto – vendita per corrispondenza)

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

**Adempimenti burocratici iniziali**

Requisiti per lo svolgimento del commercio al dettaglio

## REQUISITI COMMERCIO AL DETTAGLIO

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione (internet) è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- **Commercio al dettaglio di generi alimentari (1):**
  - **requisiti morali** di cui all'[articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59](#)
  - **requisiti professionali** previsti dall'[articolo 71, comma 6](#), dello stesso Decreto.
- **Commercio al dettaglio di generi NON alimentari: solo requisiti morali.**

Nota (1): Se l'impresa considerata opera già nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti alimentari in punto fisso, nessun problema in quanto è già dotata delle caratteristiche necessarie a soddisfare tali requisiti.

In caso contrario, è necessario conseguire il possesso dei requisiti professionali.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Requisiti per lo svolgimento del commercio al dettaglio

L'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. N. 59/2010, afferma che:

«L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;


c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, **purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio**, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale






# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI


## Adempimenti burocratici iniziali

### Requisiti per lo svolgimento del commercio al dettaglio



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**

Seguici su     

Cerca 

PER IL CITTADINO    PER LE AZIENDE    PER I MEDIA    Amministrazione trasparente

[Home](#) / [MERCATO E CONSUMATORI](#) / [CONCORRENZA E COMMERCIO](#) / [COMMERCIO - RISPOSTE AI QUESITI](#)

#### Commercio - Risposte ai quesiti

[Circolari in materia di concorrenza e commercio](#)

[Requisiti professionali](#) 

[Requisiti di onorabilità](#)

[Commercio in sede fissa](#)

[Commercio all'ingrosso](#)


[Somministrazione di alimenti e bevande](#) 

## Concorrenza e commercio - Circolari e risposte a quesiti

In questa sezione sono disponibili le circolari e le risposte ai quesiti formulati in materia di concorrenza e commercio che il Ministero fornisce interpretando la normativa nazionale di riferimento.

I pareri ministeriali sono organizzati per settori d'interesse: le voci che è possibile usare per la ricerca sono le seguenti.

### Risposte a quesiti

Condividi 

Argomenti:

 [Concorrenza e commercio](#)

 [Risposte a quesiti](#)



## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

### Requisiti per lo svolgimento del commercio al dettaglio

#### Persona che deve possedere i requisiti

In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal **legale rappresentante** oppure da **persona preposta all'attività commerciale**.

In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure da persona preposta all'attività commerciale.

#### Persona preposta all'attività commerciale o "preposto"

Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un'attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, **è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario**, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.

Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che **la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.**

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Requisiti per lo svolgimento del commercio al dettaglio

 **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

Seguici su      Cerca 

PER IL CITTADINO    PER LE AZIENDE    PER I MEDIA    Amministrazione trasparente

[Home](#) / [NORMATIVA](#) / [CIRCOLARI, NOTE, DIRETTIVE E ATTI DI INDIRIZZO](#)  
/ [CIRCOLARE N. 3642/C DEL 15 APRILE 2011 – TITOLI VALIDI PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE \(D. LGS. N.59/2010\), ATTUAZIONE DIRETTIVA 2006/123/CE - CIRCOLARE ESPLICATIVA](#)

#### NORMATIVA

[Decreti ministeriali](#)

[Decreti interministeriali](#)


[Decreti direttoriali](#)

[Circolari, Note, Direttive e Atti di indirizzo](#)

[Altri atti amministrativi](#)

[Notifiche e avvisi](#)

## Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011 – Titoli validi per l'accesso all'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (D. Lgs. n.59/2010), attuazione Direttiva 2006/123/CE - Circolare esplicativa

Condividi 

Argomenti:

[Risposte a quesiti](#)



Direzione Cultura e Commercio  
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori

## Raccolta dei pareri regionali



*Requisiti professionali per il commercio*

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

Requisiti per lo svolgimento del commercio al dettaglio

### VERIFICA ESISTENZA REQUISITI E ADEMPIMENTI SPECIFICI

Nel caso di vendita on line di:

- **Prodotti preziosi** (Licenza di pubblica sicurezza);  
<https://www.poliziadistato.it/articolo/licenza-in-materia-di-oggetti-preziosi>
- **Farmaci non soggetti a prescrizione medica** (autorizzazione alla vendita on line da parte del Ministero della salute);  
[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=4369&area=farmaci&menu=online](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4369&area=farmaci&menu=online)
- **Integratori alimentari** (autorizzazione da parte del Ministero della salute);  
<https://www.contributipmi.it/come-aprire-un-negozio-di-integratori-requisiti-necessari/>
- **Prodotti cosmetici** (Notifica al Ministero della salute e all'ASL);  
<https://studiocommercialeonline.it/aprire-un-negozio-online-di-cosmetici;>
- **Etc.**

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività

SCIA

The screenshot shows the 'impresainungiorno.gov.it' website interface. The header includes the logo, the URL, and the 'UNIONCAMERE' logo. The main content area is titled 'CONSULTA I PROCEDIMENTI SUAP - SETTORI' and prompts the user to 'Selezionare il settore di attività per il quale si desidera avere informazioni'. A search bar contains the text 'Vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online'. Below the search bar is a 'RICERCA' button. The search results are displayed as a list of sectors with expandable/collapsible arrows. The selected sector is 'Commercio (Ateco da 45 a 47)', which is further expanded to show 'Commercio al Dettaglio - Forme Speciali di Vendita'. Under this category, the option 'Vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio online' is selected with a green checkmark.

**La normativa in vigore prevede che l'attività oggetto della segnalazione possa essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.**

**L'amministrazione competente ha poi 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.**

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività

**Si definiscono forme speciali di commercio al dettaglio (normativa sul commercio – D.Lgs. N. 114/1998):**

1. la vendita effettuata attraverso gli **spacci interni** di prodotti a favore di dipendenti, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2. la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di **distributori automatici**, nel quale il consumatore inserisce le monete e preleva personalmente il prodotto;
3. **la vendita per corrispondenza**, anche tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, **compreso commercio elettronico**;
4. la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto **presso il domicilio dei consumatori** che è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta", per la quale è anche previsto l'utilizzo di incaricati alla vendita appositamente definiti.

**La terza tipologia si distingue in due categorie:**

**a) per vendita per corrispondenza** si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione, con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati; in caso di **vendita tramite televisione** l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio; durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA; chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per agenzia d'affari;

**b) Il commercio elettronico** è una forma speciale di commercio al dettaglio basata sull'elaborazione e la trasmissione di dati (testo, suoni, immagini e video) per via elettronica

# ADEMPIMENTI E SCELTE INIZIALI

## Notifica sanitaria all'ASL – nel caso di prodotti alimentari

### NOTIFICA SANITARIA

The screenshot shows the CalabriaSUAP website interface. At the top, there is a blue header with 'Regione Calabria' on the left and 'Area riservata agli operatori della PA →' on the right. Below the header is the 'CALABRIASUAP' logo with 'SISTEMA REGIONALE' underneath. To the right of the logo are several logos: 'POR Calabria 2014-2020', the European Union flag, the Italian Republic flag, the Calabria Region flag, and 'FINCALABRA'. Below these is a navigation menu with items: 'Home', 'Cos'è CalabriaSUAP', 'Come funziona', 'Chi partecipa', 'Servizi', 'Sportello Energia', 'Sportello Ambiente', and 'SUA AdSP MTMI'. The main content area shows a breadcrumb trail 'calabriasuap > come fare > modulistica'. On the left is a 'SERVIZI' sidebar with links for 'Tutte le informazioni', 'Documenti', 'Modulistica' (highlighted), 'Normativa', and 'Ricordati'. Below the sidebar are two bullet points: 'Avvio della pratica' and 'Consultazione e gestione'. The main content area is titled 'Scheda informativa endoprocedimento - Modulistica' and contains the text: 'Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l'avvio della pratica. Attività: Notifica ai fini della Registrazione Sanitaria'. Below this is a tabbed interface with tabs for 'Dati generali', 'Documenti', 'Modulistica' (active), 'Normativa', and 'Ricordati'. The 'Modulistica' tab shows a list of records with the first entry: 'B4.01 - Mod. ASP Notifica sanitaria unificata nazionale'. At the bottom right of the list, it says 'totale record trovati: 1'.

La notifica di inizio attività deve essere presentata da tutte le imprese alimentari che producono, trasportano, commercializzano o somministrano alimenti, sia al dettaglio che all'ingrosso o mediante l'impiego di distributori automatici (sono esclusi solo gli stabilimenti soggetti a riconoscimento); deve essere trasmessa in caso di **apertura, cambio di titolarità, variazione della tipologia o cessazione di attività**. Prima di notificarsi l'impresa deve possedere i necessari requisiti igienico-strutturali e rispettare le norme in materia urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale.

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

Adempimenti burocratici iniziali

Codici ATECO

## CODICI ATECO

### **47      COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**

Questa divisione include la rivendita (vendita senza trasformazione) di beni nuovi e usati destinati principalmente ad uso e consumo personale o domestico in negozi, grandi magazzini, mercati e banchi, attraverso imprese di vendita per corrispondenza, mediante venditori porta a porta, venditori ambulanti, cooperative di consumo, via internet eccetera.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Codici ATECO

Classificazione delle attività economiche

Ateco 2007

Derivata dalla Nace rev. 2

Note esplicative



#### 47.91 **Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet**

Nelle attività di vendita al dettaglio appartenenti a questa classe, gli articoli da acquistare vengono scelti sulla base di materiale pubblicitario, cataloghi, informazioni disponibili su siti internet o altri mezzi d'informazione. Le merci vengono ordinate per corrispondenza, per telefono o su internet (generalmente tramite modalità specifiche di cui è riportata indicazione sui diversi siti web). A seconda delle loro caratteristiche, i prodotti acquistati possono essere scaricati direttamente dalla rete internet o recapitati fisicamente al cliente.

La fornitura di servizi via internet deve essere classificata nelle rispettive classi di appartenenza.

##### 47.91.1 **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**

##### 47.91.10 **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**

- vendita effettuata tramite aste su internet

##### 47.91.2 **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione**

##### 47.91.20 **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione**

- vendita diretta effettuata per televisione

##### 47.91.3 **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**

##### 47.91.30 **Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**

- vendita diretta effettuata per corrispondenza, radio, telefono

*Dalla classe 47.91 sono escluse:*

- *commercio al dettaglio di autoveicoli e loro parti ed accessori effettuato su internet, cfr. gruppi 45.1, 45.3*
- *commercio al dettaglio di motocicli e loro parti ed accessori effettuato su internet, cfr. 45.40*



## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

**IMPRESA CHE VENDONO SOLO BENI DI PROPRIA PRODUZIONE** e che decidono di intraprendere la vendita on line dei propri prodotti nei confronti di consumatori finali:

- **Oggetto sociale:** impresa di produzione (industriale, artigianale o agricola);
- **Codici ATECO:** impresa di produzione (industriale, artigianale o agricola);
- **SCIA / comunicazione al Comune:**
  - **Imprese agricole:** comunicazione al Comune (articolo 4, Legge n. 228/2001)
  - **Imprese artigianali:** cfr. **MISE - Risoluzione n. 145842/2014**
  - **Imprese industriali:** cfr. **MISE – Circolare dell'allora Ministero dell'Industria n. 3459/C del 18 gennaio 1999; MISE - Risoluzione n. 74787 del 6 marzo 2013;**

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali Comunicazione al Comune / SUAP

## IMPRESSE AGRICOLE - COMUNICAZIONE AL COMUNE / SUAP

Legge n. 228/2001 - **Orientamento e modernizzazione del settore agricolo**, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 4 Esercizio dell'attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, **possono vendere direttamente al dettaglio**, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti **provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende**, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- 1.Bis La Legge di bilancio per il 2019 prevede che **i produttori agricoli singoli e associati, "possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli"**.
2. **La vendita diretta dei prodotti agricoli** in forma itinerante é soggetta a **previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione** e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. **La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.**

•(....)".

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

Adempimenti burocratici iniziali

SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

**IMPRESSE  
ARTIGIANE  
E NORMATIVA  
SUL COMMERCIO**

The screenshot shows the header of the website for the Ministero dello sviluppo economico. On the left is the logo of the Italian Republic. To its right is the text "Ministero dello sviluppo economico". On the far right, there are social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, and Email, with the text "Seguici su:". Below these icons is a search bar with the placeholder text "Cerca...". At the bottom of the header, there are three navigation tabs: "PER IL CITTADINO", "PER LE AZIENDE", and "PER I MEDIA".

🏠 / NORMATIVA / NORMATIVA / ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI / RISOLUZIONE N. 145842 DEL 14 AGOSTO 2014...

## Risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014 - Attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria

Condividi

La risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014 fornisce informazioni in merito alla possibilità di intraprendere un'attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria di propria creazione anche in riferimento a quanto indicato nella circolare n. 3547/C del 17-6-2002, e chiarisce se in qualità di artigiano sia esente dalla compilazione del modulo SCIA da presentare al comune competente per territorio.

### Allegati

[Risoluzione n. 145842](#) (pdf, 188 kb)

[Decreti ministeriali](#)

[Decreti interministeriali](#)

[Decreti direttoriali](#)

[Circolari, Note, Direttive e Atti di indirizzo](#)

[Riconoscimento qualifiche estere](#)

[Altri atti amministrativi](#)

[Notifiche e avvisi](#)

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

**Adempimenti burocratici iniziali**

**SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014

Oggetto: **Attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria**

Si fa riferimento al quesito pervenuto per e-mail, con il quale la S.V. chiede chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un'attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria di propria creazione.


Nello specifico, anche con riferimento a quanto indicato nella circolare n. 3547/C del 17-6-2002, chiede se, in quanto artigiano, sia esente dalla compilazione del modulo SCIA da presentare al comune competente per territorio.

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI


### Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.



In via preliminare, si precisa che l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., il quale concerne le forme speciali di vendita al dettaglio. Esso, però, si applica unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali, non trovando, pertanto, integrale applicazione ad una serie di soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali anche gli artigiani (cfr. punto 2.2 della circolare 3547/C del 17-6-2002).



Nel caso in questione, trattandosi di impresa artigiana, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 114. Comunque, come specificato al punto 2.6 della citata circolare n. 3547/C: *“Per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti –da parte dei soggetti regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane- avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (...). Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all'interno del sito impiegato per l'attività online, che la vendita si conclude presso i locali dell'azienda”*.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

2

Fermo quanto sopra, stante la circostanza che l'attività in questione riguarda la vendita di oggetti preziosi, si ritiene di precisare che la stessa soggiace all'articolo 127 del Regio Decreto 18-6-1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale, al primo comma dispone che *“I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore”*.

Stante, pertanto, la competenza al riguardo di altra Amministrazione, la presente nota e il relativo quesito sono inviati al Ministero dell'Interno, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente eventuali ulteriori indicazioni al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

#### IMPRESE INDUSTRIALI e normativa sul commercio – Circolare n. 3459/C

Estratto **Circolare MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO del 18/01/1999 n. 3459/C**  
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". **Non applicabilità alla vendita effettuata da imprese industriali.**  
(Omissis)

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla applicabilità delle disposizioni contenute nel **decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, **nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali.**

Al riguardo si precisa, innanzitutto, che in base alle norme vigenti la vendita in discorso è consentita nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per quanto concerne le nuove disposizioni in materia di esercizio dell'attività commerciale contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998, le quali, a norma dell'art. 26, comma 1, avranno efficacia a decorrere dal 24 aprile 1999, si osserva quanto segue.

Il predetto decreto legislativo, nell'individuare l'ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, definisce attività di commercio al dettaglio quella "svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Ciò premesso, si osserva che nel caso di soggetti titolari di attività industriali che esercitano la **vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti** delle merci da essi prodotte non si concreta la fattispecie definita nella suddetta lettera b).

I medesimi, infatti, nel caso di specie, non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte.

Ciò significa, ad avviso della scrivente, che non sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114. La loro attività di vendita, peraltro, non può non ritenersi assimilabile a quella esercitata dagli artigiani "nei locali di produzione o nei locali ad essi adiacenti dei beni di produzione propria (.....)" per la quale la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto prevede espressamente la non assoggettabilità alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso.

**Problema:** un conto è la vendita in punto fisso e un conto è la vendita on line tramite un Market Place tipo AMAZON ....

Quindi, nel dubbio, è consigliabile trasmettere la SCIA.



# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività


**IMPRESA CHE OLTRE AI BENI DI PROPRIA PRODUZIONE VENDONO ANCHE BENI PRODOTTI DA TERZI** e che decidono di intraprendere la vendita on line dei prodotti nei confronti di consumatori finali:

- **Oggetto sociale:** impresa di produzione (industriale, artigianale o agricola); l'oggetto sociale dovrebbe prevedere anche l'attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio; riguardo all'attivazione della commercio on line nei confronti dei consumatori finali, l'oggetto sociale dovrebbe prevedere l'attività di commercio al dettaglio (meglio: specificando «anche on line»);
- **Codici ATECO:** impresa di produzione (industriale, artigianale o agricola); occorre prevedere anche i codici ATECO relativi all'attività di commercio al dettaglio tradizionale e on line.
- **SCIA / comunicazione al Comune:**
  - **Imprese agricole:** comunicazione al Comune (articolo 4, Legge n. 228/2001)
  - **Imprese artigianali:** obbligo di presentazione
  - **Imprese industriali:** obbligo di presentazione – **MISE – Risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013.**

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

**Adempimenti burocratici iniziali**

**SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività**



**IMPRESE  
INDUSTRIALI  
E NORMATIVA  
SUL COMMERCIO**

## **Risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013 - Imprese industriali - Quesito in materia di vendita di prodotti di propria produzione**

La risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013 risponde al quesito circa l'ammissibilità dell'attività di vendita da parte di una società dolciaria, specializzata nella produzione e commercializzazione di dolci vari, che intenderebbe, in occasione delle festività natalizie, realizzare e vendere delle particolari confezioni che comprendano al loro interno, oltre ai prodotti dolciari di propria produzione, anche alcuni prodotti alimentari.

ALLEGATI

[Risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013 \(formato pdf, 124 kb\)](#)

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

**Adempimenti burocratici iniziali**

**SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica

Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Oggetto: Imprese industriali - Quesito in materia di vendita di prodotti di propria produzione

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti circa l'attività di vendita da parte degli industriali rispetto all'ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Fa presente, al riguardo, che una società dolciaria specializzata nella produzione e commercializzazione di dolci vari intenderebbe, in occasione delle festività natalizie, realizzare e vendere delle particolari confezioni che comprendano al loro interno, oltre ai prodotti dolciari di propria produzione, anche alcuni prodotti alimentari.

Evidenzia, inoltre, che tali confezioni, codificate con apposito codice prodotto dall'azienda, saranno tipizzate e poste in vendita esclusivamente come prodotto unitario - ovvero i singoli pezzi non saranno in alcun modo vendibili separatamente – sia all'ingrosso che presso uno spaccio aziendale adiacente allo stabilimento di produzione.

Sottolinea, altresì, che la società in discorso, in conformità alla normativa vigente, nonché alla circolare n. 3459/c del 18 gennaio 1999, non ha mai richiesto, per la vendita dei propri prodotti all'interno dello spaccio aziendale, alcuna autorizzazione commerciale.

Chiede, pertanto, se anche la vendita di tali citate confezioni risulti esclusa dall'obbligo di effettuare particolari comunicazioni come previsto dalla citata normativa sul commercio.

Al riguardo si precisa quanto segue.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., nell'individuare l'ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, all'articolo 4, comma 1, lettera b) definisce attività di commercio al dettaglio *“l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”*.

Il comma 2 del predetto articolo 4 contiene, inoltre, una elencazione di soggetti per i quali non trova applicazione quanto espressamente stabilito dal comma 1, i quali, pertanto, possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammentiamo i produttori agricoli e gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Nel predetto elenco non sono compresi i produttori industriali, rispetto ai quali comunque le circolari n. 3459 del 18-1-1999 e n. 3467/C del 28-5-1999 hanno fornito ulteriori informazioni, precisando che nel caso in cui i soggetti in questione, titolari di attività industriali, esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte, non si concretizza la fattispecie definita nella suddetta lettera b) e quindi anche l'attività in discorso fuoriesce dall'ambito applicativo del citato decreto legislativo.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Al punto 1.4 della circolare n. 3467/C del 28-5-1999 la scrivente Direzione ha infatti specificato che “ *In relazione alle fattispecie escluse dalla applicazione del decreto (...) nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali, non si concreta la fattispecie definita quale attività di commercio al dettaglio alla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, in quanto i soggetti titolari di attività industriali non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte*”; i successivi periodi specificano, inoltre, che “ *... la non applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 114 agli industriali, non può comportare l’esercizio da parte dei medesimi di un’attività identificabile, per modalità e contenuto, con quella professionalmente svolta ai fini commerciali. In altri termini, affinché non ci sia attività professionalmente definibile come commercio, è necessario che la vendita dei prodotti da parte degli industriali avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo, come peraltro previsto in passato*”.

Appare evidente, pertanto, che nel caso di soggetti titolari di attività industriali che esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte non si concreta la fattispecie definita nella suddetta lettera b) del comma 1, dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

In conseguenza di quanto sopra, la vendita delle suindicate confezioni, comprendenti anche altri prodotti alimentari acquistati appositamente da terzi, in uno spaccio aziendale da parte di una ditta produttrice non può essere consentita.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività



La vendita di prodotti acquistati da terzi, infatti, si qualifica come attività commerciale ed è soggetta, pertanto, alla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*

**NEL CASO CONSIDERATO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA**

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

**Adempimenti burocratici iniziali**

SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

## CONCLUSIONI

In sede di progettazione di una nuova iniziativa commerciale è necessario **approfondire la materia** delineata nelle precedenti slide al fine di **verificare requisiti, / autorizzazioni / adempimenti /etc.**

Per quanto riguarda l'obbligo in tema di **SCIA**, tenuto conto della «complessità» delle risposte e del modesto onere legato alla presentazione della stessa, nel dubbio, è opportuno procedere alla sua presentazione.

**Nel dubbio é meglio una SCIA in più che una in meno!!!**



SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

Informazioni da inserire sul proprio sito o nel proprio account della piattaforma / Master Place

## INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO WEB

Nella **home page del proprio sito web** (autonomo o ubicato sulla piattaforma o nel Market Place):

- **Nel caso di svolgimento dell'attività come impresa individuale**, occorre indicare i **dati del titolare e la partita Iva dello stesso.**
- **Nel caso di svolgimento dell'attività a mezzo di società (iscritta al Registro delle imprese)**, occorre indicare le informazioni previste dall'**articolo 2250 del Codice civile** (facente parte del Titolo V – Delle società):
  - la sede della società
  - l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione;
  - nel caso di società di capitali (SRL o SPA), indicazione del capitale sociale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato;
  - nel caso di SPA e di SRL deve essere indicato se queste hanno un unico socio;

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

Informazioni da inserire sul proprio sito o nel proprio account della piattaforma /  
Master Place

### **Altre informazioni:**

- Condizioni generali di vendita;
- Informativa prevista dal codice del consumo;
- Informativa privacy;
- Politica dei cookies;
- Etc.

NOTA BENE: Riguardo a quanto sopra indicato occorre fare riferimento ad un legale esperto nella materia.

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Adempimenti burocratici iniziali

### Adempimenti ai fini Iva

## ADEMPIMENTI INIZIALI IVA

**Sotto il profilo dell'Iva** sono previsti i seguenti adempimenti iniziali:

- **Invio della dichiarazione di inizio attività / variazione dati** all'Agenzia delle Entrate indicando **l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'internet service provider** (come previsto dall'articolo 35, secondo comma, lettera e, del Dpr 633/1972);
- **Indicazione del proprio numero di partita Iva** (art. 35, primo comma del Dpr 633/1972) nella **home page del sito web**; tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell'attività esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico (Risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006).

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Indicazioni obbligatorie ai fini dell'Iva

#### Risoluzione del 16/05/2006 n. 60 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

##### **Indicazione numero partita Iva nel sito web - articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 in**

**Sintesi:** La risoluzione fornisce la corretta interpretazione dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con specifico riguardo al rapporto tra comma 1 comma 2, lettera e), della citata disposizione. In particolare, è chiarito che il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.

##### **Testo:**

Con la nota in riferimento codesta Federazione delle Associazioni Italiane ... ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), con specifico riguardo al rapporto tra comma 1 e comma 2, lettera e) della citata disposizione. In particolare, si vuole sapere se il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, debba o meno essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Indicazioni obbligatorie ai fini dell'Iva

A tale proposito si osserva che l'articolo 35, comma 1, del d.P.R. n. 633 citato - come modificato [dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404](#) (in vigore dal 1 dicembre 2001) - dispone che "1. ... L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ...

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; ..."

Da un'interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che l'adempimento previsto all'articolo 35, comma 1, ha natura e finalità differenti rispetto a quello contenuto nel comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attività di commercio elettronico.

**L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.** Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quando anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1. L'articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione è un adempimento che precede l'attribuzione della partita Iva ed è finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all'attività da esercitare.

D'altro canto, qualora l'indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria solamente per quanti svolgono attività di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come "eventuale", posto che, in caso di commercio elettronico, l'esistenza di uno spazio web è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Indicazioni obbligatorie ai fini dell'Iva



Modello AA7/10

#### DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Attività di commercio elettronico	INDIRIZZO DEL SITO WEB	PROPRIO	OSPITANTE
	INTERNET SERVICE PROVIDER	CESSAZIONE	C

#### ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO

Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.

**INDIRIZZO DEL SITO WEB:** se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.

Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui si sia titolari di un sito WEB autonomo.

Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

**INTERNET SERVICE PROVIDER:** indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

Vendita a operatori economici e a consumatori finali

Procedure distinte

## VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

La **Circolare n. 3487/C del 01.06.2000**, afferma “**L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio** ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare **aree del sito distinte** per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.”.

Sul piano pratico, occorre prevedere **due diverse procedure**:

- Una per i consumatori finali;
- Una per gli operatori economici;

attivabili sulla base della scelta espressa dal cliente.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Vendita a operatori economici e a consumatori finali (1)

### Procedure distinte

## SCELTE INIZIALI: vendere solo a consumatori finali o anche a operatori economici



## TERMINI E CONDIZIONI

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 2. La politica commerciale - Ambito di applicazione

2.1 La mission del Venditore tramite il Sito è di promuovere e vendere i propri Prodotti. La vendita di Prodotti dal Venditore tramite il Sito è da intendersi destinata esclusivamente ai consumatori finali, per uso personale, con l'esclusione di qualsiasi rivenditore o intermediario. Con l'acquisto di Prodotti tramite il Sito, il Cliente dichiara di agire in qualità di consumatore finale e di non avere intenzione di rivendere, direttamente o indirettamente, i prodotti acquistati. Anche in considerazione della propria politica commerciale, il Venditore si riserva il diritto di non dare seguito a ordini provenienti da soggetti diversi dal Cliente o comunque a ordini che non siano conformi alla propria politica commerciale.


### CONSUMATORI FINALI

**NB: Rientrano in tale ambito gli operatori economici (ad esempio, imprenditori individuali e professionisti) che acquistano beni in qualità di consumatori finali.**



# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Vendita a operatori economici e a consumatori finali



### TERMINI E CONDIZIONI GEOX

Il presente documento di Termini e Condizioni Geox è composto dalle seguenti sezioni: 1. Termini e Condizioni d'acquisto; 2. Termini e Condizioni d'Utilizzo del Sito; 3. Varie.

### CHI PUÒ ACQUISTARE I PRODOTTI SUL SITO GEOX?

Il nostro Sito si rivolge solo ai consumatori finali. Se sei un rivenditore professionale e/o vuoi rivendere i Prodotti ti preghiamo di contattare il nostro [Customer Care](#), saremo ben lieti di costruire un'offerta personalizzata sulla base delle tue esigenze. Ciascun Cliente può ordinare un massimo di Euro 2.000,00 per ordine.

Se non hai compiuto i 16 anni di età, non puoi navigare sul nostro sito né acquistare i prodotti. Se hai meno di 16 anni non puoi inviarci alcun tuo dato personale, come previsto dalla normativa in vigore e dalla nostra [Privacy Policy](#).

Puoi acquistare sia se sei un Utente Registrato sia come Guest. Se sei un Utente Registrato la compilazione dell'ordine sarà agevolata dai dati già registrati nei nostri sistemi.

Puoi acquistare i Prodotti da qualsiasi interfaccia nazionale, ma fai attenzione ai prezzi e alle spese di spedizione. Ricordati che per legge dobbiamo applicare l'IVA del Paese di consegna dei Prodotti.

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

**Vendita a operatori economici e a consumatori finali**



## **Condizioni Generali di Vendita**

### **1. Modalità di vendita**

1.1 Il Venditore vende i prodotti attraverso Brooksfield.com e svolge la propria attività di commercio elettronico esclusivamente nei confronti dei propri utenti finali che siano "consumatori", definito all'art 1.2 seguente.

1.2 Con il termine "consumatore" ci riferiamo a persone fisiche che visitano Brooksfield.com senza alcun tipo di finalità commerciali in qualche modo assoggettabili ad una attività professionale, imprenditoriale o commerciale. Nell'ipotesi che tu non sia un "consumatore", ti invitiamo ad astenerci dal concludere transazioni commerciali attraverso Brooksfield.com.

1.3 Brooksfield.com, in considerazione della propria politica commerciale, si riserva il diritto di non dare seguito ad ordini provenienti da soggetti diversi dal "consumatore" o comunque ad ordini che non siano conformi alla propria politica commerciale.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Scelte iniziali

### Scelte iniziali:

- **Logistica** (in genere: accordo con **corriere espresso**);
- **Modalità di pagamento** (carta di credito, pay pal, contrassegno, etc.)
- **Modalità di formulazione del prezzo e condizione di resa della merce (INCOTERMS 2020):**
  - **Italia:** vendita Iva compresa, con merce resa nel luogo concordato con il cliente;
  - **Altro Paese Ue:** Iva italiana o estera compresa, a seconda che NON sia stata o sia stata superata la soglia annuale prevista (1); con merce resa nel luogo (situato nel Paese del cliente) concordato con il cliente stesso; condizione di resa DDP Incoterms 2020 (intesa come prezzo comprensivo dell'Iva);
  - **Paesi extra Ue:**
    - Merce resa sdoganata all'importazione: DDP Incoterms 2020
    - Merce resa NON sdoganata all'importazione: DAP Incoterms 2020.

Nota (1): con l'entrata in vigore del regime OSS, dal 1° luglio 2021, la soglia è diventata comunitaria e si è ridotta a 10.000 euro /anno.

SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita

Sempre riguardo alla formulazione del prezzo, almeno in ambito Ue, occorre decidere se, ad esempio:

- **Vendere allo stesso prezzo (Iva compresa)** in tutti i Paesi Ue, indipendentemente dalle aliquote Iva previste nei vari Paesi Ue;
- Oppure **diversificare il prezzo di vendita in funzione delle aliquote Iva in vigore nei vari Paesi Ue.**

NB: La normativa UE in tema di «geo-blocking» NON impedisce tale comportamento.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita



**Domande e risposte sul  
regolamento sui blocchi  
geografici (Geo-blocking) nel  
quadro del commercio  
elettronico**

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita

### *2.3.5. Il regolamento disciplina i prezzi?*

No. Lo scopo del regolamento sui blocchi geografici è di far fronte alle discriminazioni nei confronti dei clienti dell'UE, che attualmente ostacolano le potenzialità del commercio transfrontaliero e impediscono di sfruttare appieno il mercato unico. Il regolamento non ha di per sé la finalità di disciplinare o armonizzare il livello dei prezzi.

I professionisti sono dunque liberi di fissare prezzi diversi, ad esempio nei siti web che si rivolgono a gruppi di clienti differenti. Tuttavia, tali siti web dovrebbero essere accessibili a tutti i clienti dell'UE e, nelle situazioni specifiche summenzionate, questi ultimi dovrebbero essere in grado di acquistare beni o servizi alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro del professionista, compresi i prezzi netti (vale a dire senza incidenza sulle diverse aliquote IVA applicabili).

Il regolamento non contempla neanche la tariffazione dinamica, ossia la pratica tramite cui i professionisti adattano le loro offerte nel tempo in base a fattori indipendenti dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento.

*Esempio: un sito web che modifica i prezzi in tempo reale sulla base della domanda e/o di altri parametri (come ad esempio ricerche e/o acquisti passati) non legati al luogo di residenza o alla nazionalità non sarebbe soggetto, in linea di principio, al divieto di non discriminazione di cui al regolamento sui blocchi geografici.*

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita

*2.3.6. In caso di consegne transfrontaliere, il professionista ha la possibilità di applicare un prezzo più elevato (ad es. per i costi di trasporto, spedizione e movimentazione)? Se del caso, le spese supplementari devono riflettere la base di costo reale?*

Il regolamento non disciplina né armonizza il livello dei prezzi. Offrire ai clienti la possibilità di consegna transfrontaliera in alcuni o in tutti gli Stati membri resta, in linea di principio,

un'opzione commerciale a discrezione del professionista, da indicare in ogni caso nei termini e nelle condizioni generali applicabili. Il prezzo totale deve essere comunicato in modo chiaro e comprensibile ai consumatori prima della conclusione del contratto (si vedano, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 della direttiva sui diritti dei consumatori<sup>36</sup>). Si veda inoltre la sezione 4 per maggiori informazioni riguardo alla consegna transfrontaliera e a come il regolamento (UE) 2018/644<sup>37</sup> prevede una maggiore trasparenza dei prezzi praticati per i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita



DONNA UOMO BAMBINA BAMBINO BABY | NOVITÀ

### PREZZO

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA. I prezzi sono o in euro (EUR) o nella valuta locale visualizzata.

**Attenzione:** ci riserviamo il diritto di modificare il prezzo dei Prodotti e di cambiare, limitare o concludere qualsiasi offerta speciale, promozione o sconto sui Prodotti in qualsiasi momento.

Promozioni particolari e saldi possono dipendere anche dal Paese selezionato.

Quando inserisci un Prodotto nel carrello, ma non hai inviato l'ordine, non hai ancora concluso il contratto di acquisto. Ti invitiamo a ricontrollare sempre il prezzo prima dell'invio dell'ordine, perché potrebbe essere cambiato.

**Attenzione:** i prezzi variano da Paese a Paese anche per l'applicazione di aliquote IVA differenti decise dai vari Stati. Per legge dobbiamo applicare l'IVA del Paese di destinazione, pertanto il prezzo finale comprensivo di IVA potrà essere ricalcolato sulla base del Paese dove richiederai la consegna.

I prezzi possono variare anche in concomitanza a periodi di saldi ufficiali o usuali in alcuni Paesi o promozioni dedicate ad alcuni Paesi o per altre ragioni connesse al singolo Paese.



# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita

**ZEGNA** Collezione Oasi Cashmere New In Abbigliamento Scarpe Accessori Servizi Il Nostro Mondo

### TERMINI E CONDIZIONI DELLA VENDITA

#### 4. Consegna dei prodotti e relative spese

4.1 I prodotti acquistati verranno consegnati all'indirizzo indicato dal Cliente nell'Ordine nei tempi indicati nell'Ordine medesimo, da parte di EZI e suoi fornitori di servizi logistici, al costo indicato specificamente nel Sito prima dell'invio dell'Ordine. EZI si riserva la facoltà di accettare o meno consegne richieste fuori dai confini italiani o europei. In ogni caso, per consegne da eseguirsi fuori dai confini italiani, le spese di spedizione ed i tempi di consegna potrebbero subire variazioni.

4.2 Relativamente alle consegne richieste in paesi non appartenenti all'Unione Europea, eventuali spese doganali di importazione saranno a carico del destinatario. Si invita pertanto il Cliente a contattare preventivamente le autorità doganali del proprio paese per verificare i costi e gli eventuali limiti di importazione.

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Criteri di formulazione del prezzo di vendita

#### GEOX - CONSEGNA: DESTINAZIONI, TEMPI E COSTI

(....)

**Non siamo in grado di garantire la consegna in ogni luogo al mondo.** Clicca [qui](#) per scoprire se possiamo consegnare nel tuo Paese dalla pagina web a cui ti sei collegato. Alcuni corrieri offrono il servizio di monitoraggio della spedizione. Se disponibile il servizio, il corriere ti comunicherà il tracking number con cui potrai monitorare la spedizione. Alcuni corrieri offrono il servizio di prenotazione della consegna. . Questo servizio è offerto dai corrieri e non assumiamo alcuna responsabilità a riguardo.

**Il costo della spedizione dei Prodotti ed eventuali dazi sono a tuo carico ed è sempre specificato nell'ordine.**

I costi per la spedizione e i tempi di consegna variano in base al Prodotto, al Paese di destinazione e al tipo di consegna.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Scelta della moneta di fatturazione e di pagamento

- **Scelta della moneta di fatturazione e pagamento:**
  - **Vendita in Paesi dell'eurozona:** prezzo in euro
  - **Vendita in Paesi UE che non applicano l'euro:**
    - **Vendite sotto soglia** (applicazione dell'Iva italiana): in genere vendita in euro;
    - **Vendite sopra soglia:**
      - **Con applicazione del regime speciale dello sportello unico - OSS (1):** applicazione dell'Iva del Paese del consumatore; fatturazione facoltativa, salvo che sia richiesta dal cliente; fattura emessa nella moneta prevista nelle condizioni generali di vendita; valgono le regole italiane in tema di fatturazione;
      - **Con applicazione del regime ordinario («regime tradizionale» (2),** il quale presuppone l'apertura della posizione Iva in tutti i Paesi di consumo): se come moneta di fatturazione viene scelto l'euro, l'Iva locale è comunque calcolata e versata in base alla moneta locale; l'Iva deve essere indicata in fattura (anche) nella moneta locale.
  - **Vendita in Paesi Extra Ue:** scelta tra EURO e MONETA LOCALE o in altra moneta (molto diffusa la vendita in dollari USA); l'eventuale dazio e le imposte dovute in tale Paese sono espresse in moneta locale. A tale ultimo riguardo è da ritenere maggiormente semplice vendere in moneta locale. Occorre verificare eventuali obblighi locali in tema di moneta di fatturazione.

**Nota (1) Nell'ambito del regime speciale OSS, l'emissione della fattura diventa facoltativa (salvo che questa sia richiesta dal cliente) o che venga comunque emessa per scelta aziendale.**

Nota (2): nell'ambito del regime tradizionale l'emissione della fattura è obbligatoria; riguardo alle regole da adottare in tema di fattura in valuta vale quanto previsto dall'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE (riportata in una successiva slide).

EU member using the euro

EU member not using the euro

Non-EU country

Selected country




EUROPEAN CENTRAL BANK | EUROSISTEM

## UNIONE EUROPEA:

\* PAESI CHE HANNO ADOTTATO L'EURO («EUROZONA»)

\* ALTRI PAESI UE



# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita

### QUESITO

Come ci si comporta con i Paesi che NON applicano l'euro?

### RISPOSTA

L'articolo 74 Quinquies del Dpr n. 633/1972 (applicabile anche alle vendite a distanza di beni, in base al richiamo operato dal successivo articolo 74 sexies) prevede che:

“7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo é fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.”.

### In pratica:

- **se un venditore on line italiano vende il prodotto ad un consumatore finale polacco in euro** indicando sul sito internet un prezzo in euro, Iva polacca compresa (ad esempio: prodotto: 200 euro + Iva polacca 23% = prezzo indicato sul sito internet 246 euro), il cliente paga in euro e il venditore on line compila la dichiarazione trimestrale OSS in euro e versa all'Agenzia delle Entrate italiana l'Iva in euro.
- **se tale venditore on line, invece, vendesse il prodotto ad un consumatore finale polacco in sloty** indicando un prezzo in sloty+ in Iva polacca sloty = prezzo in sloty indicato sul sito internet, il cliente pagherebbe tale prezzo in sloty. Il venditore on line, in tale evenienza, dovrebbe compilare la dichiarazione trimestrale OSS in euro in base al tasso di cambio indicato dalla norma sopra riportata e verserebbe all'Agenzia delle Entrate italiana l'Iva in euro (... l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione).

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Criteri di formulazione del prezzo di vendita

### Direttiva 2006/112/CE – Corrispettivo in moneta estera

#### Articolo 230

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.

#### Articolo 91

2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.

Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo.

NB: Il prezzo **denaro** o **corso denaro** o **bid** e indica il prezzo a cui un operatore è disposto ad acquistare la valuta. Il secondo è detto **lettera** o **corso lettera** o **ask** – e indica il prezzo a cui è disposto a vendere la valuta.

## SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

### Scelte iniziali - Luogo di consegna dei prodotti

#### LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

##### VENDITE IN ITALIA

A seconda della scelta operata dal cliente, compatibilmente con le soluzioni offerte dall'impresa venditrice, i prodotti possono essere consegnati:

- Presso l'abitazione del cliente;
- In altro luogo scelto dal cliente.

Nel caso di consegna presso un punto di vendita, occorre che il cliente venga dotato della documentazione necessaria per poter distinguere tra:

- i prodotti acquistati nel punto vendita (scontrino elettronico - documento commerciale);
- i prodotti per i quali il punto vendita funziona da semplice luogo di consegna (documentazione relativa all'acquisto on line).

##### VENDITE IN PAESI ESTERI

Come vendite in Italia

# CHECK UP

## in merito agli adempimenti iniziali

### CHECK UP - RIEPILOGO:

- Verifica possesso requisiti morali e professionali (questi ultimi, se previsti)
- Verifica eventuali autorizzazioni
- SCIA
- Verifica indicazioni sul sito:
  - Informazioni legali (condizioni generali di vendita, informativa consumatori, normativa privacy, politica cookies, etc.)
  - Informazioni civilistiche e fiscali (informazioni articolo 2250 CC, partita Iva, etc.)
- Scelte iniziali:
  - Scelte di carattere logistico e in tema di strumenti di pagamento
  - Politica dei prezzi
  - In ambito italiano e UE: emissione di fattura a richiesta o in via volontaria
  - Nei rapporti con Paesi extra Ue: condizioni di resa Incoterms 2020: DAP o DDP
  - Spedizione dall'Italia o utilizzo di depositi nei Paesi esteri.



E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

# VENDERE ON LINE: TERRITORIO UE E TERRITORIO EXTRA UE

# VENDERE ON LINE: TERRITORIO DEI 27 PAESI UE E TERRITORIO EXTRA UE

## Territorio nazionale e territorio comunitario (unionale)

L'articolo 7- **Territorialità dell'imposta** - Definizioni del Dpr n. 633/1972, afferma che:

“1. Agli effetti del presente decreto:

- a) per "Stato" o "**territorio dello Stato**" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
- b) per "Comunità" o "**territorio della Comunità**" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):
  - 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
  - 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
  - 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
  - 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  - 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
  - 6) le isole Anglo-Normanne;
- c) il Principato di Monaco, **l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia** si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, **del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro (1)**;

Nota: Ai sensi dell' articolo 8 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, tutti i richiami alla "Comunità" o alla "Comunità europea" o alla "Comunità economica europea" ovvero alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea" e i richiami al "Trattato istitutivo della Comunità europea" devono intendersi riferiti al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

# VENDERE ON LINE: TERRITORIO DEI 27 PAESI UE E TERRITORIO EXTRA UE

## Territorio nazionale e territorio comunitario (unionale)

### TERRITORI ESCLUSI DAL TERRITORIO UNIONALE IVA E ACCISE

Paese membro (1)	Fuori del territorio doganale Ue (2)	Entro territorio doganale - non applicazione normativa Iva e della normativa accise UE (3)
Danimarca	Isole <del>Faroer</del> , Groenlandia	
Paesi Bassi	Aruba e Antille Olandesi	
Spagna	Ceuta e Melilla	Isole Canarie
Italia	Livigno	Campione d'Italia, acque italiane del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda e il confine politico della zona situata tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.  Nel comune di Campione viene applicata la normativa accise UE.
Francia	TOM - Territori d'Oltre Mare: Saint Pierre et Michelon, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Isole Wallis e Futura, Territori australi e antartici francesi;	DOM - Dipartimenti d'Oltre Mare: Guadalupa, Guaiana, Martinica, Mayotte e Riunione.
Germania	Isola di <del>Helgoland</del> e Territorio di <del>Büdingen</del>	
Grecia		Monte Athos In tale territorio viene applicata la normativa accise UE.
Finlandia		Isole Aland

### NOTE ALLA TABELLA

(1) Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione: "Territorial status of EU countries and ~~certain territories~~", riportato sul sito dell'Unione Europea:

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/territorial-status-eu-countries-certain-territories\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/territorial-status-eu-countries-certain-territories_en)

(2) Territori che fanno parte del territorio politico degli Stati membri (o che sono collegati da un nesso di dipendenza agli stessi), ma che sono esclusi dal territorio doganale ~~unionale~~; gli scambi di merci tra questi territori e il restante territorio ~~unionale~~ comportano formalità di esportazione e di importazione così come previsto con i Paesi terzi.

La gran parte dei luoghi elencati rientra nell'ambito dei **Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)**, che costituiscono dipendenze di quattro Paesi membri (Danimarca, Francia e Paesi Bassi).

Riguardo a tali Paesi, da parte dell'Unione Europea, è previsto un regime agevolativo di carattere unilaterale; i prodotti originari dei PTOM importati nella Ue, infatti, non vengono assoggettati a dazi all'importazione né a restrizioni quantitative.

Riguardo a tali prodotti sono inoltre previste regole di origine particolarmente favorevoli.

Un particolare regime daziario preferenziale è altresì riconosciuto ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

(3) Paesi che fanno parte del territorio politico e doganale degli Stati membri o che comunque applicano le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, ma che non applicano il regime armonizzato in materia di Iva e, alcuno di essi, il regime armonizzato in materia di accise; i loro scambi di merci con il restante territorio dei Paesi membri comportano l'espletamento di formalità doganali. Per quanto riguarda gli **scambi di beni**: continuano ad essere eseguite operazioni doganali.



Dal 1° gennaio 2020 il territorio del Comune di Campione d'Italia entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa ma mantiene l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Campione d'Italia, pertanto, continua a essere escluso dalla applicazione dell'IVA italiana ed è escluso anche dall'applicazione dell'IVA svizzera. A Campione d'Italia si applica, invece, l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), con le medesime aliquote dell'IVA svizzera, generalmente inferiori a quelle dell'IVA italiana.

NB: Per gli scambi di merci con i territori sopra indicati occorre espletare procedure di carattere doganale, al pari di quelle che caratterizzano i rapporti con i Paesi terzi.

# VENDERE ON LINE: TERRITORIO DEI 27 PAESI UE E TERRITORIO EXTRA UE

## Territorio nazionale e territorio comunitario (unionale)

ALTRI PAESI E TERRITORI	CARATTERISTICHE
Irlanda del Nord	Sino al 31 dicembre 2024, salvo modifiche o proroghe, continua ad applicare le regole UE in tema di scambi intracomunitari di beni, sia ai fini Iva che ai fini accise.
Principato di Monaco	Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese
Zona <u>nord orientale</u> di Cipro ("Zona Turca")	Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della <b>Repubblica Turca di Cipro del Nord</b> , con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.
Repubblica di San Marino	In data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.  <u>Ai fini accise</u> , i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,  <u>Ai fini Iva</u> , si tratta di un Paese terzo.  Sotto il profilo dell'Iva i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sono regolati dall'articolo 71 del Dpr n. 633/1972 e dal decreto 21 giugno 2021.
Stato della Città del Vaticano	Lo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.  Non fa parte del territorio doganale Ue.  In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall'articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.  Ai fini Iva si tratta di un Paese terzo.
<u>Jungholz</u> e <u>Mittelberg</u> ( <u>Kleines Walsertal</u> )	Si tratta di territori austriaci situati in Germania.  <u>Ai fini accise</u> i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.  <u>Ai fini Iva</u> , viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).  IBFD afferma che: " 7.1.4. Customs <u>exclusion zones</u>  Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, <u>Jungholz</u> and <u>Mittelberg</u> , by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates. "

VENDERE ON LINE: TERRITORIO DEI 27 PAESI UE E TERRITORIO EXTRA UE

## Circulaire 2021/C/72 - Min. Finanze Belgio

### MINISTERO DELLE FINANZE BELGA

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerce électronique transfrontières entre entreprises et consommateurs (relations B2C) - Mise à jour

(...)

Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme faisant partie du territoire TVA. Il en résulte que :

- les opérations effectuées en provenance ou à destination de la **principauté de Monaco** sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France ;
- les opérations effectuées en provenance ou à destination des **zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia** sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.

(...)

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI ITALIANI**

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**esonero dall'obbligo di emissione fattura di vendita**

**Articolo 22 del Dpr n. 633/1972 - Commercio al minuto ed attività assimilate.**

L'emissione della fattura non é obbligatoria, se non é richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

- 1) per le cessioni di beni effettuate da **commercianti al minuto autorizzati** in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, **per corrispondenza**, a domicilio o in forma ambulante; (...).

NB: L'articolo 22, sotto il profilo soggettivo, sembra riservare l'esonero dall'obbligo di fatturazione (salvo il caso di richiesta da parte del cliente, al momento di effettuazione dell'operazione), solo ai "**commercianti al minuto autorizzati**".

L'Amministrazione finanziaria, in sede interpretativa, ha tuttavia esteso l'ambito applicativo della disposizione in argomento, fornendo una **nozione allargata di "commercianti al minuto autorizzati"** idonea a ricomprendere le **imprese agricole, artigianali e industriali che vendono i propri prodotti a consumatori finali o in punto di vendita fisso o a mezzo internet.**

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**esonero dall'obbligo di emissione fattura di vendita**

Renato Portale, IVA – Imposta sul valore aggiunto 2020, Il Sole 24 Ore, Milano, 2020, p. 1152.

Vendite per corrispondenza **da chiunque realizzate**.....

**1.2.2. Vendite per corrispondenza.** — Le cessioni di beni da chiunque realizzate attraverso la particolare attività della “vendita per corrispondenza” sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura nonché dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del D.P.R. n. 696 del 1996 (si veda il successivo paragrafo 5.2).

**Di conseguenza**, riguardo alla **vendita on line di prodotti nei confronti di consumatori finali italiani**:

- sia nel caso di prodotti commercializzati (rivenduti) dall’impresa;
- sia nel caso di prodotti di propria produzione;

è possibile beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e delle altre disposizioni fiscali in tema di commercio al minuto.



CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

**esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi**

Nella Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009

Viene affermato che:

“**Ai fini Iva, la vendita on line di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio elettronico indiretto) é assimilabile alla vendita per corrispondenza con conseguente esonero dall'obbligo di certificazione fiscale, fermo restando l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 633 del 1972.**”.

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

**esonero dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi**

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI**

**Decreto del 10/05/2019** - Min. Economia e Finanze

Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

**Come modificato dal Dm 24 dicembre 2019**

**Art. 1 Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**

**1. In fase di prima applicazione**, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **non si applica:**

a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni (.....)".

(....)

2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad **essere annotate nel registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (.....)

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

### esonero dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi

Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 696

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Articolo 2 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni  
(...)

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza**, **limitatamente a dette cessioni**; (...)

NB: **Per il momento**, in base a quanto previsto dal **decreto MEF del 10 maggio 2019**, come modificato dal **decreto MEF del 24 dicembre 2019**, le imprese in argomento, riguardo all'attività di commercio elettronico **non sono obbligate** a memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli all'Agenzia delle Entrate.

Con la **Risposta interpello 28.9.2020 n. 416**, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di **avvalersi della memorizzazione – trasmissione dei dati dei corrispettivi anche in via volontaria.**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

### esonero dall'obbligo di emissione del documento commerciale

#### ESONERO DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il decreto MEF 7 dicembre 2016, prevede che

«1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **tenuti alla certificazione dei corrispettivi** ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, **e che non sono** esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale**, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. »

NB: **Le imprese che vendono beni fisici on line NON sono tenute alla certificazione dei corrispettivi. Di conseguenza NON sono neppure tenute a rilasciare il documento commerciale.**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI **esoneri dall'obbligo di certificazione**

**Riepilogando**, in base all'attuale normativa Iva italiana le **vendite per corrispondenza** (comprese le vendite a mezzo internet) effettuate nei confronti di privati consumatori italiani, in linea generale, sono **esonerate**:

- **dall'obbligo di emissione della fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, primo comma, n. 1, del DPR n. 633/1972); naturalmente, **se il cliente chiede la fattura, occorre emettere FATTURA ELETTRONICA, inviandone una copia di cortesia al cliente;**
- **dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi** (Dm 10 maggio 2019, modificato dal DM 24 dicembre 2019; articolo 2, comma 1, lettera oo, DPR n. 696/1996).
- **dall'obbligo di emissione del documento commerciale** (di cui al Dm 7 dicembre 2016).

In pratica, sono escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

**Rinuncia all'esonero dall'obbligo di fatturazione o di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi**

**NOTA BENE**

Nel caso in cui l'impresa venditrice on line intendesse beneficiare della riduzione di due anni dei **termini di accertamento** *ex articolo 3* del DLgs. 127/2015, **essa dovrebbe rinunciare al regime di esonero dall'obbligo della fatturazione o della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.**

La riduzione dei termini di accertamento, infatti, come chiarito con le risposte a interpello n. 331/2020 e n. 438/2022, è subordinata non soltanto alla circostanza che il soggetto passivo IVA interessato garantisca la **tracciabilità** di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, ma anche al fatto che le operazioni attive siano certificate, in alternativa, mediante:

- fattura elettronica via Sdl;
- memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi *ex articolo 2* del DLgs. 127/2015.

**E ciò vale anche nell'ipotesi in cui vi sia l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale, come accade nel caso delle c.d. "vendite per corrispondenza".**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

### **vendita sia a consumatori finali che ad operatori economici**

Alla luce delle considerazioni delineate nelle pagine precedenti, in **caso di impresa italiana che ceda i propri beni** (vendita per corrispondenza o a mezzo internet):

- **Sia a consumatori finali** (vendita al dettaglio);
- **Sia a operatori economici** (vendita all'ingrosso);

è necessario, pur nell'ambito della medesima attività, **adottare due procedure distinte:**

- **Vendita a consumatori finali (B2C):** vendita al dettaglio; registro dei corrispettivi; emissione fattura a richiesta del cliente (per le fatture emesse, istituzione del registro fatture emesse);
- **Vendita a operatori economici (B2B):** vendita all'ingrosso; registro delle fatture emesse; fatturazione obbligatoria.

NB: **Molte imprese**, al fine di evitare la doppia procedura, **optano per l'emissione della fattura in relazione a tutte le vendite effettuate.**

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## annotazione sul registro dei corrispettivi

### VENDITA AL MINUTO – B2C

- Il venditore ha l'obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, nel "registro dei corrispettivi", (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).
- L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.
- Se sono state emesse fatture elettroniche a richiesta dei clienti (con indicazione del codice fiscale: clienti B2C):
  - Secondo la vecchia Circolare n. 3 del 15 gennaio 1973, in linea con l'articolo 24 del Dpr n. 633/1972, i relativi importi al lordo dell'imposta devono essere compresi nell'ammontare complessivo giornaliero; sul registro dei corrispettivi è però necessario indicare: comprese le fatture dal n. .... al n. .... Successive Risoluzioni consentivano tuttavia al contribuente di annotare le fatture differite sul registro fatture emesse.
  - Secondo la risposta a interpello n. 198 del 19 giugno 2019, risulta che le fatture devono essere annotate nel registro delle fatture emesse.
- In sede di liquidazione periodica l'importo dell'Iva sulle vendite (annotate nel registro dei corrispettivi), viene ottenuto scorporando l'Iva dal totale dei corrispettivi annotati.

### VENDITA ALL'INGROSSO – B2B

- Il venditore deve emettere fattura elettronica con indicazione della partita Iva del cliente.
- Tali fatture devono essere annotate sul registro fatture emesse.



# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## annotazione sul registro dei corrispettivi

L'articolo 24 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

### «Registrazione dei corrispettivi

*I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.*

*Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.»*

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI annotazione sul registro dei corrispettivi

The screenshot shows the FiscoOggi website interface. At the top, the logo 'FiscoOggi' is displayed with the tagline 'RIVISTA ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE'. Navigation links include 'Le Guide dell'Agenzia', 'Newsletter', 'Archivio', and 'Tax Pills'. A search icon is also present. Below the navigation bar, a dark blue menu contains categories: 'Attualità', 'Normativa e prassi', 'Giurisprudenza', 'Dati e statistiche', 'Analisi e commenti', 'Immobili', 'Dalle regioni', and 'Dal mondo'. A news ticker below the menu reads: 'NEWS: Borsa: Milano chiude bene (+1%), ritocca massimi 13 anni'. The main content area features an orange header 'La posta di FiscoOggi' and a profile picture of Antonina Giordano. The article title is 'Fattura emessa dal commerciante al dettaglio'. The article text discusses the requirements for invoice registration for retail traders. On the right side, there are buttons for 'PDF' and 'Stampa', social media sharing icons (Email, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+), and a 'La posta' button. At the bottom, there is an 'ARCHIVIO LETTERE' section with a sub-section for 'Novembre 2021 (2)'.

**FiscoOggi**  
RIVISTA ONLINE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Guide dell'Agenzia | Newsletter | Archivio | Tax Pills

Attualità | Normativa e prassi | Giurisprudenza | Dati e statistiche | Analisi e commenti | Immobili | Dalle regioni | Dal mondo

NEWS: Borsa: Milano chiude bene (+1%), ritocca massimi 13 anni

## La posta di FiscoOggi

di Antonina Giordano

### Fattura emessa dal commerciante al dettaglio

**F**  
**O**

*Se un commerciante al dettaglio emette, su richiesta del cliente, una fattura in quale registro deve provvedere a effettuare l'annotazione?*

[Lettera non firmata](#)

risponde Antonina Giordano

I soggetti che esercitano il commercio al dettaglio non sono obbligati a emettere fattura se non su richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. L'annotazione della fattura emessa può essere effettuata sull'apposito registro di cui all'articolo 23 del Dpr 633/1972 ovvero sul registro dei corrispettivi. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, ove l'annotazione venga fatta sul registro dei corrispettivi, è sufficiente annotare i numeri iniziali e finali delle fatture emesse.

[18 Agosto 2009](#)

PDF | Stampa

Email | Facebook | Twitter | LinkedIn | G+

La posta

Invia il tuo quesito

**ARCHIVIO LETTERE**

Novembre 2021 (2)

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**momento di effettuazione delle operazioni**

## EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'articolo 6 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

(...)

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.(...)”.

NB: **l'impresa italiana venditrice viene a conoscenza dell'avvenuto pagamento, in tempi rapidi**; ad esempio:

- PAYPAL invia e-mail con gli estremi dell'avvenuto pagamento;
- Nel caso di pagamento a mezzo carta di credito il beneficiario del pagamento può consultare il conto corrente a mezzo password.
- Molte società utilizzano servizi del tipo GESTPAY o NEXI che comunicano immediatamente (con messaggio on line) l'avvenuto pagamento.

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

### **momento di effettuazione delle operazioni**

Riguardo all'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, alcuni commentatori (ad esempio, Federico Migliorini, Fiscomania.com, 7 febbraio 2021) affermano che:  
***«In caso di utilizzo della carta di credito, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato quando il cliente inserisce i dati della sua carta di credito nel formulario informatico messo a disposizione dall'impresa venditrice per procedere con la disposizione di pagamento».***

Occorre tuttavia tenere presente che alcune società di e-commerce, addebitano la carta di credito e accreditano il loro conto corrente bancario, solo al momento della spedizione dei beni.

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

**Momento di effettuazione dell'operazione**  
**momento di pagamento**

### **CASO PARTICOLARE (peraltro piuttosto diffuso)**

«SOCIETA' X - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Pagamento

(....)

Il prezzo per l'acquisto dei prodotti e le spese di spedizione e consegna, come indicato nel modulo d'ordine, saranno addebitati sulla tua carta di credito o sul canale di pagamento prescelto, al momento della spedizione dei prodotti acquistati.»

### OSSERVAZIONE

In base a tale clausola sembra ragionevole ritenere che per il venditore il corrispettivo si intende incassato all'atto dell'addebito della carta di credito del cliente (e non nel momento in cui il consumatore carica nella mascherina i dati della propria carta di credito).

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## Momento di effettuazione dell'operazione momento di pagamento

### Riepilogo ordine



Le aziende vitivinicole e la vendita del vino  
Venduto da Libreria Novissima Snc  
Condizione: Nuovo

**EUR 30,00**

amazon.it

Totale parziale degli articoli: EUR 30,00

Costi di spedizione: EUR 5,00

Totale IVA inclusa (ove applicabile): EUR 35,00

**Totale: EUR  
35,00**

Pagato con Mastercard: EUR 35,00

Ti confermiamo che l'importo relativo agli articoli inclusi in questa spedizione è stato addebitato sul metodo di pagamento prescelto. La nostra politica prevede, infatti, che l'addebito degli articoli acquistati su Amazon avvenga soltanto nel momento in cui gli articoli vengono spediti.

È facile restituire gli articoli: puoi visitare il nostro [Centro resi online](#).

Se hai bisogno di aiuto per il tuo ordine, contatta il venditore [Libreria Novissima Snc](#).

A presto,  
[Amazon.it](#)

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## Momento di effettuazione dell'operazione momento di pagamento

Circolare del 15/02/2013 n. 1 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata

(...)

### 3.2 Iva per cassa e pagamento non in contanti

#### Domanda

Con riferimento al regime per cassa di cui all'[art. 32-bis, del decreto legge n. 83/2012](#), nella [circolare n. 44/E del 26/11/2012](#) è stato precisato che, in caso di pagamento non effettuato per contanti, il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario). Si chiede di chiarire se sia rilevante il momento in cui il creditore ha notizia dell'avvenuto accreditamento, oppure il momento dell'accreditamento, del quale il creditore potrebbe avere notizia ad esempio verificando tramite home banking i movimenti sul conto, indipendentemente dall'effettiva, formale conoscenza.

#### Risposta

Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante - ad esempio, mediante bonifico bancario - lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "**data disponibile**", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## **fatturazione attiva**

L'articolo 21 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

(....)

f) **numero di partita IVA** del soggetto cessionario o committente (....) ; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato **non agisce** nell'esercizio d'impresa, arte o professione, **codice fiscale**.

### **Problemi:**

- in certi casi difficoltà a reperire il codice fiscale;
- ricevimento di codici fiscali errati.



CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**Reso di merce in conseguenza di recesso**

## RESO DI MERCE PER RECESSO

Nel **caso di reso di merce** , occorre distinguere tra due diverse situazioni:

- L'impresa cedente, in relazione alla vendita, **ha emesso fattura**:  
l'impresa cedente emette **nota credito con Iva**;
- L'impresa cedente, in relazione alla vendita, **NON ha emesso fattura**:  
secondo la **Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009**, l'impresa cedente è abilitata a rettificare in meno l'Iva dovuta solo **se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce.**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI **Reso di merce in conseguenza di recesso**

Nella [Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009](#) viene affermato che il venditore, **per poter recuperare l'Iva**, deve tenere i documenti dai quali risultino:

- Le generalità del soggetto acquirente;
- L'ammontare del prezzo rimborsato;
- Il codice di bene ceduto;
- Il codice di reso.

Inoltre mediante la corretta tenuta delle **scritture ausiliarie di magazzino**, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione.

**Secondo il dettato** dell'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996](#) i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a **euro 5.164.000** e a **euro 1.100.000**.

# VENDITA DI BENI FISICI

## nei confronti di clienti italiani

### RIEPILOGO

#### RIEPILOGO - VENDITE DI BENI FISICI IN AMBITO NAZIONALE

##### Vendite B2B – nei confronti di operatori economici:

- Regole ordinarie
- Obbligo di emissione di fattura elettronica (immediata o differita)
- Annotazione della fattura sul registro delle fatture emesse

##### Vendite B2C - nei confronti di consumatori finali:

- Obbligo di emissione fattura elettronica solo nel caso di richiesta da parte del cliente all'atto dell'effettuazione dell'operazione + fattura di cortesia cartacea o PDF;
- Possibilità di emettere fattura elettronica in via volontaria;
- Annotazione dei corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi;
- **Annotazione delle fatture emesse nel registro delle fatture emesse**
- Esonero da memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Esonero dall'obbligo di emettere il documento commerciale.
- Possibilità di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate in via volontaria.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI  
PAESI UE**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Aspetti di carattere generale

### Concetto di vendita a distanza – Direttiva UE

#### DEFINIZIONE DI VENDITA A DISTANZA

L'articolo 14 della Direttiva 2006/112/CE afferma che:

(...)

«4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

1. “**vendite a distanza intracomunitarie di beni**”, **le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
- b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Aspetti di carattere generale

Concetto di vendita a distanza – Articolo 5bis Regolamento n. 282/2011

### Articolo 5 bis del Regolamento n. 282/2011

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:

- a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
- b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente;
- c) **quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;**
- d) **quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.**

Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Aspetti di carattere generale

### Concetto di vendita a distanza – Normativa italiana

#### Art. 38-bis del DI n. 331/1993 (Definizione di vendite a distanza)(*introdotto dal D.Lgs. N. 83/2021*)

1. Per **vendite a distanza intracomunitarie di beni** si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

(....)

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

- a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto

**Caso impresa che vende oggetti di arredamento a consumatori finali .....**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Aspetti di carattere generale

Concetto di vendita a distanza – Articolo 5bis Regolamento n. 282/2011

Alla luce di queste regole occorre quindi distinguere tra:

- **VENDITE A DISTANZA**: il venditore si occupa del trasporto; l'operazione si considera effettuata nel Paese di consumo; applicazione dell'Iva del Paese di consumo (salvo la soglia di 10.000 euro):
- **ACQUISTI A DISTANZA**: il cliente consumatore finale si occupa del trasporto (ad esempio, stipulando un contratto di trasporto con un corriere espresso, incaricandolo di andare a ritirare la merce dal venditore): l'operazione si considera effettuata nel Paese di partenza; applicazione dell'Iva del Paese di partenza.



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Aspetti di carattere generale

Concetto di vendita a distanza – Circolare n. 20/E del 2006

**La Circolare n. 20/E del 13 giugno 2006**, di commento alle disposizioni recate dal DI n. 35/2005 (soppresso dal 1° luglio 2021) afferma che:

**“3. APPLICAZIONE DELL'IVA IN CASO DI "VENDITE A DISTANZA"”**

L'articolo 11-quater del decreto legge n. 35 del 2005 introduce delle precisazioni in merito alle disposizioni concernenti le c.d. "vendite a distanza" nell'ambito degli scambi intracomunitari di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in aderenza alle corrispondenti disposizioni contenute nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (VI direttiva IVA).

Al riguardo, la disciplina contenuta nell'articolo 28-ter, par. B.1, della VI direttiva, stabilisce che "e' considerato luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente", ossia fissa una deroga al più generale principio secondo il quale le cessioni a privati consumatori sono assoggettate ad IVA nel paese di origine.

**Ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette "vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente e' un "privato", non e' il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, ecc...) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.**

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Aspetti di carattere generale

#### Concetto di vendita a distanza – Circolare n. 20/E del 2006

«Ciò premesso, il citato articolo 11-quater - con norma di interpretazione autentica - dispone che la disciplina nazionale di recepimento della direttiva comunitaria, nella parte in cui richiama le "cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro", non intende elevare tale modalità di vendita a requisito indefettibile delle "vendite a distanza", che, di converso, si caratterizzano per il fatto di avvenire con "trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto".

In altre parole, cio' che essenzialmente qualifica, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette "vendite a distanza", é che il trasporto della merce é effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un acquirente che opera come "privato consumatore", e non tanto la circostanza che nella conclusione del relativo contratto il cliente e il fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax, telefono, e-mail, ecc...). Ne consegue che le cessioni di beni sono ammesse al regime di non imponibilità e devono essere assoggettate ad imposta nello Stato membro di destinazione - anche se concluse presso il punto vendita del fornitore - quando il trasporto a destinazione dell'acquirente in altro Stato membro viene eseguito ad opera del cedente, configurandosi come accessorio all'operazione principale di cessione.»

Quanto sopra è stato confermato dalla **Risposta a interpello n. 51 del 17 gennaio 2023.**

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Aspetti di carattere generale

### Concetto di vendita a distanza – Circolare n. 20/E del 2006

#### CONCETTO DI VENDITA A DISTANZA

Alla luce di tale disposizione, in ambito UE, la vendita a distanza NON riguarda soltanto l'ipotesi di vendita mediante un sito internet, ma anche:

- La vendita di beni a consumatori finali di altro Paese Ue, con contratto concluso mediante scambio di corrispondenza o per telefono, con trasporto a carico dell'impresa italiana;
- La vendita presso un punto vendita italiano ma con invio della merce al consumatore di altro Paese Ue a cura o a spese dell'impresa venditrice italiana.

Sino al 30 giugno 2021 tale modalità di vendita, in genere, non creava problemi, considerata l'esistenza di elevate soglie annuali (35.000 o 100.000 euro), in base alle quali l'impresa italiana era abilitata ad applicare l'Iva italiana.

Dal 1° luglio 2021, con l'introduzione della soglia intracomunitaria di 10.000 euro /anno la situazione potrebbe cambiare.

La Circolare del Min. Finanze belga, al riguardo, afferma che:

• «. 35 "Sont visées principalement les ventes sur internet mais d'autres types de ventes à distance, telles que des ventes par téléphone, sont également couvertes si elles remplissent les conditions légales de la définition précitée. " .

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Prodotti NON sottoposti ad accisa

## AMBITO APPLICATIVO

**Nel caso di vendita di prodotti NON sottoposti ad accisa**, le regole delle vendite a distanza possono essere applicate nei confronti dei seguenti soggetti:

- vendite nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d'imposta (privati consumatori);
- vendite nei confronti degli *organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE; si tratta delle cessioni eseguite nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, delle cessioni eseguite nei confronti degli organismi dell'Unione Europea, della NATO, etc.; si tratta degli organismi internazionali di cui all'articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633 (1)*;
- Nota (1): La Circolare del Min. Finanze Belga, al riguardo, afferma che:  
«**Cette catégorie comprend notamment les relations diplomatiques et consulaires, les institutions internationales, l'UE, l'OTAN ... telles qu'énumérées à l'article 151 de la directive 2006/112/CE ...** Les acquisitions intracomunitaires de biens qu'elles effectuent ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, a) de la directive 2006/112/CE...».
- OTAN = Organisation du Traité de l'Atlantique Nord = NATO

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

#### Prodotti NON sottoposti ad accisa

- *cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa; si tratta dei seguenti soggetti (cosiddetto: «**Gruppo dei 4**»):*
    - soggetti passivi assoggettati al regime forfetario dei produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 che NON abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
    - soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno alcun diritto alla detrazione dell'Iva subita a monte (soggetti che operano in regime di totale esenzione, soggetti minimi e forfetari); quindi con IVA totalmente indetraibile;
    - soggetti passivi assoggettati al regime del margine;
    - enti NON soggetti passivi (enti NON commerciali puri).
- I soggetti in questione se superano la soglia di acquisti intracomunitari annui di 10.000 euro/anno (o del diverso importo previsto dalla loro normativa nazionale – cfr. TABELLA riportata nella successiva slide) si comportano, a tutti gli effetti, come operatori economici; in tale evenienza nei loro confronti tornano applicabili le regole previste per i rapporti B2B.**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Prodotti NON sottoposti ad accisa

 **Nota (1):**

## VAT THRESHOLDS

(1 JANUARY 2021)

 **Colonna ancora valida**

**Nota (1): colonna soppressa dal 1° luglio 2021**

Member State	Threshold for application of the special scheme for acquisitions by taxable persons not entitled to deduct input tax and by non-taxable legal persons <sup>1</sup>		Threshold for application of the special scheme for distance selling <sup>2</sup>		Exemption for small enterprises <sup>3</sup>	
	National currency	Euro equivalent <sup>4</sup>	National currency	Euro equivalent <sup>4</sup>	National currency	Euro equivalent <sup>4</sup>
Belgium	€11 200		€35 000		€25 000	
Bulgaria	BGN 20 000	€10 226	BGN 70 000	€35 791	BGN 50 000	€25 565
Croatia	HRK 77 000	€10 196	HRK 270 000	€35 753	HRK 300 000	€39 725
Czechia	CZK 326 000	€12 423	CZK 1 140 000	€43 442	CZK 1 000 000	€38 106
Denmark	DKK 80 000	€10 752	DKK 280 000	€ 37 630	DKK 50 000	€ 6 720
Germany	€12 500		€100 000		€22 000	
Estonia	€10 000		€35 000		€40 000	
Ireland	€41 000		€35 000		None	
Greece	€10 000		€35 000		€10 000	
Spain	€10 000		€35 000		None	
France	€10 000		€35 000		€82 800 or €42 900 or €33 200 or €17 700 <sup>5</sup>	
Italy	€10 000		€100 000		€65 000	
Cyprus	€10 251,61		€35 000		€15 600	
Latvia	€10 000		€35 000		€40 000	
Lithuania	€14 000		€35 000		€45 000	
Luxembourg	€10 000		€100 000		€35 000 <sup>6</sup>	
Hungary	€10 000 <sup>7</sup>		€35 000 <sup>5</sup>		HUF 12 000 000	€33 977
Malta	€10 000		€35 000		€35 000 or €24 000 or €14 000 <sup>8</sup>	
Netherlands	€10 000		€100 000		€20 000	

<sup>1</sup> See Article 3(2)(a) of Directive 2006/112/EC, as amended.

<sup>2</sup> See Article 34 of Directive 2006/112/EC, as amended.

<sup>3</sup> See Articles 284 to 287 of Directive 2006/112/EC, as amended. This scheme is reserved for taxable persons established within the territory of the Member State in which the VAT is due.

<sup>4</sup> Euro foreign exchange reference rates as published by the European Central Bank for 31 December 2020.

<sup>5</sup> The flat rate for farmers is 5.59% for some products (milk, cereals etc.) and 4.43% for others.

<sup>6</sup> From 1 January 2021 until 31 December 2022. For fiscal years of 2019 and 2020 the threshold was set at EUR 30 000.

<sup>7</sup> The national currency in Hungary is HUF, however, the VAT law specifically provides for an amount in € for this threshold.

<sup>8</sup> Where the €35 000 threshold applies to entities carrying out economic activities consisting principally in the supply of goods; the €24 000 threshold applies to entities carrying out economic activities consisting principally in the supply of services with a relatively low value added; the €14 000 threshold applies to entities carrying out other types of economic activities.

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

### Prodotti NON sottoposti ad accisa

#### Nota (1):

Member State	Threshold for application of the special scheme for acquisitions by taxable persons not entitled to deduct input tax and by non-taxable legal persons <sup>1</sup>		Threshold for application of the special scheme for distance selling <sup>2</sup>		Exemption for small enterprises <sup>3</sup>	
	National currency	Euro equivalent <sup>4</sup>	National currency	Euro equivalent <sup>4</sup>	National currency	Euro equivalent <sup>4</sup>
Austria	€11 000		€35 000		€35 000	
Poland	PLN 50 000	€10 966	PLN 160 000	€35 091	PLN 200 000	€43 863
Portugal	€10 000		€35 000		€12 500	
Romania <sup>9</sup>	RON 34 000	€7 291	RON 118 000	€25 305	RON 300 000	€47,180
Slovenia	€10 000		€35 000		€50 000	
Slovakia	€14 000		€35 000		€49 790	
Finland	€10 000		€35 000		€10 000 <sup>10</sup>	
Sweden	SEK 90 000	€8 970	SEK 320 000	€31 891	SEK 30 000	€2 990

<sup>9</sup> The thresholds are expressed in national currency calculated from the € values at the exchange rate on the date of accession, i.e. 1.1.2007.

<sup>10</sup> The seller is not liable to tax if the annual turnover of the business does not exceed €10,000 and he has not opted for taxation. When this threshold for VAT liability is exceeded, the enterprise receives a relief, which gradually decreases with the increase of turnover. The full amount of tax is levied when the annual turnover reaches €30,000.

 **Colonna ancora valida**

**Nota (1): colonna soppressa dal 1° luglio 2021**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Soglia comunitaria di 10.000 euro

## **SOGLIA COMUNITARIA**

Per quanto concerne l'applicazione dell'Iva riguardo alle suddette vendite a distanza, occorre tenere presente la **soglia comunitaria di 10.000 euro anno**.

In pratica:

- **sino alla soglia di 10.000 euro /anno, calcolata quale sommatoria delle vendite a distanza di beni fisici e dei servizi elettronici ("beni digitali")** si applica l'Iva italiana, salvo opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese di destinazione;
- **oltre tale soglia** occorre applicare l'Iva del Paese di destinazione.

Al riguardo si osserva che:

- **si tratta di una soglia comunitaria** e, quindi, nel caso di vendita a distanza di beni fisici o di beni virtuali per 7.000 euro nei confronti di consumatori finali francesi e di 4.000 euro nei confronti di consumatori finali tedeschi, la soglia si intende superata;
- **in corso d'anno, la vendita che comporta il debordo della soglia** deve essere assoggettata all'Iva del Paese di destinazione; le vendite precedenti restano sottoposte all'Iva del Paese di partenza.



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Soglia comunitaria di 10.000 euro

## NOTA BENE

**La soglia di 10.000 euro / anno NON si applica:**

- Se l'impresa italiana venditrice on line possiede una stabile organizzazione in altro Paese Ue; in altri termini, occorre essere STABILITI in un solo Paese Ue;
- Se l'impresa italiana venditrice on line si avvale di depositi logistici in altri Paesi Ue, mediante i quali esegue vendite a distanza verso altri Paesi Ue; in pratica, affinché operi la soglia, l'impresa italiana venditrice on line deve essere stabilita in un solo Paese Ue e i prodotti devono essere inviati ai consumatori finali partendo solo da tale Paese Ue;
- **Se l'impresa italiana esegue prestazioni di servizi, diversi dai servizi TTE, nei confronti di consumatori finali di altri Paesi Ue (ad esempio: prestazioni immobiliari e altre prestazioni che si considerano effettuate nel Paese del consumatore).**

**Nel caso in cui la soglia NON trova applicazione,** occorre applicare l'Iva del Paese di consumo qualunque sia l'importo delle operazioni poste in essere.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Soglia comunitaria di 10.000 euro

## NOTA BENE

Riguardo alla soglia di 10.000 euro la **Relazione allo schema di D.LGS. Di recepimento della Direttiva e-commerce**, afferma che:

«... è stata fissata un'unica soglia di 10.000 euro complessivi, da intendersi comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni TTE effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore/prestatore, fino alla quale la cessione viene tassata nel Paese di origine. Se nel corso dell'anno detto limite viene superato si rientra nella tassazione a destinazione; in ogni caso, gli operatori, anche in base alle nuove disposizioni, possono optare per la tassazione nel luogo del consumo anche se le cessioni / prestazioni effettuate non abbiano superato la suddetta soglia di 10.000 euro.

(...)

**In caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine. L'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia ».**

Nota (1) Servizi TTE - (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed **Elettronici**)

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

### Soglia comunitaria di 10.000 euro

#### AGENZIA DELLE ENTRATE

#### Risposta FAQ del 20 gennaio 2022:

#### Come deve essere calcolata la soglia dei 10.000 EURO di venduto da parte del soggetto passivo, ai fini dell'adesione al regime OSS?

La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, **al netto dell'IVA**, al volume d'affari realizzato dal venditore nell'anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) **effettuate nell'intero territorio della UE**.

Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall'articolo 59 *quater* della Direttiva IVA, recepito dall'articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l'imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l'imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: *"l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (...) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato"*.

In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell'anno 2021. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l'imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/05/2021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, **in caso di superamento della soglia in corso d'anno**, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s'intendono effettuate nello **Stato membro di origine**. L'imposta si applica secondo il **principio di destinazione** soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza**

**Scelte a disposizione**

**IMPRESA DI E-COMMERCE ITALIANA: scelte a disposizione dal 1° luglio 2021**

Nel caso di impresa e-commerce italiana che vende beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, a partire dal 1° luglio 2021, valgono le seguenti regole:

- **Se i prodotti vengono spediti direttamente dall'Italia**, l'impresa e-commerce può adottare una delle seguenti due soluzioni:
  - Optare per il regime speciale delle sportello unico (OSS – One Stop Shop);
  - Oppure, aprire posizioni Iva in tutti i Paesi di invio dei prodotti (Paesi di consumo);
- **Se per una parte delle vendite intracomunitarie on line viene deciso di utilizzare depositi logistici di altri Paesi Ue**, l'impresa italiana di e-commerce, in tali Paesi (di localizzazione dei depositi), deve aprire posizioni Iva al fine di gestire:
  - i trasferimenti di prodotti dall'Italia al Paese Ue del deposito;
  - le vendite interne e cioè nei confronti dei consumatori finali del Paese Ue considerato.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

#### Scelte a disposizione

#### In particolare:

- **Gestire il trasferimento dei prodotti dall'Italia ai depositi logistici ubicati in tali Paesi Ue;** riguardo a tali trasferimenti l'impresa e-commerce deve:
  - emettere fattura per cessione intracomunitaria assimilata, **al costo**, dalla posizione Iva italiana a quella del Paese estero, per operazione non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c), del DL n. 331/1993, trasmettendo la fattura allo SDI con il proprio codice destinatario (come da Risposta dell'Agenzia delle Entrate a TELEFISCO 2023) e trasmettere il Modello Intra 1-bis;
  - espletare la procedura acquisti intracomunitari nel Paese di localizzazione del deposito;
- **Gestire le successive vendite eseguite a partire dal deposito estero (1):**
  - Vendite poste in essere nei confronti di consumatori dello stesso Paese UE (vendite interne a tale Paese): applicazione dell'Iva locale, secondo le modalità ordinarie, con inserimento di tali operazioni nella dichiarazione Iva ordinaria (periodica o annuale) da trasmettere all'Amministrazione finanziaria del Paese Ue considerato;
  - Vendite intracomunitarie poste in essere nei confronti di consumatori di altri Paesi UE: tali vendite vengono inserite nella gestione OSS italiana.

Nota (1): Procedura confermata dalla Risposta a interpello n. 51 del 17 gennaio 2023.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

#### Esempi

#### ESEMPIO N. 1

Impresa italiana vende prodotti fisici on line nei confronti di consumatori finali Italiani e di altri Paesi Ue con spedizione dei beni a destinazione dei consumatori finali di altri Paesi Ue direttamente dal proprio stabilimento italiano.

In tale evenienza, a partire dal 1° luglio 2021, l'impresa italiana può operare come segue:

- Gestire le vendite interne all'Italia con le modalità tradizionali, con inserimento delle stesse nella Dichiarazione Iva annuale;
- Gestire le vendite transfrontaliere Ue mediante il regime speciale OSS:
  - Applicando l'Iva del Paese del consumatore finale;
  - Presentando una dichiarazione trimestrale OSS all'Agenzia delle Entrate italiana, segnalando, per singolo Paese di consumo, la base imponibile, le aliquote Iva applicate, l'Iva da versare;
  - Versando l'Iva relativa all'Agenzia delle Entrate italiana;

L'Agenzia delle Entrate provvede poi a rigirare la dichiarazione Iva e l'Iva ai singoli Paesi di consumo interessati.

Riguardo alle vendite intracomunitarie gestite con il sistema speciale OSS, viene meno l'obbligo di emettere fattura (salvo che la medesima sia chiesta dal cliente estero).

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

#### Esempi

#### ESEMPIO N. 2

Impresa italiana vende prodotti fisici on line nei confronti di consumatori finali:

- Italiani
- e di altri Paesi Ue

con spedizione dei beni a destinazione dei consumatori finali di altri Paesi Ue:

- In parte, direttamente dal proprio stabilimento italiano;
- In parte, da depositi localizzati in altri Paesi Ue (i quali forniscono solo consumatori finali interni ai rispettivi Paesi).

In tale evenienza, a partire dal 1° luglio 2021, l'impresa italiana può operare come segue:

- Gestire le vendite interne all'Italia e nei confronti di consumatori finali di Paesi UE con spedizione diretta dall'Italia, come nell'esempio 1.
- Gestire le vendite interne ai Paesi Ue di consumo con spedizione di beni tratti dai depositi logistici colà esistenti:
  - Applicazione dell'Iva del Paese di consumo, secondo le modalità ordinarie;
  - Inserimento delle operazioni nella dichiarazione Iva ordinaria presentata in tali Paesi.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

#### Esempi

### ESEMPIO N. 3

#### VENDITE TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

**Società italiana di e-commerce vende prodotti fisici on line a consumatori finali di altri Paesi Ue:**

- In parte con spedizione dall'Italia;
- In parte mediante due depositi logistici: uno in Spagna e l'altro in Germania; i due depositi vendono on line sia nei due Paesi di insediamento sia in altri Paesi Ue.

La società italiana può gestire con il sistema OSS (in contropartita all'Agenzia delle Entrate italiana) le **vendite intracomunitarie** con partenza dall'Italia e le **vendite intracomunitarie** con partenza dalla Germania e dalla Spagna.

Le **vendite interne** all'Italia, alla Germania e alla Spagna, devono essere gestite a mezzo delle posizioni Iva locali (secondo le modalità tradizionali).



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza**

**Vendite tramite depositi logistici di altri Paesi Ue**



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL  
TAXATION AND CUSTOMS UNION  
Indirect Taxation and Tax administration  
**Value Added Tax**

Published September 2020

## Explanatory Notes

on

VAT e-commerce rules

*15. I am a business established in France without any fixed establishment elsewhere in the EU. I have registered for the Union scheme in France (my Member State of identification). I supply goods from a warehouse in Belgium to customers in France. What changes for me?*

You have to declare these supplies of goods made from Belgium to customers in France in the Union scheme. They are intra-Community distance sales of goods (Belgium-France) whose place of supply is in France. Even though France is the Member State of identification, they are to be declared in the OSS return and may not be included in the domestic (French) VAT return.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

### Vendite tramite depositi logistici di altri Paesi Ue

#### Risposte Agenzia Entrate Videoforum Italia Oggi 25.1.2022

#### 10. VENDITE INTRACOMUNITARIE IN REGIME OSS-UE.

*Secondo le indicazioni fornite dai servizi fiscali della Commissione europea nelle note esplicative pubblicate a settembre 2020, il soggetto passivo che ha aderito al regime OSS-UE deve dichiarare nel contesto di tale regime anche le vendite intracomunitarie a distanza con arrivo dei beni nel paese Ue nel quale è stabilito (pag. 48, esempio n. 15). Si chiede conferma che, in base alle suddette indicazioni, l'operatore italiano che effettua vendite intracomunitarie a distanza di beni spediti da un altro paese Ue a destinazione di privati consumatori in Italia, in relazione a tali vendite, imponibili in Italia, deve osservare gli adempimenti propri del regime speciale e non deve, pertanto, includere dette operazioni nell'ordinaria dichiarazione annuale.*

**Si conferma che, qualora l'operatore italiano abbia aderito al regime opzionale OSS, le vendite a distanza dallo stesso effettuate nei confronti di consumatori in Italia di beni spediti da altro Stato UE rientrano nell'ambito del regime OSS-UE e non devono, di conseguenza, essere inserite nella dichiarazione nazionale.**

**NB: Si tratta, ad esempio, del caso in cui un'impresa italiana, vende beni on line nei confronti di clienti italiani facendo spedire la merce da un suo deposito di altro Paese Ue.**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

### Esempio - delineato dalla società di consulenza AVALARA

Eurotrade GmbH, established in Germany, sells online to consumers across the EU. **It holds most of its stock in Germany, from where it ships.** However, **it holds some stock in France for speedy delivery to its French consumers.**

Eurotrade GmbH annual sales, and VAT obligations are as follows.

1 – Today, above the Distance Selling Threshold so must foreign VAT register; post-2021 may close this registration

2 – Today, below the Distance Selling Threshold so report sales under German rules; post 2021 switches to foreign VAT, reported via OSS

3 – Today, holding stock in foreign country so must VAT register there; post 2021 must remain foreign VAT registered in France

**Anteriormente  
al 1/7/2021**

**A partire dal  
1/7/2021**

Country	Annual sales	Today		2021	
		VAT return	VAT %	VAT return	VAT %
<b>Germany</b>	€780,000	German domestic VAT return	German 19%	German domestic VAT return	German 19%
<b>Spain</b>	€54,000	<sup>1</sup> Spanish VAT return	Spanish 21%	OSS	Spanish 21%
<b>Italy</b>	€42,000	<sup>1</sup> Italy VAT return	Italian 22%	OSS	Italian 22%
<b>Hungary</b>	€23,000	<sup>2</sup> German domestic VAT return	German 19%	OSS	Hungarian 27%
<b>Luxembourg</b>	€75,000	<sup>2</sup> German domestic VAT return	German 19%	OSS	Luxembourg 17%
<b>France</b>	€75,000	<sup>3</sup> French VAT return	French 20%	French VAT return	French 20%

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Scelte a disposizione

## CONCLUDENDO SUL PUNTO .....

Molte imprese di e-commerce, in conseguenza di quanto esposto nelle precedenti slide, a partire dal 1° luglio 2021, hanno potuto chiudere le posizioni Iva dalle medesime aperte nei singoli Paesi Ue e possono NON aprirle nel periodo successivo.

Fanno eccezione a tale possibilità le imprese che vendono beni tratti da depositi logistici esistenti in altri Paesi Ue.

Tali imprese hanno l'obbligo di tenere aperte le posizioni Iva locali (se già le avevano al 1° luglio 2021) o di aprirle se pongono in essere tali operazioni nel periodo successivo a tale data.

Tra queste rientrano le imprese che hanno aderito al sistema FBA – Programma paneuropeo di logistica AMAZON.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Vendita tramite depositi in altro Paese Ue

## CASO AMAZON

Nel caso di utilizzo del sistema FBA – «**Fulfillment By Amazon**» (e cioè eseguito da Amazon), ove venga scelto il **Programma Paneuropeo di Logistica AMAZON**, **i prodotti vengono inviati ai vari depositi** AMAZON ubicati in Unione Europea, in continua crescita (Ad esempio: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna).

Tale dislocazione obbliga l'impresa italiana venditrice ad aprire tante posizioni Iva quanti sono i Paesi dei depositi nei quali viene inviata la merce.

La situazione era già questa sino al 30 giugno 2021. Continua ad essere questa anche nel periodo successivo.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

Scelte a disposizione

## Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon

- Invia i tuoi prodotti a un centro logistico di Amazon nel tuo marketplace di registrazione. Con il **Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon**, il tuo inventario sarà distribuito in tutta Europa in base alla **domanda prevista**.
- Avvicina il tuo inventario a milioni di clienti in Europa garantendo una consegna più rapida.
- Espandi la tua attività: i venditori affermano di aver assistito a un aumento delle vendite fino al 30% dopo essersi iscritti al Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon.\*
- Risparmia fino al 52% sui costi di gestione, dal momento che **vengono applicate solo le tariffe nazionali.\*\***



## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza

#### Scelte a disposizione

#### RIEPILOGO - A partire dal 1° luglio 2021:

- riguardo alle **vendite interne all'Italia** e alle **vendite nei confronti di clienti extra Ue**, nulla è cambiato;
- riguardo invece alle **vendite a distanza intracomunitarie**, l'impresa italiana che supera la **soglia comunitaria di 10.000 euro / anno** (nella determinazione della quale rileva anche la cessione di beni digitali), **deve applicare l'Iva del Paese del consumatore**. Al fine di applicare tale regola tale impresa ha a disposizione **due diverse soluzioni operative**:
  - Aprire una posizione Iva in tutti i Paesi Ue nei quali effettua vendite a distanza: come la precedente procedura sopra soglia – Sistema tradizionale;
  - Oppure, aderire al sistema OSS – One Stop Shop (**soluzione consigliata**).

## PROCEDURE OPERATIVE

Nelle successive slide si procede a illustrare sinteticamente le procedure da adottare per la vendita on line B2C, mediante utilizzo del regime speciale dello sportello unico (OSS – One Stop Shop):

- con spedizione diretta dall'Italia;
- con utilizzo di depositi logistici in altri Paesi Ue.



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

## PROCEDURA DI VENDITA ON LINE CON SPEDIZIONE DIRETTA DALL'ITALIA

### 1) Predisposizione del software idoneo a raccogliere le informazioni necessarie:

- per la predisposizione della **dichiarazione trimestrale OSS**;
- per essere in grado di rispondere ad **eventuali richieste di informazioni inviate dalle Amministrazioni finanziarie dei Paesi di consumo per il tramite** dell'Agenzia delle Entrate italiana.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

### **Articolo 369 duodecies della Direttiva 2006/112/CE**

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una **documentazione delle operazioni effettuate** nel quadro del presente regime speciale. **Essa deve essere sufficientemente dettagliata** da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.»;

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 **deve essere fornita elettronicamente, su richiesta**, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

Detta documentazione deve essere **conservata per un periodo di dieci anni** a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### Articolo 63 Quater del Regolamento n. 282/2011

1. **Per essere considerata sufficientemente dettagliata** ai sensi degli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE, **la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:**

- a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;
- b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui l'acquirente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
- l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata.

**NB: Si tratta di informazioni normalmente incluse nelle fatture di vendita. In considerazione di tale fatto riguardo alle vendite a distanza in ambito UE è consigliabile emettere fattura.**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Articolo 63 Quater del Regolamento n. 282/2011

2. (.....)

3. **Le informazioni di cui ai paragrafi 1 (...) sono registrate dal soggetto passivo** (...) in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente **e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.**

Se a un soggetto passivo (...) è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli ..., 369 duodecies ... della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo ... **non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta,** lo Stato membro di identificazione gli trasmette un **sollecito** invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.».

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Articolo 63 Quater del Regolamento n. 282/2011

## **REGOLAMENTO 2021/965**

**Lo Stato membro di identificazione trasmette le dichiarazioni IVA e i pagamenti allo Stato membro di consumo corrispondente.**

**Lo Stato membro di consumo** dovrebbe essere in grado di verificare la correttezza delle operazioni dichiarate e di sottoporre a verifica fiscale i soggetti passivi, **chiedendo loro di fornire i registri relativi a tali operazioni**.

Il Regolamento riporta l'«**ALLEGATO IV** - Struttura XML del formulario tipo che può essere utilizzato dal contribuente o dal suo intermediario **per trasmettere i registri** richiesti conformemente all'articolo 47 decies del regolamento (UE) n. 904/2010

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Articolo 47 decies del Regolamento 904/2010

### Articolo 47 decies del Regolamento 904/2010

1. Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo **trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione** con mezzi elettronici.

2. Lo Stato membro di identificazione che riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 la trasmette con mezzi elettronici e senza indugio al soggetto passivo o al suo intermediario.

**3. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo o il suo intermediario trasmettano con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro di identificazione.** Gli Stati membri accettano che la documentazione possa essere presentata mediante un **formulario tipo**.

**4. Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente la documentazione ottenuta.**

5. Se lo Stato membro di consumo richiedente non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Regolamento UE 2021/965 del 9 giugno 2021

### **TRASMISSIONE DEI REGISTRI A RICHIESTA**

**L'ALLEGATO IV** mediante il quale il contribuente, a richiesta, deve trasmettere i dati dei registri tenuti ai fini dei regimi speciali OSS e IOSS, a livello di macro-voci, è così strutturato:

- Tabella Header (Intestazione): contiene le informazioni di carattere generale relative al contribuente cui si riferiscono i registri.
- Master files (Archivi principali) – Tabella Customer (cliente): contiene un elenco di clienti (con tutti i relativi dati identificativi)
- Source documents (Documenti originali):
  - Transactions (operazioni): contiene un elenco delle fatture /operazioni di vendita. I documenti / operazioni annullati devono essere indicati in modo da poter verificare la sequenza di numerazione dei documenti.
  - Movement of goods (movimento delle merci): contiene un elenco dei documenti e delle operazioni di trasporto. Devono essere indicati i documenti/le operazioni di trasporto annullati in modo da poter verificare la sequenza di numerazione dei documenti.

**NB: E' opportuno reperire tale Regolamento e concordare il da farsi con gli informatici che assistono l'impresa.**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

Comunicazione all'Agencia delle Entrate dei dati dei pagamenti da parte dei PSP – Prestatori Servizi di Pagamento

### **COMUNICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI FISCALI DEI PAESI UE DEI DATI DEI PAGAMENTI DA PARTE DEI PSP – PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – DIRETTIVA UE 2020/284**

A partire dal 1° gennaio 2024 i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento (ad esempio: PAYPAL, banche emittenti carte di credito, carte pre-pagate, etc.) dovranno trasmettere alle Amministrazioni fiscali dei vari Paesi Ue gli estremi dei pagamenti transfrontalieri.

Tra i soggetti destinatari dei suddetti pagamenti vi sono anche i eseguiti venditori on line.

Tali informazioni saranno inserite in una banca dati comunitaria («CESOP»), in modo da facilitare il contrasto delle pratiche evasive.

Il nostro Paese ha recepito le disposizioni della Direttiva con il DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 153 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2023.

Mediante tale decreto nel Dpr Iva n. 633/1972 è stato introdotto il nuovo Titolo II-*bis*, contenente gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*.



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

## 2) l'impresa italiana si registra al regime speciale OSS:

- L'impresa italiana si registra al regime speciale OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva italiano;
- L'Agenzia delle Entrate, una volta validati i dati relativi alla registrazione (ALLEGATO 2 – Guida OSS), li inserisce in una Banca Dati e li trasmette agli altri Paesi membri; allo stesso modo verranno trasmesse le eventuali variazioni successive;
- La registrazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di registrazione; **tuttavia** è possibile iniziare sin da subito ad applicare il regime a condizione che tale impresa provveda a registrarsi entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'operatore ha iniziato a utilizzare il regime OSS;
- L'Agenzia delle Entrate conferma, in via telematica, all'impresa italiana l'avvenuta registrazione al regime speciale OSS;

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Ministero dell'Economia e delle finanze

ITA ENG DEU

Prenota appuntamento Chiamaci 800.90.96.96 Accesso ai servizi Contatti e assistenza Trova l'ufficio

Seguici su: [social media icons]

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia I nostri uffici Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Imprese](#) / [Agevolazioni](#) / [Regimi opzionali](#) / [Regime opzionale OSS](#) / Che cos'è

REGIME OPZIONALE OSS
<b>INFORMAZIONI</b>
<b>Che cos'è</b>
Chi può accedere al regime OSS non UE
Chi può accedere al regime OSS UE
Dichiarazione Iva Oss
Guida allo sportello unico Iva
Risposte alle domande più frequenti OSS
Normativa e prassi

## Che cos'è – Regime Oss (One Stop Shop)

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Con l'adozione dei regimi opzionali Oss e loss l'Italia dà attuazione al c.d. "VAT e-commerce package", che rappresenta una priorità all'interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell'IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

L'entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

#### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

- **Scelte in relazione al regime speciale dello sportello unico**; l'impresa italiana venditrice on line può adottare una delle seguenti scelte:
  - **Avvalersi appieno della semplificazione**: in tale evenienza le vendite on line B2C poste in essere nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue:
    - NON entrano a far parte del volume d'affari aziendale;
    - NON entrano nelle liquidazioni periodiche ordinarie;
    - NON concorrono a formare il plafond;
    - NON concorrono a formare l'ammontare delle operazioni che consentono i rimborsi trimestrali dell'Iva;
    - NON entrano a far parte della dichiarazione Iva ordinaria;
  - **Avvalersi della semplificazione in modo parziale**: in tale evenienza l'impresa italiana deve svolgere entrambe le procedure; in pratica:
    - deve gestire gli adempimenti previsti per il regime speciale dello sportello unico;
    - deve inserire le vendite on line nell'ambito della gestione Iva ordinaria.

Così facendo l'impresa italiana beneficia della possibilità di far concorrere le vendite on line alla formazione del plafond e dell'ammontare delle operazioni che consentono di ottenere i rimborsi trimestrali Iva (articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972). Al riguardo sono state pronunciate due importanti Risposte a interpello: la n. 802/2021 e la n. 493/2022.

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### RISPOSTA A INTERPELLO N. 802 DEL 9 DICEMBRE 2021

##### Soluzione di cui al punto n. 1) – solo regime OSS:

Il venditore italiano si avvale del regime speciale, emettendo fatture nei confronti dei consumatori finali di altro Paese Ue solo a richiesta da parte di questi o per scelta.

**Le fatture emesse**, in questo caso, recano indicata l'Iva del Paese di consumo; ai fini dell'Iva italiana potrebbero recare come titolo di inapplicabilità (dell'Iva italiana) l'articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972; natura dell'operazione N7 – Iva assolta in altro Paese Ue.

La fattura in questione deve essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

Le operazioni in regime speciale restano fuori dei registri Iva ordinari, della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) e della dichiarazione Iva ordinaria.

Adottando la soluzione in questione e svolgendo solo operazioni con l'estero in regime speciale OSS, a tale venditore NON è però consentito:

- Acquistare beni e servizi con la dichiarazione d'intento;
- Avvalersi delle richieste di rimborso trimestrale Iva.

Ove tale soggetto svolgesse altre operazioni con l'estero in regime ordinario (ad esempio, operazioni B2B non imponibili articoli 8/1/a-b e articolo 41/1/a), in virtù di tali ultime operazioni, nel rispetto delle regole previste, può potersi avvalersi dei benefici in questione.

L'Agenzia delle Entrate con **Risposta a interpello n. 493 del 5 ottobre 2022** ha confermato la correttezza di tale interpretazione.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

**RISPOSTA A INTERPELLO n. 493 del 5 ottobre 2022**

(.....)

La Società evidenzia, inoltre, di aver effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla **qualifica di esportatore abituale** e che il plafond disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato.

(....)

Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### Soluzione di cui al punto 2) – regime speciale OSS + regime ordinario:

Il venditore italiano che si avvale della soluzione in argomento deve:

- **Svolgere le procedure previste dal regime speciale OSS emettendo obbligatoriamente le fatture attive recanti indicata l'Iva del Paese di consumo;** ai fini dell'Iva italiana, riguardo alla norma di inapplicabilità dell'imposta, alla luce della risposta a interpello, è da ritenere che sia opportuno indicare entrambe le norme:
  - Regime speciale articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972;
  - Operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993;Natura dell'operazione: N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie.  
Così facendo, dovrebbe venire meno anche il dubbio riguardo all'imposta di bollo: NO imposta di bollo, trattandosi di operazione non imponibile.
- **Svolgere anche le procedure previste per il regime ordinario;**
  - Annotando le fatture nel registro delle fatture emesse;
  - Inserendo le fatture attive in questione nelle liquidazioni periodiche Iva, nella comunicazione delle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione Iva ordinaria annuale;
  - Trasmettendo le fatture attive allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### 3) Vendita dei prodotti on line

L'ERP (programma gestionale) dell'impresa di e-commerce raccoglie le informazioni necessarie per la consegna del prodotto al luogo indicato dal consumatore finale e per l'eventuale fattura emessa a seguito di richiesta del cliente o per scelta dell'impresa e-commerce.

Come esaminato nelle precedenti slide, la scelta in ordine all'emissione della fattura è strettamente collegata alla volontà dell'impresa di far concorrere le operazioni in argomento alla formazione del plafond (per l'acquisto di beni e servizi in base a dichiarazione d'intento) e alla formazione degli ammontari necessari per potersi avvalere delle richieste di rimborso Iva (articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972).

**Nel caso in cui l'impresa NON sia interessata a beneficiare del plafond e delle richieste di rimborso dell'Iva, essa può limitarsi a emettere fattura nell'ambito del regime speciale OSS, a richiesta del cliente o in via volontaria.**

In tale situazione é da ritenere che la stessa:

- debba essere emessa nell'ambito del regime speciale OSS. Le fatture emesse nell'ambito di tale regime sono espressamente previste dall'articolo 63 Quater del Regolamento n. 282/2011 (riportato in precedenti slide), in tema di documentazione da tenere al fine di dimostrare la correttezza dei comportamenti adottati;
- NON entri nella dichiarazione Iva ordinaria;
- **debba recare indicata l'aliquota e l'Iva del Paese di consumo;**
- quale norma di inapplicabilità dell'Iva italiana debba indicare l'articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972; natura operazione: N7 - IVA assolta in altro stato UE. (1)

**Nota (1): non sembra, infatti, corretto indicare come codice natura N3.2 su fatture che non entrano nella gestione ordinaria dell'iva. In questo senso sembra deporre la Risposta dell'Agenzia delle Entrate riportata nella successiva slide.**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

**Risposte Agenzia Entrate Videoforum Italia Oggi 25.1.2022**

**9. FATTURAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE.**

*Secondo la risposta ad interpello n. [802](#) del 9 dicembre 2021, le vendite intracomunitarie a distanza di beni inviati dall'Italia verso altri Stati membri, soggette ad Iva nel paese di arrivo, essendo qualificate in Italia operazioni "non imponibili" **concorrono all'agevolazione per gli esportatori abituali ed al presupposto per il rimborso del credito annuale o infrannuale, anche se effettuate da soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS-UE, a condizione che siano fatturate, contabilizzate e riportate nella dichiarazione annuale. Si chiede di sapere se nell'eventualità in cui, per tali operazioni, venga emessa fattura elettronica via Sdi, debba essere indicato quale codice natura "N.7" oppure "N3.2".***

*Si ritiene che per la fattispecie indicata nella fattura elettronica via Sdi debba essere valorizzata la natura "N3.2"*

**OSSERVAZIONE:** Di conseguenza, se la fattura emessa NON entra a far parte della gestione ordinaria dell'Iva (e resti confinata nella sola gestione speciale OSS), è da ritenere corretto indicare come natura dell'operazione: N7.



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

**FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021**

### Domanda

Come si predispone una **fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano** tramite la procedura disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

### Risposta

L'operatore IVA italiano **può scegliere** di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una **fattura elettronica**.

**NB: Nella FAQ si parla di fattura elettronica. In realtà, in tale ambito, viene emessa fattura cartacea o in PDF (su richiesta del cliente o per scelta aziendale); il formato XML serve a trasmettere allo SDI i dati di tale fattura.**

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

#### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

**La fattura elettronica** predisposta deve riportare:

- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri “XXXXXXX”
- nella sezione 1.4.1.1 “**IdFiscaleIVA**” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
  - nel campo 1.4.1.1.1 “**IdPaese**” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  - nel campo 1.4.1.1.2 “**IdCodice**” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare **anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”**.

Infine, per indicare in fattura **l'indirizzo estero del cliente** bisognerà selezionare la **nazione di appartenenza** (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il **campo CAP** andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### FATTURAZIONE ATTIVA PER LE IMPRESE IN REGIME OSS

**Riguardo alla fatturazione attiva (nell'ambito dei regimi speciali), la Relazione ministeriale alla bozza del Decreto Legislativo afferma che:**

- per ridurre gli oneri per le imprese che si avvalgono del regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie (OSS-UE) **è stato valutato opportuno eliminare l'obbligo di emettere fattura per le operazioni effettuate nell'ambito del regime;**
- atteso che il rispetto delle regole di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è stato valutato molto gravoso, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, è stato fissato il criterio per cui, **nel caso in cui sia emessa fattura, le norme in materia di fatturazione devono essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali;**

**NB: L'impresa italiana potrebbe decidere di emettere comunque la fattura e ciò anche al fine di gestire in modo più semplice la restituzione dei beni a seguito di recesso da parte del cliente.**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### ALTRI ADEMPIMENTI

- **Trasmissione della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX o suo inserimento nell'esterometro** (tale ultima soluzione era ancora possibile per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022);

#### AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA FAQ DEL 20 GENNAIO 2022

Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'esterometro?

Sì. L'emissione di fattura verso privati stranieri comporta l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (1) i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Nota (1): Termine prorogato al 30 giugno 2022.

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia



Chi siamo

Publicazioni ed Eventi

Servizi digitali

Laboratori chimici

Oltre Frontiera

Videoprocessi ADM



Le attività

Accise

Dogane

Monopoli

SERVIZI DIGITALI



INTRASTAT

Riferimenti Normativi sull'Intrastat

Decreto 27 Ottobre 2000 - GU n° 261 del 8 Novembre 2000

Circolare n° 69/D del 3 Dicembre 2000

Pacchetto IVA 2010

Circolare n° 230/D del 13 Dicembre 2000

Mailing List Intrastat

Software

Home / Servizi digitali / Intrastat / Riferimenti Normativi sull'Intrastat / Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 – nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2022

## Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 – nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2022

[Determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 - pdf](#)

[Allegato 1 - Modello Intra -1 - pdf](#)

[Allegato 2 - Modello Intra -1 Bis - pdf](#)

[Allegato 3 - Modello Intra - 1 Ter - pdf](#)

[Allegato 4 - Modello Intra - 1 Quater - pdf](#)

[Allegato 5 - Modello Intra - 1 Quinquies - pdf](#)

[Allegato 6 - Modello Intra -2 - pdf](#)

[Allegato 7 - Modello Intra -2 Bis - pdf](#)

[Allegato 8 - Modello Intra - 2 Ter - pdf](#)

[Allegato 9 - Modello Intra - 2 Quater - pdf](#)

[Allegato 10 - Modello Intra - 2 Quinquies - pdf](#)

[Allegato 11 - Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi - pdf](#)

[Allegato 12 - Specifiche tecniche e tracciati record degli elenchi riepilogativi - pdf](#)

[Allegato 13 - Modello Intra - 1 Sexies - pdf](#)

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

**Tabella B**

#### NATURA DELLA TRANSAZIONE

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	

**N1.** Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'

**N2.** La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia



#### 7.8.4 INTRASTAT

Per le cessioni e prestazioni in regime OSS non dovrebbe sussistere l'obbligo di presentazione degli INTRASTAT. Infatti, secondo la regola generale, le operazioni effettuate verso privati consumatori non sono soggette agli obblighi di *listing*<sup>94</sup>.

In dottrina, tuttavia, è stato sostenuto che tale obbligo potrebbe comunque sussistere quando per la medesima operazione viene emessa fattura su base volontaria<sup>95</sup>.

In senso contrario si è espressa, invece, Assosoftware, ritenendo che dovrebbe prevalere la regola generale che esonera dagli INTRASTAT la generalità delle operazioni intracomunitarie B2C<sup>96</sup>.

<sup>94</sup> Si veda l'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 22.2.2010. Con circ. Agenzia Entrate 21.6.2010 n. 36, § 12, era stato poi espressamente chiarito che "le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat".

<sup>95</sup> Sirri M., Balzanelli M. "E-commerce, con emissione di fattura l'Intrastat conviene", *Il Sole - 24 Ore*, 21.8.2021, p. 18.

<sup>96</sup> Cfr. FAQ Assosoftware 8.3.2022

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

#### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

- **Trasmissione del Modello Intra 1-bis**: tenuto conto della necessità di raccogliere le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche degli scambi con l'estero, in una prima fase si riteneva che tale adempimento venisse mantenuto (eventualmente ai soli fini statistici).
- In base alla **Determinazione n. 493869 dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2021**, con la quale, con effetto dal 1° gennaio 2022, è stata attuata riformulazione delle Istruzioni alla compilazione dei modelli Intra, sembrerebbe che per le vendite a distanza tale adempimento NON sia previsto.
- In questo senso depone la Risposta FAQ di ASSOSOFTWARE, riportata nella successiva slide.
- NON tutti i Paesi Ue sono allineati sul tema. Ad esempio, le Dogane francesi prevedono l'obbligo del modello Intra per i venditori on line.



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

## **MONITOR FATTURA ELETTRONICA ASSOSOFTWARE**

**Aggiornamenti di Venerdì 22 ottobre 2021**

### **Operazioni OSS/IOSS**

#### **DOMANDA**

Considerato l'avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1 luglio 2021, si chiede come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica.

Si chiede inoltre se tali operazioni dovranno essere inserite nella Comunicazioni Operazioni Transfrontaliere (i.e. esterometro), ovvero nel Modello Intrastat. Si chiede infine se tali operazioni dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo.

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### RISPOSTA

Come è noto dal 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza di beni (One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop - IOSS), all'interno della Comunità Europea.

Tali regimi sono stati previsti per agevolare l'operatore nell'assolvimento dell'imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all'apertura di una posizione IVA nel Paese stesso. Infatti, i soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi dovranno semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l'estero e assolvere all'imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione. L'adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d'affari.

Ciò premesso, **in merito alla compilazione della Fattura elettronica**, il suggerimento è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l'art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).

Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l'IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare, nel campo imponibile di un altro rigo, l'iva unionale utilizzando il **codice natura N2.2**. Usare altre Nature per l'imponibile, diverse da N7, a nostro avviso sarebbe fuori luogo, oltretutto rischioso per gli effetti automatici che si potrebbero avere sui registri IVA e LIPE precompilati

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

In merito alla trasmissione dell' Esterometro (che tra l'altro sarà soppresso dal 2022) e degli **elenchi Intrastat**, si ritiene che le vendite a distanza transfrontaliere non ricadano tra le operazioni da comunicare.

Come sopra esposto, infatti, si tratta di operazioni per le quali non è previsto alcun obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Inoltre, laddove la fattura sia emessa facoltativamente potrebbe sorgere l'obbligo della trasmissione dei dati che, tuttavia, sarebbe automaticamente assolto dalla fattura elettronica medesima.

Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, invece, sebbene negli ultimi anni siano stati oggetto di profonde rivisitazioni, rispondono all'obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, pertanto, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo. In conclusione, considerato lo spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l'esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, l'indicazione data agli associati è quella di indirizzare i software per la non compilazione di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che sia emessa, o meno, la fattura (che rimane facoltativa).

Per quanto riguarda l'eventuale **applicazione dell'imposta di bollo**, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l'assoggettamento. Anche in questo, laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita o l'eventuale codifica ad hoc che, si auspica, venga introdotta, dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell'imposta di bollo virtuale. In un'ottica di semplificazione e di riduzione gli aggravii a carico degli operatori, infatti, si ritiene preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni, pertanto, l'augurio è che sia confermata l'indicazione di non applicare l'imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.

Ovviamente i suggerimenti dell'Associazione non sono vincolanti ma hanno l'obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

**Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

## **QUESITO**

La nostra società riguardo alle proprie vendite on line paga una **commissione a paypal (sede Lussemburghese)**, attualmente pari a circa il 2,7% del prezzo.

Ci si chiede quale debba essere il trattamento Iva di tale commissione.

## **RISPOSTA**

Poiché PAYPAL è una società avente sede in un Paese Ue, la Vostra società a fronte di tale commissione deve numerare e integrare la fattura estera per operazione esente articolo 10, n. 1, del Dpr n. 633/1972 e deve provvedere alla sua annotazione nel registro fatture emesse e nel registro acquisti.

I dati della stessa devono essere trasmessi allo SDI con il documento TD17 (Cfr. la Risposta a interpello n. 91/2020, riguardante il caso delle commissioni POS, ma applicabile anche alle commissioni in argomento).

Trattandosi di un servizio esente nel Paese del committente NON è obbligatorio trasmettere il modello Intra servizi.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 1

## SERVIZI ESCLUSI DA SEGNALAZIONE

### SERVIZI ESENTI O NON IMPONIBILI NEL PAESE DEL COMMITTENTE

**1. Come è possibile accertare che, per una determinata prestazione di servizio, l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, in modo da non includere tale operazione negli elenchi riepilogativi?**

L'art. 50, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 dello stesso anno, stabilisce, in conformità all'art. 262, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE, che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. In senso conforme si esprime l'art. 5, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010

Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l'IVA nel Paese di stabilimento del committente.

**Il committente stabilito in Italia** deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il **regime di non imponibilità o il regime di esenzione**: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Nell'ipotesi in cui, invece, **il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro**, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.

**Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede** nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando **ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente** in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

**Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento.**

Inoltre, **in mancanza di tale dichiarazione**, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.(...)”

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Risposta a interpello n. 91 dell'11 marzo 2020

**OGGETTO:** IVA -Commissioni pos addebitate da società britannica – esterometro

(...)

Se ne deduce quindi una sostanziale assimilazione di questa tassa alle *fee* pagate per i servizi di pagamento di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva 112/2006/CE, ai sensi del quale sono esenti da IVA *"le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti"*.

Ai fini IVA, questo servizio è territorialmente rilevante in Italia in quanto reso a un committente (*i.e.* l'Istante), soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato [cfr. articolo 7-*ter* comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in seguito "Decreto IVA"].

Ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), che in questo caso - essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE (1)- avviene integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento.

(...)

Nota (1): al tempo della risposta il Regno Unito faceva ancora parte dell'Unione Europea; a partire dal 1° gennaio 2021 esso è uscito dall'ambito Ue.

In relazione alle fatture in argomento occorre quindi svolgere la procedura di *reverse charge* di cui all'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### 4) Gestione degli eventuali resi a seguito di recesso

Occorre distinguere tra due situazioni:

- se l'impresa italiana ha emesso fattura (con indicazione dell'Iva del Paese di consumo), essa provvede ad emettere nota credito (con indicazione dell'Iva del Paese di consumo) e la annota (con il segno meno) nel Registro OSS (o in apposito registro Note credito OSS); se si tratta di impresa che ha adottato la soluzione di gestire le operazioni OSS anche in contabilità Iva, ai fini dell'Iva italiana, deve emettere la nota credito come operazione non imponibile articolo 41/1/b del DL n. 331/1993, natura operazione N3.2. Naturalmente su tale Nota credito occorre indicare anche l'Iva del Paese di consumo;
- se l'impresa italiana NON ha emesso fattura annota l'importo del reso con segno negativo nel registro dei corrispettivi OSS;

#### 5) Trasmissione della dichiarazione trimestrale OSS (e pagamento dell'Iva a debito): entro la fine del mese solare successivo al trimestre solare di riferimento

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

**Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

**Dichiarazione trimestrale OSS**



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL TAXATION  
AND CUSTOMS UNION  
Indirect Taxation and Tax administration  
VAT  
Brussels, March 2021

# **Guide to the VAT One Stop Shop**

**(applicable from 1 July 2021)**



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

## CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE OSS – ALLEGATO 3 - UNION SCHEME (COLONNA C)

### PARTE 1 – Informazioni di carattere generale

**Numero di riferimento unico** della dichiarazione trimestrale OSS attribuito dal Paese di identificazione dell'impresa (composto da: codice Paese + n. identificativo Iva + trimestre di riferimento).

1. Numero identificativo Iva dell'impresa
2. Trimestre di riferimento
  - 2.1 Data iniziale e data finale del trimestre di riferimento
3. Valuta

**PARTE 2 – Per ogni Paese membro di consumo dove è dovuta l'Iva** (in pratica, **la Parte 2 deve essere ripetuta per ogni Paese membro di consumo**)

2(a) **SERVIZI** (intracomunitari) forniti a partire dal Paese membro di identificazione e da stabili organizzazioni poste fuori dell'Unione Europea

2(b) **BENI** spediti o trasportati dal Paese membro di identificazione (al Paese membro di consumo): vendite a distanza intracomunitarie.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

**Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

4. **Codice del Paese membro di consumo**
5. Aliquota Iva ordinaria del Paese di consumo
6. Aliquota Iva ridotta del Paese di consumo
7. Base imponibile delle vendite con Iva ordinaria
8. Ammontare dell'Iva ad aliquota ordinaria
9. Base imponibile delle vendite con Iva ridotta
10. Ammontare dell'Iva ad aliquota ridotta
11. **Totale Iva dovuta** riguardo alle prestazioni di servizi dichiarate nella sezione 2(a) e per le vendite di beni dichiarate nella parte 2(b)
  - 2(c) – **SERVIZI** (intracomunitari) forniti a partire da stabili organizzazioni ubicate in Paesi membri diversi dal Paese di identificazione
  - 2(d) – **BENI** forniti con spedizione o trasporto da Paesi membri diversi dal Paese di identificazione (al Paese membro di consumo): vendite a distanza intracomunitarie.

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

#### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

12. **Codice del Paese membro di consumo**

13. Aliquota Iva ordinaria del Paese di consumo

14. Aliquota Iva ridotta del Paese di consumo

15. **Numero identificativo Iva**, o se non disponibile (l'assenza del numero identificativo Iva dovrebbe essere un caso eccezionale), numero di riferimento fiscale, compreso il codice Paese:

- Della stabile organizzazione dalla quale sono eseguite le forniture di servizi, o
- Della stabile organizzazione dalla quale i beni sono spediti o trasportati.

Nel caso di vendite di beni eseguite ai sensi dell'articolo 14—bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE e l'impresa NON possiede un numero identificativo Iva o un numero di riferimento fiscale nel Paese membro dal quale inizia la spedizione o il trasporto, occorre indicare il codice del Paese membro.

16. Base imponibile delle vendite con Iva ordinaria

17. Ammontare dell'Iva ad aliquota ordinaria

18. Base imponibile delle vendite con Iva ridotta

19. Ammontare dell'Iva ad aliquota ridotta

20. **Ammontare totale dell'Iva dovuta** per le forniture di servizi dichiarate nella sezione 2c e delle forniture di beni dichiarate nella sezione 2d

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

**Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

2 (e) – Totale generale:

- Delle forniture di beni e servizi dal Paese di identificazione;
- Delle forniture di beni da un altro Paese membro
- E di servizi da parte di tutte le stabili organizzazioni NON localizzate nello Stato membro di identificazione.

21. **Totale Iva dovuta** (casella 11 + casella 20)

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

### **PARTE 3 – Per ogni Paese membro di consumo per il quale viene eseguita una **correzione Iva****

22. Periodo fiscale oggetto di rettifica

23. Codice Paese dello Stato di consumo

24. Totale Iva risultante dalla correzione delle forniture

### **PARTE 4 – Saldo dell'Iva dovuta per ogni Stato membro di consumo**

25. Totale Iva dovuta comprensiva delle correzioni di precedenti dichiarazioni trimestrali

### **PARTE 5 – Totale Iva dovuta per l'insieme dei Paesi membri**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

#### Dichiarazione trimestrale OSS - ESEMPIO



#### Dichiarazione IVA - Regime Oss-Ue

##### Dati identificativi

Identificativo IVA: |  
Denominazione:-  
Anno: 2021  
Periodo: 3°(lug-sett)  
Protocollo dichiarazione: IT

#### Forniture dallo Stato membro di identificazione

Tipo di fornitura	Stato di consumo	Tipologia aliquota	Aliquota IVA (%)	imponibile IVA (€)	IVA (€)
BENI	FRANCIA	STANDARD	20,00	339,37	67,88
BENI	FRANCIA	RIDOTTO	10,00	25,55	2,55
BENI	FRANCIA	RIDOTTO	5,50	650,24	35,76
BENI	GERMANIA	STANDARD	19,00	252,28	47,93
BENI	GERMANIA	RIDOTTO	7,00	339,63	23,78
BENI	PORTOGALLO	STANDARD	23,00	70,00	16,10
BENI	ROMANIA	STANDARD	19,00	37,18	7,07
BENI	ROMANIA	RIDOTTO	9,00	217,43	19,57
BENI	SLOVACCHIA	STANDARD	20,00	293,15	58,63
BENI	AUSTRIA	STANDARD	20,00	29,12	5,83
BENI	AUSTRIA	RIDOTTO	10,00	46,36	4,64
BENI	AUSTRIA	RIDOTTO	13,00	15,31	1,99
BENI	SVEZIA	STANDARD	25,00	81,72	20,43
BENI	SVEZIA	RIDOTTO	12,00	328,29	39,39
BENI	BELGIO	RIDOTTO	6,00	553,21	33,20
BENI	BELGIO	STANDARD	21,00	179,86	37,74
BENI	ESTONIA	STANDARD	20,00	124,59	24,91

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

### Dichiarazione trimestrale OSS - ESEMPIO

Totale IVA dichiarata per i servizi forniti dallo Stato membro di identificazione (€): 0,00

Totale IVA dichiarata per le cessioni di beni forniti dallo Stato membro di identificazione (€): 447,40

#### **Totale Dichiarazione IVA**

Totale IVA dichiarata per le prestazioni di servizi e cessioni di beni verso gli Stati membri di consumo (€): 447,40

#### **Saldo IVA dovuta per ogni Stato membro di consumo**

Stato di consumo: FRANCIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 106,19
Stato di consumo: GERMANIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 71,71
Stato di consumo: PORTOGALLO	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 16,10
Stato di consumo: ROMANIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 26,64
Stato di consumo: SLOVACCHIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 58,63
Stato di consumo: AUSTRIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 12,46
Stato di consumo: SVEZIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 59,82
Stato di consumo: BELGIO	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 70,94
Stato di consumo: ESTONIA	Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 24,91

#### **Totale IVA dovuta**

Totale IVA dovuta agli Stati membri di consumo (€): 447,40

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

### Dichiarazione trimestrale OSS – ESEMPIO DI REGISTRO OSS

											30/09/2021 14:55		
Liquidazione IVA OSS - III trimestre 2021											Valori espressi in: €		
Codice	Descrizione	Data	Numero	Data Document	Cliente	Iso Cli.	Iso SEDE	Imponibile	Imposta	Totale	% IVA	Cod. IVA	Descrizione IVA
COROSS	Corrispettivi OSS	03/07/2021	000001OS21	03/07/2021		DE	DE	35,37	2,48	37,85	7,00	DE7	7% Germania
		03/07/2021	000001OS21	03/07/2021		DE	DE	18,91	3,59	22,50	19,00	DE19	19% Germania
		04/07/2021	000002OS21	04/07/2021		BE	BE	163,71	9,82	173,53	6,00	BE6	6% Belgio
		04/07/2021	000002OS21	04/07/2021		BE	BE	25,54	5,36	30,90	21,00	BE21	21% Belgio
		04/07/2021	000003OS21	04/07/2021		FR	FR	44,55	2,45	47,00	5,50	FR55	5,5% Francia
		04/07/2021	000003OS21	04/07/2021		FR	FR	22,92	4,58	27,50	20,00	FR20	20% Francia
		04/07/2021	000004OS21	04/07/2021		FR	FR	119,24	6,56	125,80	5,50	FR55	5,5% Francia
		04/07/2021	000004OS21	04/07/2021		FR	FR	22,92	4,58	27,50	20,00	FR20	20% Francia
		04/07/2021	000005OS21	04/07/2021		FR	FR	107,87	21,58	129,45	20,00	FR20	20% Francia
		04/07/2021	000005OS21	04/07/2021		FR	FR	61,71	3,39	65,10	5,50	FR55	5,5% Francia
		07/07/2021	000006OS21	07/07/2021		IT	DE	36,92	2,58	39,50	7,00	DE7	7% Germania
		07/07/2021	000006OS21	07/07/2021		IT	DE	23,11	4,39	27,50	19,00	DE19	19% Germania
		07/07/2021	000007OS21	07/07/2021		NL	NL	143,31	30,09	173,40	21,00	NL21	21% Paesi Bassi
		14/07/2021	000008OS21	14/07/2021		FR	FR	25,55	2,55	28,10	10,00	FR10	10% Francia
		14/07/2021	000008OS21	14/07/2021		FR	FR	24,37	4,88	29,25	20,00	FR20	20% Francia
		16/07/2021	000009OS21	16/07/2021		FR	FR	19,53	1,07	20,60	5,50	FR55	5,5% Francia
		16/07/2021	000009OS21	16/07/2021		FR	FR	6,58	1,32	7,90	20,00	FR20	20% Francia
		16/07/2021	000010OS21	16/07/2021		FR	FR	0,83	0,17	1,00	20,00	FR20	20% Francia
		19/07/2021	000011OS21	19/07/2021		FR	FR	85,31	4,69	90,00	5,50	FR55	5,5% Francia
		19/07/2021	000011OS21	19/07/2021		FR	FR	16,25	3,25	19,50	20,00	FR20	20% Francia
		20/07/2021	000012OS21	20/07/2021		BE	BE	36,70	2,20	38,90	6,00	BE6	6% Belgio
		20/07/2021	000012OS21	20/07/2021		BE	BE	14,88	3,12	18,00	21,00	BE21	21% Belgio
		28/07/2021	000013OS21	28/07/2021		NL	NL	-143,31	-30,09	-173,40	21,00	NL21	21% Paesi Bassi
		28/07/2021	000014OS21	28/07/2021		BE	BE	95,09	5,71	100,80	6,00	BE6	6% Belgio
		28/07/2021	000014OS21	28/07/2021		BE	BE	42,07	8,83	50,90	21,00	BE21	21% Belgio
		11/08/2021	000015OS21	11/08/2021		BE	BE	22,92	1,38	24,30	6,00	BE6	6% Belgio
		11/08/2021	000015OS21	11/08/2021		BE	BE	14,88	3,12	18,00	21,00	BE21	21% Belgio
		14/08/2021	000016OS21	14/08/2021		FR	FR	158,96	8,74	167,70	5,50	FR55	5,5% Francia
		14/08/2021	000016OS21	14/08/2021		FR	FR	41,58	8,32	49,90	20,00	FR20	20% Francia
		16/08/2021	000017OS21	16/08/2021		FR	FR	22,56	1,24	23,80	5,50	FR55	5,5% Francia
16/08/2021	000017OS21	16/08/2021		FR	FR	16,25	3,25	19,50	20,00	FR20	20% Francia		
21/08/2021	000018OS21	21/08/2021		BE	BE	46,49	2,79	49,28	6,00	BE6	6% Belgio		
21/08/2021	000018OS21	21/08/2021		BE	BE	14,88	3,12	18,00	21,00	BE21	21% Belgio		
21/08/2021	000019OS21	21/08/2021		BE	BE	73,87	4,43	78,30	6,00	BE6	6% Belgio		
21/08/2021	000019OS21	21/08/2021		BE	BE	25,54	5,36	30,90	21,00	BE21	21% Belgio		
22/08/2021	000020OS21	22/08/2021		DE	DE	85,79	6,01	91,80	7,00	DE7	7% Germania		



VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – ESEMPIO DI REGISTRO OSS

Codice	Descrizione	Data	Numero	Data Document	Cliente	Iso Cli.	Iso SEDE	Imponibile	Imposta	Totale	% IVA	Cod. IVA	Descrizione IVA
AT	Austria							29,12	5,83	34,95	20,00		
BE	Belgio							179,86	37,74	217,60	21,00		
BE	Belgio							553,21	33,20	586,41	6,00		
DE	Germania							252,28	47,93	300,21	19,00		
DE	Germania							339,63	23,78	363,41	7,00		
EE	Estonia							124,59	24,91	149,50	20,00		
FR	Francia							25,55	2,55	28,10	10,00		
FR	Francia							339,37	67,88	407,25	20,00		
FR	Francia							650,24	35,76	686,00	5,50		
NL	Olanda							0,00	0,00	0,00	21,00		
PT	Portogallo							70,00	16,10	86,10	23,00		
RO	Romania							37,18	7,07	44,25	19,00		
RO	Romania							217,43	19,57	237,00	9,00		
SE	Svezia							328,29	39,39	367,68	12,00		
SE	Svezia							81,72	20,43	102,15	25,00		
SK	Repubblica Slovacca							293,15	58,63	351,78	20,00		
	<i>Totale</i>							<b>3.583,29</b>	<b>447,40</b>	<b>4.030,69</b>			

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – versamento dell'Iva OSS

**6) Versamento dell'Iva OSS:** entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento, occorre procedere al versamento dell'Iva all'Agenzia delle Entrate italiana; **il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dall'impresa italiana tramite il Portale OSS, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore.** Accedendo al Portale OSS è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l'importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l'addebito (tipo RID) dell'Iva dovuta.

## **ULTERIORI ASPETTI**

- **Le dichiarazioni trimestrali OSS e l'Iva versata vengono acquisite dallo Stato membro di identificazione e sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.**
- **Eventuali rettifiche** della dichiarazione Iva OSS presentata devono essere eseguite nelle dichiarazioni successive entro 3 anni.
- Occorre tenere agli atti per il periodo di 10 anni la **documentazione** delle operazioni effettuate nell'ambito del regime speciale OSS.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

**Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

Dichiarazione trimestrale OSS – Dichiarazione annuale ordinaria

**Dichiarazione trimestrale OSS**

In tale dichiarazione vengono indicate:

- le vendite a distanza intracomunitarie (poste in essere nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue);
- le rettifiche relative a dichiarazioni trimestrali OSS presentate per i trimestri precedenti (le rettifiche principali sono da ascrivere ai resi generati dall'attivazione della clausola di recesso);

**Dichiarazione Iva annuale ordinaria (nell'ipotesi di contribuente che si avvale in modo completo della semplificazione prevista per il regime speciale OSS)**

In tale dichiarazione vengono indicate le operazioni attive e passive NON indicate nella dichiarazione trimestrale OSS:

- le vendite interne all'Italia (poste in essere nei confronti di operatori economici e di consumatori finali italiani);
- le cessioni intracomunitarie ordinarie B2B, le cessioni all'esportazione, le cessioni interne, etc.
- gli acquisti e le importazioni di beni;
- gli acquisti di servizi,
- Etc.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

## **VENDITA DI BENI ESENTI DA IVA O CON ALIQUOTA ZERO NEL PAESE UE DI DESTINAZIONE**

Nel caso di vendita a distanza di **beni esenti dall'Iva nel Paese di consumo (o ad aliquota zero)**, la stessa NON deve essere inserita nella dichiarazione OSS.

Nella GUIDA OSS, p. 39, viene affermato che:

In addition, supplies that are exempt in a Member State of consumption, must not be included in the One Stop Shop return. This is valid for all exempt supplies, irrespective of whether or not the supplier is entitled to deduct input VAT. Supplies to which a so-called zero rate is applied lead to the same result as exempt supplies with the right of input VAT deduction and are therefore not included in the One Stop Shop return either.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

## **RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA EVENTUALMENTE SUBITA NEL PAESE DI CONSUMO**

Nel caso in cui l'impresa venditrice on line subisca dell'Iva nei Paesi di consumo tale Iva **NON può essere compensata con Iva OSS**, ma può essere chiesta a rimborso con le procedure previste dalla **Direttiva 2008/9/CE** (per le imprese di Paese Ue) e dalla Direttiva 1986/560/CEE (per le imprese di Paese extra Ue).

Nella Guida OSS viene affermato che:

9. *Can a taxable person offset VAT on business expenses incurred in the Member State of consumption in his One Stop Shop VAT return?*

No. VAT on business expenses incurred in the Member State of consumption cannot be offset against supplies declared in the One Stop Shop VAT return. Those expenses must be claimed via the Electronic VAT Refund Mechanism (under Council Directive 2008/9/EC) or under the procedure governed by the 13<sup>th</sup> VAT Directive (Council Directive 86/560/EEC) or via the domestic VAT return should the taxable person be registered (but not established) in the Member State of consumption.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

**Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

## **DICHIARAZIONE TRIMESTRALE OSS IN ASSENZA DI OPERAZIONI**

Nel caso in cui in un trimestre NON vengano poste in essere operazioni rilevanti ai fini della dichiarazione OSS (né operazioni attive, né rettifiche), la dichiarazione deve essere presentata comunque.

Nella Guida OSS viene affermato che:

### **10. What if no supplies are made in any Member State of consumption in a particular return period?**

If a taxable person makes no One Stop Shop supplies whatsoever throughout the EU in a return period and has no corrections to make to previous VAT returns, he is required to submit a 'nil return'.

A "nil return" means in practice the following:

The taxable person (or the intermediary on his behalf) is required to fill in his individual VAT identification number allocated by the Member State of identification, the tax period, the total VAT amount due (= zero) and the total VAT amount resulting from corrections of previously submitted returns (= zero).

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

## **RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE OSS**

Nel caso in cui l'impresa italiana **ritardi** nella trasmissione della **dichiarazione trimestrale OSS**, l'Agenzia delle Entrate italiana, nel decimo giorno successivo alla scadenza invia alla stessa, per via elettronica, un **messaggio di sollecito** («reminder»); **i solleciti successivi** saranno inoltrati dal Paese di consumo.

**Eventuali sanzioni e interessi** saranno applicate dal Paese di consumo.

Nel caso in cui tale impresa riceva solleciti per tre trimestri successivi e NON presenti la dichiarazione trimestrale OSS nei 10 giorni successivi, essa verrà esclusa dal regime speciale;

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con utilizzo di deposito logistico in altro Paese Ue

## PROCEDURA DI VENDITA ON LINE A MEZZO DI DEPOSITO LOGISTICO IN ALTRO PAESE UE

L'impresa italiana che intenda vendere a distanza anche tramite depositi logistici localizzati in altri paesi Ue deve svolgere i seguenti adempimenti:

- 1) Aprire la posizione Iva nel Paese Ue in cui è ubicato il deposito logistico;  
tempo tecnico da 4 a 8 settimane;
- 2) Stipulare il contratto di deposito con l'operatore logistico di riferimento;
- 3) Trasferire i prodotti dall'Italia al Paese del deposito fiscale / destinatario registrato: con emissione DDT , lettera di vettura internazionale CMR (la quale attesta l'esistenza del contratto di trasporto);



## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### Procedure operative

#### Procedura vendita on line con utilizzo di deposito logistico in altro Paese Ue

**4) Emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c del DI n. 331/1993**, al costo, dalla posizione Iva italiana (dell'impresa venditrice e-commerce) alla posizione Iva della stessa nel Paese di destinazione; trasmettere i dati della fattura allo SDI con lo stesso codice destinatario dell'impresa trasferente (Risposta dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2023);

#### **5) Al momento della vendita on line:**

- **Merce consegnata nello stesso Paese Ue del deposito logistico (vendita interna al Paese del deposito logistico)**: applicazione dell'Iva di tale Paese (meglio se a mezzo di emissione fattura tramite la posizione Iva aperta in tale Paese);
- **Merce consegnata in altro Paese Ue (vendita a distanza intracomunitaria)**: applicazione dell'Iva del Paese di consumo mediante il regime speciale OSS - posizione Iva italiana;

#### **6) Gestione dei resi a seguito di recesso:**

- **Merce consegnata nello stesso Paese Ue del deposito logistico**: gestione da parte della posizione Iva di tale Paese Ue;
- **Merce consegnata in altro Paese Ue**: gestione tramite regime speciale OSS – posizione Iva italiana.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Ulteriori aspetti operativi**

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

## INDIVIDUAZIONE DELLA CORRETTA ALIQUOTA IVA

**Sino al 30 giugno 2021**, l'impresa italiana che vendeva prodotti on line, con superamento della soglia, al fine di individuare la corretta aliquota Iva da applicare si avvaleva normalmente del **consulente estero** incaricato di gestire la posizione Iva locale. Così avviene ancora nel caso di vendita tramite deposito logistico estero.

**A partire dal 1° luglio 2021**, potendo, in genere, chiudere le posizioni Iva aperte nei vari Paesi Ue, è venuto a mancare il supporto del consulente fiscale del Paese estero, salvo specifico accordo con il consulente estero.

A tale riguardo la Commissione europea ha messo a punto una **banca dati finalizzata a consentire la corretta individuazione dell'aliquota Iva**.

L'accesso a tale banca dati può essere eseguito mediante utilizzo del seguente link:  
[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tedb/taxSearch.html](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html)

Maggiormente utile, ad avviso dello scrivente, si presenta l'utilizzo della banca dati  
**ACCESS2 MARKETS**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE


## Ulteriori aspetti operativi

## Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

The screenshot shows the 'Search Tax (Simple)' interface on the European Commission website. It includes a search bar with 'Search', 'Reset', and 'Switch to Advanced Search' buttons. Below the search bar are several filters: 'Tax Type(s)' with a dropdown menu, 'Country(ies)' with a dropdown menu, 'Situation on' with a calendar icon, 'All historical versions' with radio buttons for 'No' (selected) and 'Yes', and 'Keyword(s)' with a text input field. The page footer indicates 'v3.17.0 | Top'.

### VAT Rates in Europe

Standard Value-Added Tax (VAT) Rates in European Union Countries and the United Kingdom, as of January 2023



Sources: European Commission, "Taxes in Europe Database v3," and Richard Asquith, "VAT & GST rates 2023"

**2023 VAT Rates in Europe**
**VAT Rates Among European Union Member States and the United Kingdom, as of January 2023**

Country	Super-reduced Rate (%)	Reduced Rate (%)	Parking Rate (%)	Standard Rate (%)
Austria (AT)	–	10 / 13	13	20
Belgium (BE)	–	6 / 12	12	21
Bulgaria (BG)	–	9	–	20
Croatia (HR)	–	5 / 13	–	25
Cyprus (CY)	–	5 / 9	–	19
Czech Republic (CZ)	–	10 / 15	–	21
Denmark (DK)	–	–	–	25
Estonia (EE)	–	9	–	20
Finland (FI)	–	10 / 14	–	24
France (FR)	2.1	5.5 / 10	–	20
Germany (DE)	–	7	–	19
Greece (GR)	–	6 / 13	–	24
Hungary (HU)	–	5 / 18	–	27
Ireland (IE)	4.8	9 / 13.5	13.5	23
Italy (IT)	4	5 / 10	–	22

Latvia (LV)	–	5 / 12	–	21
Lithuania (LT)	–	5 / 9	–	21
Luxembourg (LU)	3	7	13	16
Malta (MT)	–	5 / 7	–	18
Netherlands (NL)	–	9	–	21
Poland (PL)	–	5 / 8	–	23
Portugal (PT)	–	6 / 13	13	23
Romania (RO)	–	5 / 9	–	19
Slovakia (SK)	–	10	–	20
Slovenia (SI)	–	5 / 9.5	–	22
Spain (ES)	4	10	–	21
Sweden (SE)	–	6 / 12	–	25
United Kingdom (GB)	–	5	–	20

Notes: When one of the major EU VAT directives was adopted in 1991, some EU countries were applying reduced, super-reduced, or zero rates to goods and services that were not specified by the new regulations as falling within the zero-rate or reduced-rate categories. To ease the transition to a standard rate on these goods and services, a so-called “parking rate” was permitted. Although it was intended to be phased out, some countries still apply it. Since April 2022, in order to secure the principle of equal treatment, EU countries can apply two reduced rates not lower than 5 percent to several goods and services, one super reduced rate below 5 percent and one exemption.

Source: European Union, “VAT rules and rates,” [https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index\\_en.htm#shortcut-5](https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm#shortcut-5) European Commission, “Taxes in Europe Database v3,”

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

## INDIVIDUAZIONE DELLA CORRETTA ALIQUOTA IVA MEDIANTE LA BANCA DATI ACCESS 2 MARKETS

Al fine di individuare la corretta aliquota dell'Iva, riguardo alla vendita on line di beni fisici, è consigliabile operare come segue:

- Procedere alla **corretta classificazione doganale** dei beni oggetto di vendita;
- Accedere alla banca dati comunitaria ACCESS2MARKETS (come da esempio riportato nel seguito);
- Eseguire il controllo almeno prima di presentare la dichiarazione trimestrale OSS.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

## ESEMPIO

Impresa italiana, venditrice on line, intende verificare qual'è l'aliquota dell'Iva in FINLANDIA per la vendita di olio di oliva extravergine in confezione da 1 litro, nei confronti di consumatori finali finlandesi.

[home](#) > [consultazione](#) > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizzaCriteri: 

Codice	
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
<a href="#">1509 2000</a>	- Olio extra vergine di oliva
<a href="#">1509 2000 10</a>	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri
<a href="#">1509 2000 90</a>	- - altre
<a href="#">1509 3000</a>	- Olio vergine di oliva
<a href="#">1509 3000 10</a>	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri
<a href="#">1509 3000 90</a>	- - altre
<a href="#">1509 4000 00</a>	- altri oli d'oliva vergini
<a href="#">1509 9000</a>	- altri
<a href="#">1509 9000 10</a>	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri
<a href="#">1509 9000 90</a>	- - altro

Chiudi

Indietro

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets



EN English

Business, Economy, Euro

## Access2Markets

Home

Goods ▾

Services ▾

Investment ▾

Markets ▾

Toolbox ▾

Contact

➔ Single Entry Point for Trade Barriers

## My Trade Assistant



Goods + ROSA



Services and Investment



Procurement



Restrictions imposed by Russia / Belarus

Including **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

[How to use this form](#)

[Disclaimer](#) ▾

Product name or HS code

1509200010

Country from

Italy

Country to

Finland

Search >



# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

### Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

## Banca dati Access2Markets

### Intra EU trade

### Results for product code 1509.20.0010 from Italy to Finland

Product requirements 

Taxes

How to read the results

### Taxes

latest update: 24 July 2023

 [How to read the results](#)

Tax type	Standard rate	See more
Excise Tax (EXC)	-	<a href="#">Finland</a> - <a href="#">EU</a>
Value Added Tax (VAT)	14%	<a href="#">Finland</a> - <a href="#">EU</a>

### Notes

#### VAT

A tax rate of 14% applies to products intended for human and animal consumption and to products intended for use in the food industry.

A tax rate of 24% applies to all other products.

GUIDA ALLA VENDITA DI BENI FISICI TRAMITE INTERNET  
**Aspetti fiscali e doganali**

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI  
EXTRA UE**

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## normativa italiana

### VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI EXTRA UE

L'impresa italiana venditrice:

- Deve scegliere con quale condizione di resa INCOTERMS 2020 vendere la merce: in genere, **DAP** (merce resa nel Paese estero NON sdoganata all'arrivo) o **DDP** (merce resa nel Paese estero sdoganata all'arrivo);
- Deve verificare (esame Paese per Paese) l'esistenza di procedure specifiche previste dalla normativa del Paese di destinazione (regole specifiche sono previste, ad esempio, da Svizzera, Norvegia e Regno Unito);
- Nel caso di vendita a consumatori finali di Paesi con i quali sono in vigore accordi daziari, deve verificare se i beni venduti possono qualificarsi come beni di «**origine preferenziale comunitaria**», nel qual caso provvede ad attestare tale origine (in genere: dichiarazione in fattura);
- Deve dichiarare la merce per l'esportazione definitiva dall'Italia (operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972); in genere la dichiarazione doganale viene presentata a mezzo di uno spedizioniere doganale;
- Nel caso di vendita con resa DDP deve curare anche l'importazione nel Paese extra Ue di destinazione;
- Etc.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## normativa italiana

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

### Articolo 8 - Cessioni all'esportazione.

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

- a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;  
(....)''.

**NB: NON rileva se il cliente è un operatore economico o un consumatore finale**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE **normativa italiana**

Per quanto concerne le **condizioni di resa della merce** al cliente di Paese extra Ue, essa può, ad esempio, essere ceduta alla condizione **DDP** (“Delivered Duty Paid...” ) – abitazione del cliente.

Così operando però l’impresa venditrice assume a suo carico tutti gli oneri (trasporto, assicurazione, eventuali pratiche doganali, etc.) fino al luogo di residenza del cliente.

Naturalmente, è possibile prevedere **clausole meno impegnative per la società italiana venditrice** (ad esempio, DAP – Delivered At Place, addossando, in tal modo le formalità doganali al cliente finale) (1).

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla **documentazione che è necessario approntare per poter attuare lo sdoganamento della merce nel Paese estero**:

- Eventuale certificato di origine NON preferenziale o dichiarazione in fattura;
- Eventuale modello Eur1 o **dichiarazione in fattura (origine preferenziale)**
- Nel caso di prodotti alimentari: certificati di analisi, certificati sanitari, etc.

NB (1): **occorre comunque condurre un esame preventivo Paese per Paese** (ad esempio: Svizzera, Norvegia e Regno Unito post BREXIT, presentano adempimenti specifici al riguardo).

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE  
**Esempio di fattura**

**ALFA SRL**

**13, Via Trieste – 10100 Torino (TO)**

**tel. 011 384011, 011 683751**

Codice fiscale e Numero Identificativo Iva IT .....

Torino, 16 Novembre 2023

Fattura n. 350

Spettabile

Jean Balmat

Rue du Mont Blanc, 15

Généve

(Svizzera)

Ordine n. .... del .....

Merce resa DAP - ..... Incoterms 2020

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

**Esempio di fattura**

A Vostro debito per:

• Vestito pura lana vergine	2.000,00 euro
• spese di trasporto e altre spese	200,00 euro
	-----
Totale	2.200,00 euro

“Operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972”

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. .... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..... (2).

2.200,00 euro

=====

(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

**Esempio di fattura**

ANNOTAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO FATTURE EMESSE:

Registro fatture emesse italiano:

	Totale	NI 8/1/a	FC IVA
Jean Balmat, .....	2.200,00	2.200,00	0



# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## Procedura

### Svolgimento dell' operazione:

- il cliente estero **ordina la merce**, accedendo al [sito internet](#) della società italiana venditrice, carica i propri dati identificativi, ed (eventualmente) esegue il pagamento a mezzo carta di credito;
- società italiana venditrice **emette la fattura (immediata)** nei confronti del cliente, recante la menzione "operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972" e la annota sul registro fatture emesse;
- la società italiana venditrice, a mezzo corriere o altro vettore, **predispone il collo** per l' invio della merce al consumatore finale;
- la merce viene dichiarata per l' **esportazione definitiva**, normalmente, a mezzo di spedizioniere doganale; ove si tratti di consumatore finale localizzato in Paesi con i quali l' Unione Europea ha stipulato **accordi doganali di carattere preferenziale** e la merce, alla luce di tali accordi, possa essere qualificata di **origine preferenziale comunitaria**, al fine di non gravare il prezzo finale del bene di dazio (o di ridurre l' importo di quest' ultimo), è opportuno (se vengono soddisfatte le relative condizioni) **apporre in fattura la dichiarazione prevista dall' accordo (per importi NON superiori a 6.000 euro per spedizione)** o scortare l' invio della merce con il modello EUR 1 (o il modello ATR in caso di invio in Turchia);

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## Procedura

- l'impresa italiana deve entrare in possesso della **prova di avvenuta esportazione**;
  - L'impresa italiana deve chiedere allo spedizioniere doganale **copia del DAE** – Documento Accompagnamento Esportazione, recante il numero di MRN - Movement Reference Number e deve controllare, mediante internet (sito: [www. Agenziadogane.gov.it](http://www.Agenziadogane.gov.it) ), l'esito di uscita, stampandolo e tenendolo agli atti;
  - L'impresa italiana al fine di verificare la corretta compilazione della dichiarazione dell'esportazione, è opportuno chieda allo spedizioniere doganale anche una copia dei dati indicati in dichiarazione di esportazione (in pratica, **copia del DAU** – Documento Amministrativo Unico; poiché dal 7 novembre 2023, salvo proroghe, il modello DAU cesserà dall'essere in vigore, senza essere sostituito, occorrerà chiedere allo spedizioniere doganale un documento riportante i dati indicati nella dichiarazione di esportazione);
- la merce giunge nel Paese di destinazione:
  - se la merce è stata ceduta con resa DAP: il cliente provvede a dichiarare la merce per l'importazione definitiva, pagando l'eventuale dazio e l'eventuale imposta sugli scambi prevista nel Paese estero (Iva o altra imposta sui consumi);
  - **se la merce è stata ceduta con resa DDP**, l'impresa italiana, a mezzo di spedizioniere doganale di tale Paese (o altra figura professionale prevista in tale Paese) deve provvedere a sdoganare la merce, pagando l'eventuale dazio e l'eventuale imposta sugli scambi prevista nel Paese estero (Iva o altra imposta sui consumi) e a recapitare la merce al consumatore finale.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

**PROVA AVVENUTA ESPORTAZIONE**

<http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>



MRN: 19ITQ3I3T0000001E8

The screenshot shows the website interface for the Agenzia Dogane Monopoli. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Contatti, FAQ, RSS, and a language selector. Below this is a search bar and social media icons. The main navigation menu includes L'AGENZIA, DOGANE, and MONOPOLI. Under DOGANE, there are sub-menus for L'OPERATORE ECONOMICO and IL CITTADINO. The current page is titled "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)". A sidebar on the left lists various services and projects under "L'operatore economico". The main content area contains a breadcrumb trail, a title, a brief description of the service, and a form to enter the MRN. The MRN "19ITQ3I3T0000001E8" is already entered in the form field. A "PROCEDI" button is located at the bottom right of the form area.

Home | Contatti | FAQ | RSS | Area Riservata

Seguici su:

Cerca:  VAI

**L'AGENZIA** **DOGANE** **MONOPOLI**

- L'OPERATORE ECONOMICO
- IL CITTADINO

**L'operatore economico**

- Servizi online
- Accise
- AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione**
  - AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
  - I progetti di AIDA**
    - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
    - Norme
    - Nuovo Codice Doganale UCC
  - Atti amministrativi generali

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione](#) - [I progetti di AIDA - AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

## Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number (MRN)\*:

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## PROVA AVVENUTA ESPORTAZIONE

<http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>

The screenshot shows the website of the Agenzia Dogane Monopoli. The header includes the agency logo, navigation links (Home, Contatti, FAQ, RSS, Area Riservata), and social media icons. The main navigation bar highlights 'DOGANE' and 'MONOPOLI'. The search results section displays the breadcrumb path: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number). The search criteria are: MRN: 19ITQ3I3T0000001E8. The results show the office of exportation as IT311102 - TORINO and the effective exit office as IT279100 - MALPENSA. The exit is concluded on 16/11/2023. A link to return to the search page is provided at the bottom.

Home | Contatti | FAQ | RSS | Area Riservata

Seguici su:

Cerca:  VAI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

DOGANE

MONOPOLI

L'OPERATORE ECONOMICO

IL CITTADINO

L'operatore economico

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 19ITQ3I3T0000001E8

Ufficio di esportazione: IT311102 - TORINO

Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - MALPENSA

Uscita conclusa in data 16/11/2023

Torna alla pagina di ricerca

- Servizi online
- Accise
- AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
  - AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
  - I progetti di AIDA
    - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
    - Norme
    - Nuovo Codice Doganale UCC
- Atti amministrativi generali

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE  
Esportazione «a groupage»

ADM – RISPOSTE FAQ

Sarà ancora possibile effettuare operazioni di esportazione “a groupage”?

(Aggiornata al 29.11.2022)

No, non esistono più le operazioni a groupage. In una dichiarazione di esportazione può figurare un solo esportatore. In caso di più esportatori bisogna quindi presentare più dichiarazioni.

.....

Di conseguenza, a partire dal 7 novembre 2023, salvo proroghe, per ogni fattura occorrerà presentare una distinta dichiarazione di esportazione.

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE **reso di merce in conseguenza del diritto di recesso**

### **RESO DI MERCE PER RECESSO**

Nel caso in cui il consumatore finale, una volta visionati i beni, receda dal contratto e **restituisca gli stessi** (in tutto o in parte) all'impresa italiana, in genere (in base alle condizioni generali di vendita) a spese di quest'ultima, questa dovrà provvedere a:

- curare l'esportazione dal Paese estero;
- curare il rientro in Italia o dichiarando i beni per l'**importazione definitiva** o adottando la soluzione del **rientro in franchigia** doganale, di cui all'articolo 203 del CDU Regolamento UE n. 952/2013 e di cui all'articolo 68, primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

In tale ambito, l'impresa italiana, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972, ha la facoltà di:

- **emettere nota credito** in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, a storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (**soluzione consigliata**);
- oppure di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino). In tale evenienza l'impresa italiana deve comunque provvedere a rettificare in diminuzione l'**ammontare del plafond** per il periodo d'imposta successivo.

**L'Agenzia delle Dogane, recentemente, ha introdotto una procedura semplificata.**

# PROCEDURA RIENTRO IN FRANCHIGIA

## Circolare ADM n. 46/2020

### PROCEDURA E-COMMERCE RET-RELIEF

#### Circolare ADM n. 46/2020

In sintesi, la procedura si svolge come segue:

- 1) Istanza da parte dell'impresa italiana utilizzando un apposito formulario e specificando se la stessa:
  - intende svolgere le operazioni doganali in proprio (possedendo le previste autorizzazioni: «operazioni in luogo approvato» e «destinatario autorizzato al transito»);
  - oppure intende **delegare l'operatività doganale ad altro soggetto**, in possesso delle previste autorizzazioni;
- 2) Istruttoria da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- 3) In caso di esito positivo, iscrizione nell'elenco RET-RELIEF con attribuzione di un **numero di iscrizione** (che dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale relativa alla reintroduzione in franchigia);
- 4) Predisposizione del DISCIPLINARE DI SERVIZIO da parte del competente Ufficio delle Dogane, con indicazione:
  - degli adempimenti posti in carico all'impresa;
  - delle modalità di esecuzione dei controlli;

# PROCEDURA RIENTRO IN FRANCHIGIA

## Circolare ADM n. 46/2020

### Modalità di comportamento ai fini dell'Iva:

- Con dichiarazione d'intento;
  - Senza dichiarazione d'intento, senza pagamento dell'Iva, chiedendo l'applicazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972
- 5) Controllo a posteriori, in base alle caratteristiche del cliente, alla tipologia delle merci trattate e al suo grado di affidabilità;
- 6) Relazione annuale dell'Ufficio delle Dogane circa il mantenimento o meno dell'autorizzazione alla procedura RET-RELIEF.



# PROCEDURA RIENTRO IN FRANCHIGIA

## Circolare ADM n. 46/2020

### AVVERTENZE

La Circolare afferma che:

- **le operazioni ammesse alla semplificazione dovranno garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo.** Il codice identificativo deve essere indicato nei documenti commerciali che accompagnano sia il DAU in esportazione che il DAU della reintroduzione in franchigia.
- *Il titolare della semplificazione dovrà contabilizzare le operazioni nelle proprie scritture perfezionando il collegamento tra i vari documenti e garantendo la riconciliazione dei singoli beni in entrata con quelli precedentemente esportati. I documenti riconciliati verranno esibiti ai funzionari verificatori in sede di controllo.*

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

**E-COMMERCE**

**VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI**

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati

### VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

La vendita a distanza di beni importati **riguarda la cessione di beni che:**

- all'atto della vendita si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo (extra Ue);
- sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore (trasporto a carico del fornitore extra Ue o dell'impresa italiana venditrice on line):
  - a un consumatore finale («privato consumatore»);
  - a uno dei soggetti di cui all'articolo 72 del Dpr n. 633/1972;
  - oppure, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad uno dei soggetti appartenenti al cosiddetto «Gruppo dei 4».

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati

**L'impresa italiana venditrice on line, riguardo alla vendita a distanza di beni importati, può adottare una delle seguenti soluzioni:**

- **Vendere i suddetti beni tramite il proprio sito internet** (senza avvalersi di un'interfaccia elettronica facilitatrice); **l'argomento viene sviluppato nella presente sezione**;
- **Vendere i suddetti beni tramite un'interfaccia elettronica facilitatrice** (ad esempio, tramite AMAZON); **l'argomento viene sviluppato nella sezione successiva**.

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Vendita a distanza di beni importati

#### **VENDITA MEDIANTE IL PROPRIO SITO INTERNET**

#### **(SENZA UTILIZZARE UN'INTERFACCIA ELETTRONICA FACILITATRICE).**

Al fine di gestire le operazioni considerate, nel rispetto di alcune condizioni, è possibile adottare una delle tre seguenti procedure:

- il regime dello sportello unico per le importazioni (**Import One Stop Shop-IOSS**) (articolo 74-sexies1 del Dpr n. 633/1972)
- il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione (articolo 70.1 del Dpr n. 633/1972)
- il regime tradizionale (articolo 67 e seguenti del Dpr n. 633/1972)
- **NOTA BENE: Sull'argomento, l'Agenzia delle Dogane (ADM), in data 30 giugno 2021 ha emanato due Determinazioni (n. 219776 e n. 219778) e l'importante Circolare n. 26. Altrettanto importante è la Circolare ADM n. 15 del 2022.**

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

**REGIME SPECIALE IOSS**

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

#### CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME SPECIALE IOSS

La vendita a distanza di beni importati, **con applicazione del regime speciale IOSS**, riguarda la **cessione di beni che rispettano tutte le seguenti condizioni:**

- **si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo** (extra Ue) al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore a un consumatore finale in uno Stato membro;
- **sono inviati in spedizioni di «valore intrinseco» (escludendo cioè spese di trasporto, assicurazione e imposte) non superiore a 150 euro (beni di “scarso valore”);**
- **NON si tratta di prodotti sottoposti ad accisa.**

**NB1: I beni in argomento, all'atto della vendita, devono essere fisicamente presenti in Paesi o territori extraUe (e cioè territori estranei al territorio IVA UE); nel caso in cui fossero presenti in Italia (ad esempio) in deposito doganale, pur in condizioni di merce «allo stato estero» tale disposizione (regime speciale IOSS) NON potrebbe essere applicata.**

**NB2: Se i beni sopra considerati avessero un valore intrinseco superiore a 150 euro e/o fossero beni sottoposti ad accisa, troverebbero applicazione le regole ordinarie (e NON le regole semplificate qui considerate).**

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

#### Esempio

Impresa italiana decide di vendere on line a consumatori Ue beni che vengono acquistati presso un fornitore cinese con invio diretto ai consumatori finali comunitari destinatari.

Si tratta di beni aventi le seguenti caratteristiche:

- si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto dell'impresa venditrice italiana a un consumatore in uno Stato membro;
- sono spediti in **spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro** (beni di “scarso valore”) (1);
- non sono sottoposti ad accise (NON si tratta cioè di bevande alcoliche o prodotti del tabacco).

**I beni in questione possono essere importati nel Paese di consumo o in altro Paese Ue.**

•Nota (1): **Per «valore intrinseco» si intende il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente (Circolare ADM n. 26/2021).



# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

#### SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

##### FASE ORGANIZZATIVA

- L'impresa italiana, al fine di beneficiare del Regime speciale IOSS, deve chiedere all'Agenzia delle Entrate italiana l'emissione di uno **specifico numero Identificativo IOSS** (da utilizzare solo ai fini IOSS). Codice alfanumerico di 12 caratteri (1);
- L'impresa italiana concorda con il fornitore extra Ue la condizione di resa della merce: in ipotesi, FCA – stabilimento cinese;
- L'impresa italiana concorda con un corriere espresso l'impegno da parte di quest'ultimo a ritirare la merce presso il fornitore cinese, a curare le operazioni di importazione in ambito Ue e a consegnarla ai consumatori finali Ue;
- L'impresa italiana comunica alla dogana di importazione il proprio codice IOSS (in genere, a mezzo dell'operatore incaricato di curare l'importazione);
- L'impresa italiana tiene la contabilità prevista dall'articolo 63 del Regolamento n. 282/2011 e predispone un software in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di informazioni attivate dall'Amministrazione fiscale del Paese di consumo.

Nota (1) Così strutturato: **lmxxxxxyyyyz; dove:**

- Xxx: codice di 3 caratteri numerici che indica il Paese di identificazione del venditore (per l'Italia: 380);
- Yyyyyy: codice di 6 caratteri numerici attribuiti dall'Autorità fiscale del Paese di identificazione (per l'Italia Agenzia delle Entrate - COP – Centro Operativo Pescara);
- Z: numero di controllo

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

CIRCOLARE ADM N. 26/2021

(...)

#### - Tasso di cambio

Ai fini della individuazione del valore intrinseco della merce, rileva il momento in cui l'importo della transazione commerciale viene convertito, laddove necessario, da valuta estera ad euro.

Tale conversione, se viene effettuata dal fornitore (1) con esposizione dell'importo in euro nella fattura, deve seguire il criterio stabilito dall'articolo 74 sexies.1 comma 17 del DPR 633/1972, inserito dal D.lgs. 83/2021, ovvero **deve essere utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo**, indipendentemente dal momento in cui le merci saranno effettivamente importate nell'UE; in questo caso l'importo da esporre in dichiarazione doganale sarà quello convertito in euro.

**Qualora, invece, tale conversione non sia stata preventivamente effettuata dal fornitore e conseguentemente l'importo in euro non risulti indicato in fattura**, in dichiarazione doganale deve essere esposto l'importo in valuta estera[21]; tale valore viene automaticamente convertito applicando **il tasso di cambio doganale**, stabilito ai sensi dell'articolo 146 del Reg. UE 2447/2015.

[21] Per poter utilizzare il messaggio H7, la valuta estera deve essere una di quelle riconosciute nell'ambito dei tassi di cambio doganale, altrimenti andrà usato messaggio H1 nel quale sarà possibile indicare il tasso di cambio

**Nota (1): impresa italiana venditrice on line che emette fattura nei confronti del consumatore finale; fattura da utilizzare in sede di sdoganamento del prodotto.**

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

Nel caso in cui, una volta eseguita la conversione al tasso di cambio doganale, risulti superata la soglia dei 150 euro, sarà inibito l'utilizzo della dichiarazione H7 e si dovrà utilizzare la dichiarazione ordinaria (H1).

Si evidenzia però che, ai soli fini della liquidazione IVA in ambito IOSS e del successivo versamento allo Stato membro di identificazione, la base imponibile per il calcolo dell'imposta si ottiene applicando all'importo di fatturazione in valuta estera il tasso di cambio previsto dall'articolo 74 sexies.1 comma 17 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs.83/2021.

**Considerato quanto sopra è sempre auspicabile che in fattura sia esposto il prezzo già convertito in euro**, per evitare situazioni in cui, in ragione dell'applicazione del tasso di cambio doganale, il valore intrinseco al momento dell'importazione superi la soglia dei 150 euro, nonostante il valore calcolato ai fini IOSS sia entro la soglia. In tale circostanza si configura, infatti, l'impossibilità di utilizzare la dichiarazione H7 che dovrà essere sostituita dalla dichiarazione ordinaria H1.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

«Sezione 4 - Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (IOSS - Regime di importazione)

#### Articolo 369 quinquies della Direttiva 2006/112/CE

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una **documentazione** delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Un intermediario conserva la documentazione per ciascuno dei soggetti passivi che rappresenta. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

La documentazione deve essere **conservata per un periodo di dieci anni** a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata."

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

#### Articolo 63 quater del Regolamento n. 282/2011

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:
- a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;
  - b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
  - c) la data della cessione dei beni;
  - d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
  - e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
  - f) l'aliquota IVA applicata;
  - g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
  - h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
  - i) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
  - j) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
  - k) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;
  - l) il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
  - m) il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Se a un soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.».

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

### FASE OPERATIVA

- un consumatore finale francese accede al sito internet dell'impresa italiana e acquista la merce X (che rispetta tutti i requisiti IOSS), pagando il relativo prezzo (Iva francese compresa) a mezzo carta di credito;
- l'impresa italiana acquista la merce dal fornitore cinese con resa FCA – stabilimento dell'impresa cinese;
- il fornitore cinese provvede a dichiarare la merce per l'esportazione dalla Cina verso la Francia;
- Il corriere espresso ritira la merce in Cina e la trasporta al consumatore finale in Francia, dichiarando la stessa alla Dogana francese (o di altro Paese Ue), indicando nel tracciato H7 il codice IOSS dell'impresa italiana, senza pagare dazio e Iva;
- il consumatore finale francese riceve il prodotto senza più pagare nulla.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

Come afferma la **Relazione Ministeriale allo Schema di Decreto Legislativo:**

«Ai sensi dell'articolo 369-quindecies, il momento impositivo e l'esigibilità dell'IVA per le vendite a distanza di beni importati tramite IOSS è dato dall'accettazione del pagamento. Di conseguenza, ai sensi della lettera c-bis), aggiunta all'articolo 143, paragrafo 1, della Direttiva, **le importazioni di beni per i quali l'imposta deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale sono esenti da IVA, a condizione che sia stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d'identificazione IVA (1) attribuito per l'applicazione del regime speciale al fornitore o all'intermediario (nel caso di venditore on line extra Ue) che agisce per suo conto.**»

Nota **(1)**: numero identificativo IOSS.



## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

**L'impresa venditrice italiana, in tale ambito**, espleta la procedura di cui all'articolo 74-sexies 1, comma 10 e seguenti, il quale afferma che:

10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione **presentano per ciascun mese**, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, **una** dichiarazione dalla quale risultano:

- a) **il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;**
- b) **l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta é diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;**
- c) **le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;**
- d) **l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.**

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

11. **La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale**, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta é dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui **corrispettivo é fissato in valuta diversa dall'euro**, in sede di redazione della dichiarazione é utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai **modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

14. **Il versamento dell'imposta** dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 é effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

# REGIME SPECIALE DI DICHIARAZIONE DOGANALE E PAGAMENTO DELL'IVA

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

**REGIME SEMPLIFICATO (si tratta di un'agevolazione per i corrieri espresso e per gli operatori del sistema postale)**

Tale regime speciale è alternativo rispetto al regime speciale IOSS.

Anche in questo caso deve trattarsi di beni che si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e che sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore a un consumatore in uno Stato membro

**Il regime speciale (regime semplificato) in argomento trova applicazione ove vengano rispettate le seguenti condizioni:**

- beni in spedizioni di valore intrinseco NON superiore a 150 euro;
- beni NON sottoposti ad accisa;
- **beni importati nello stesso Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto (in pratica: importazione nel Paese di consumo) (1)**

Nota (1): La Circolare ADM n. 26/2021 afferma che:

«Il regime speciale può essere scelto, in alternativa ai meccanismi IOSS e standard di riscossione dell'IVA, per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore.»

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

CIRCOLARE ADM N. 26/2021

II -Regime Speciale per la dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione

1 -Descrizione del processo

(....)

In tale ambito, l'acquirente paga l'IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l'IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese. Al momento dell'importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element "Codice Procedura Aggiuntiva" i valori C07 e F49.

2 -Tasso di Cambio.

In tema di cambio, si rinvia a quanto sopra stabilito per il regime IOSS, con la differenza che nell'ambito del regime speciale, **la conversione in fattura da parte del fornitore da valuta estera** ad euro si effettua secondo la previsione normativa di cui di cui all'articolo 70.1 comma 5 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs. 83/2021, (tasso di cambio della Banca Centrale Europea al **primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo**).

Qualora la fattura sia espressa in valuta estera, al momento dell'importazione si applica il cambio doganale.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

##### 3 -Pagamento differito mensile

Ai sensi dell'articolo 70.1 comma 3 del DPR 633/72, come modificato dall'art.1 del D.Lgs.n.83/2021, l'IVA è dovuta mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

L'applicazione del regime speciale non richiede un'autorizzazione.

**Il soggetto che ne fa uso dovrà ottenere l'autorizzazione alla dilazione del pagamento, a norma degli articoli 110 e 111 del CDU, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione.**

La menzionata modalità[22] prevede l'aggregazione mensile degli importi che possono essere pagati entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione mediante utilizzo della dilazione di pagamento (conto di debito)[23]. Il pagamento di tale importo può essere effettuato in un'unica soluzione o con più pagamenti eseguiti per raggruppamenti di H7, anche prima della presentazione della dichiarazione mensile.

[22] In applicazione dall'articolo 369 septvicies ter, paragrafo 2 della Direttiva UE 2017/2455, come modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1995 articolo 1 punto 14).

[23] In applicazione dell'articolo 111 paragrafo 6 comma 2 del CDU

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

#### 4 -Dichiarazione mensile

Per assolvere all'obbligo previsto dall'art 70.1 comma 2, del DPR 633/72 come novellato dal citato D.Lgs. 83/2021 il sistema informatico di ADM mette a disposizione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione in parola un'apposita funzione, attivabile tramite il servizio "Situazione Contabile", che consente di generare in automatico la dichiarazione mensile precompilata, sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento[24]. **La dichiarazione mensile precompilata deve essere validata dal soggetto obbligato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Una volta validata, la dichiarazione si considera presentata a tutti gli effetti.**

[24] La dichiarazione mensile riepiloga, per giornata di contabilizzazione, il numero di H7 consegnati indicando l'importo giornaliero contabilizzato

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

#### ESEMPIO

La relativa procedura può essere così sintetizzata:

- La Società di e-commerce italiana vende a consumatori finali UE (**per esempio, a consumatori finali francesi**) beni dalla medesima acquistati in Paesi extra Ue, spediti direttamente a tali consumatori finali dalla stessa o per suo conto, con resa DAP – abitazione del cliente (operazione di sdoganamento a carico del consumatore finale); tali beni sono contenuti in pacchi del valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- Il consumatore finale francese accede al sito internet della società italiana e acquista beni del tipo sopra indicato;
- il prodotto arriva in Francia e viene dichiarato in dogana a nome del consumatore finale da parte del corriere espresso: **con franchigia dazio e NON pagamento dell'Iva in Dogana** da parte del corriere espresso (in base a **specificata richiesta di applicazione del regime semplificato** da parte di quest'ultimo);
- il corriere espresso consegna la merce al cliente finale e chiede il pagamento dell'Iva francese;
- **il corriere espresso è abilitato a dichiarare mensilmente l'Iva riscossa** presso i consumatori finali e a versarla in unica soluzione (una volta al mese).



## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

I Paesi membri dell'UE possono consentire l'uso dell'**aliquota Iva ordinaria** per le merci dichiarate nell'ambito del presente regime speciale.

L'Italia, ad esempio, ha introdotto tale previsione.

**La persona alla quale i beni sono destinati può rifiutare il pacco e optare per la procedura di importazione ordinaria, al fine di avvalersi di una eventuale Iva ridotta.**

**Nel caso di mancata consegna / non accettazione del pacco da parte del consumatore finale**, il corriere espresso deve conservare la relativa prova al fine di giustificare il mancato pagamento dell'Iva alla Dogana (in base alla dichiarazione mensile) per tali spedizioni.

Il corriere espresso è tenuto a conservare la documentazione relativa alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale e a fornirla in via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

## Articolo 369 sexvicies della Direttiva 2006/112/CE

**Se per l'importazione di beni**, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR **il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato (1)**, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione

Nota (1): si tratta del regime speciale IOSS.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

#### **Articolo 369 septvicies della Direttiva 2006/112/CE**

1. Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:
  - a) la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA;
  - b) la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

#### **Articolo 369 septvicies bis della Direttiva 2006/112/CE**

In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che l'aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro di importazione si applichi quando si utilizza il presente regime speciale.

**Articolo 369 septvicies ter della Direttiva 2006/112/CE**

1. Gli Stati membri permettono che l'Iva riscossa nell'ambito del presente regime speciale sia riportata in formato elettronico in una **dichiarazione mensile**. La dichiarazione deve indicare il totale dell'Iva riscossa nel pertinente mese civile.
2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.».
3. Le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengono una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro di importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale o alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e la sua disponibilità in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

### Articolo 63 quinquies del Regolamento n. 282/2011

L'applicazione del **pagamento mensile dell'IVA all'importazione** conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*1).

Ai fini dell'applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel "presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati" se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

(\*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1](#)).»."

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

REGIME DI IMPORTAZIONE ORDINARIO

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

#### REGIME ORDINARIO

#### ESEMPIO

La relativa procedura può essere così sintetizzata:

- consumatore francese acquista a mezzo internet un bene, localizzato in Cina all'atto della vendita, ceduto da un venditore on line italiano, con resa DAP-abitazione del cliente francese (sdoganamento a carico del consumatore finale francese); il pacco ha un valore intrinseco NON superiore a 150 euro e rispetta tutte le altre condizioni previste per il tracciato H7;
- **il prodotto arriva in Francia e viene dichiarato in dogana a nome del consumatore finale francese da parte del corriere espresso:** franchigia dazio e **pagamento dell'Iva in Dogana;**
- il corriere espresso consegna la merce al cliente finale e chiede il pagamento dell'Iva francese.

NB: Per i **prodotti sottoposti ad accisa e per quelli di importo superiore a 150 euro**, questa é l'unica procedura ammissibile. In tale evenienza:

- NON è possibile utilizzare il tracciato H7;
- Occorre pagare eventuale dazio, altri eventuali tributi e Iva in Dogana.

## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

Circolare ADM n. 26/2021

#### III - Modalità di riscossione standard dell'IVA

Laddove non siano utilizzate o applicabili le modalità di riscossione semplificate precedentemente descritte, l'IVA all'importazione può essere riscossa utilizzando la procedura standard secondo le previsioni attualmente in essere.

Tale modalità di riscossione dell'IVA non prevede la redazione della relativa dichiarazione mensile, in quanto l'imposta viene riscossa all'atto dell'importazione. Si specifica che in caso di presentazione della dichiarazione doganale mediante messaggio H7 viene applicata l'aliquota ordinaria. Qualora si vogliano applicare le specifiche aliquote previste dal DPR 633/72 è quindi necessario presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati.

La persona che presenta la dichiarazione doganale di importazione in tale contesto può utilizzare le dichiarazioni con l'insieme di dati H7, laddove applicabile o, in tutti i casi, il tracciato H1 (o il messaggio IM, finché disponibile). Solo gli operatori postali potranno anche usare la dichiarazione H6.

Per tale modalità di riscossione dell'IVA va indicato, nel data element Codice Procedura Aggiuntiva, il valore C07 (senza F48 o F49).



## E-COMMERCE

### Aspetti fiscali e doganali

#### Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

##### Spedizioni Postali

Le merci importate nell'UE attraverso spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore, possono essere dichiarate per l'importazione utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

- in tutti i casi, insieme di dati completi H1 - dichiarazione normale;
- per spedizioni di merci non soggette a divieti e restrizioni, non sottoposte ad accisa e di valore non superiore a 1000 euro, insieme ridotto di dati H6[25];
- per spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati H7, analogamente a quanto precedentemente descritto.

Per quanto sopra, per le spedizioni di merci con valore superiore a 1000 euro, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è necessario presentare la dichiarazione doganale con il tracciato standard dei dati (H1).

[25] Prevista dall'art. 144, Reg. delegato UE n. 2015/2446

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.dhlwelcomepack.it/search/node/DUTIES AND TAXES PAID>. The page features a yellow navigation bar with icons for various services: SERVIZIO ESPRESSO, CAMIONISTICO INTERNAZIONALE, SAME DAY, SERVIZI OPZIONALI, SETTORI INDUSTRIALI, SERVIZI DOGANALI, CONSULENZA INTERNAZIONALE, and RICHIEDI INFORMAZIONI. Below the navigation bar, a search bar contains the text 'DUTIES AND TAXES PAID'. The search results are titled 'RISULTATI DELLA RICERCA' and list three categories: 'SERVIZI OPZIONALI EXPORT', 'SERVIZI OPZIONALI IMPORT', and 'SERVIZI OPZIONALI NAZIONALE', each followed by a truncated link '... DUTIES AND TAXES PAID (DTP) ...'. At the bottom of the page, there is a yellow footer containing the DHL logo, links to 'DHL Express Italy', 'e-Commerce', 'Company Profile IT', and 'Company Profile EN'. A customer service message states: 'Il Servizio Clienti è a vostra disposizione per ogni informazione sui servizi DHL Express, per fissare un ritiro o rintracciare la spedizione. Contattaci al 199 199 345\*, oppure clicca qui e lascia i tuoi dati. Verrai ricontattato entro il giorno lavorativo successivo.' A note below specifies: '\*Il numero è valido solo per chiamate dall'Italia, al costo massimo di 14,49 centesimi di euro al minuto per chiamate da rete fissa e 48,8 centesimi di euro al minuto per chiamate da rete mobile, con uno scatto alla risposta 15,75 centesimi di euro.' Social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Instagram are present, along with a 'Contatti' button.

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali e doganali

### Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO



#### DUTIES AND TAXES PAID (DTP)



DHL Express può fatturare eventuali dazi e tasse, dovuti a destinazione, al mittente o a terza parte purchè abbonati con DHL, piuttosto che al destinatario della spedizione. I costi si applicano quando il mittente richiede che la fatturazione di dazi, tasse, o altri oneri previsti dalla legge avvenga al di fuori del Paese di destinazione

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

**E-COMMERCE**

FACILITAZIONE DA PARTE DI INTERFACCE

ELETTRONICHE

## VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Articolo 14 BIS Direttiva 2006/12/CE

#### Articolo 14 bis Direttiva 2006/112/CE

Applicabile a partire dal 1° luglio 2021

1. Se un soggetto passivo **facilita**, **tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **vendite a distanza di beni importati** da territori terzi o paesi terzi **con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR**, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. Se un soggetto passivo **facilita**, **tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità** a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.»;

**NB: Il concetto di «facilitazione»** è molto ben illustrato nelle Note esplicative sull'E-commerce della Commissione europea, delle quali si consiglia la lettura.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 14 BIS Direttiva 2006/12/CE

## AVVERTENZA

Nelle successive slide vengono prese in considerazione due diverse situazioni:

- Vendita tramite piattaforma elettronica facilitatrice (del tipo AMAZON) di **BENI IMPORTATI** (beni che all'atto della vendita sono giacenti fuori del territorio Iva Ue);
- Vendita tramite piattaforma elettronica facilitatrice (del tipo AMAZON) di **BENI NAZIONALI o NAZIONALIZZATI** (beni che all'atto della vendita sono giacenti nel territorio italiano in condizione giuridica di merce nazionale o nazionalizzata).

## VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Articolo 5 – ter del Regolamento n. 282/2011

#### Articolo 5 ter del Regolamento n. 282/2011

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «**facilita**» designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo **non facilita una cessione di beni** se sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:

- a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 5 – ter del Regolamento n. 282/2011

**L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:**

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.



VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 5 – quater del Regolamento n. 282/2011

### Articolo 5 quater del Regolamento n. 282/2011

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l'IVA gravante su tali cessioni e versare l'importo corrispondente;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;
- c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

## VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Articolo 2-bis del Dpr n. 633/1972

#### **Art. 2-bis (Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche) del Dpr n. 633/1972.**

1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;

b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

## VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Esempio n. 1

## VENDITA DI BENI IMPORTATI FACILITATA DA PIATTAFORMA ELETTRONICA

### ESEMPIO N. 1

Società italiana (fornitore sottostante: «underlying supplier») intende vendere in ambito UE, **con la facilitazione di un'interfaccia elettronica (ad esempio: AMAZON), beni NON sottoposti ad accisa importati da Paesi extra Ue di valore intrinseco NON superiore a 150 euro.**

**I beni vengono spediti dal Paese extra Ue direttamente al consumatore finale UE.**

Si supponga che:

- L'interfaccia elettronica sia identificata ai fini Iva in Italia (AMAZON); essa possieda un «IOSS VAT identification number» attribuito alla stessa dall'Amministrazione fiscale italiana;
- L'interfaccia elettronica abbia comunicato il numero IOSS alla dogana di importazione (eventualmente a mezzo dell'operatore economico incaricato di curare il trasporto e le operazioni doganali);
- Il consumatore finale sia localizzato in Francia;
- I prodotti siano diversi da quelli sottoposti ad accisa.

## VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Esempio n. 1

**La piattaforma, in tale ambito, viene considerata un fornitore presunto («deemed supplier»).**

L'operazione di vendita effettuata dall'impresa italiana nei confronti del consumatore finale viene scissa in due diverse operazioni:

- **Una cessione B2B** effettuata dall'impresa italiana venditrice («underlying supplier») nei confronti della piattaforma;
- **Una cessione B2C** effettuata dalla piattaforma nei confronti del consumatore finale;

**Sotto il profilo dell'Iva italiana:**

- **La cessione B2B**, trattandosi di beni esistenti all'estero all'atto della cessione viene considerata non soggetta ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972;
- **La cessione B2C** è da assoggettare all'Iva del Paese del consumatore finale (gestita a mezzo del regime speciale IOSS).

## VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Esempio n. 1

#### **Aspetti procedurali:**

- Il consumatore finale francese acquista i beni tramite l'interfaccia elettronica e paga il relativo prezzo (iva francese compresa);
- La società italiana di e-commerce acquista i beni dal fornitore extra Ue e li «vende» all'interfaccia elettronica;
- Il fornitore extra Ue, a mezzo di corriere espresso, invia i beni al consumatore finale francese;
- Il corriere espresso trasmette in via telematica la dichiarazione di importazione all'Agenzia delle Dogane francese, indicando sulla stessa il VAT IOSS number attribuito all'interfaccia elettronica, i dati identificativi del consumatore finale, il valore intrinseco della merce, etc., in base alla documentazione fornita dall'interfaccia elettronica (la quale, a sua volta ha ricevuto tali informazioni dalla società di e-commerce italiana);

# VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

## Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

### Esempio n. 1

- La Dogana francese verifica la correttezza dell'operazione (VAT IOSS number, valore intrinseco del bene, etc.):
  - Se l'operazione è corretta: NON applica dazio e Iva francese;
  - In caso contrario: applica l'eventuale dazio (se il valore intrinseco è superiore a 150 euro) e l'Iva;
- Il pacco viene consegnato al consumatore finale:
  - Se la Dogana ha constatato la correttezza dell'operazione: senza oneri a carico del consumatore finale;
  - In caso contrario: con riscossione dell'eventuale dazio e dell'Iva (in tale evenienza il consumatore ha il diritto di rifiutare il pacco o di pagare con richiesta di eventuale rimborso da presentare all'interfaccia elettronica (la quale si rivale sulla società italiana).
- Il gestore dell'interfaccia elettronica presenta all'Agenzia delle Entrate italiana la **dichiarazione mensile IOSS** e versa l'Iva all'Erario italiano che la rigira, unitamente alla dichiarazione all'Amministrazione finanziaria francese.

VENDITA A DISTANZA DI BENI GIA' PRESENTI IN ITALIA

**Facilitazione da parte di interfacce elettroniche**

Esempio n. 2

**VENDITA DI BENI GIA' PRESENTI IN ITALIA FACILITATA DA PIATTAFORMA ELETTRONICA**

**ESEMPIO N. 2**

**Società svizzera** commercializza prodotti nei confronti di consumatori finali Ue, acquistandoli da una società italiana.

**La società italiana** produce i beni, li cede alla società svizzera e li introduce in un deposito ordinario italiano gestito da un operatore logistico.

**Si tratta quindi di beni già presenti in Italia (merce nazionale o nazionalizzata) all'atto della vendita on line.**

La società svizzera è dotata di posizione Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale.

Le vendite on line poste in essere dalla società svizzera - posizione Iva italiana sono **facilitate da un'interfaccia elettronica identificata ai fini Iva in Italia**. L'interfaccia gestisce le vendite in argomento mediante il **regime speciale OSS**.

Si supponga che i consumatori finali siano localizzati in Italia, Francia e Germania.

## VENDITA A DISTANZA DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

### Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

#### Esempio n. 2

##### La società svizzera – posizione Iva italiana:

- Riceve la fattura emessa, con Iva, dal fornitore italiano;
- Emette fattura in esenzione da Iva, articolo 10, terzo comma, del Dpr n. 633/1972 (come previsto dall'articolo 136-bis della Direttiva 2006/112/CE, nei confronti del Market place). Tale operazione NON compromette il diritto a portare in detrazione l'Iva subito sull'acquisto.

**Il gestore della piattaforma elettronica, nei confronti dei consumatori finali italiani e Ue applica il regime speciale OSS.**

«**Articolo 136 bis della Direttiva 2006/112/CE (testo in vigore dal 1° luglio 2021).**

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.»;

**Articolo 10, terzo comma, del Dpr n. 633/1972 - Operazioni esenti dall'imposta (norma introdotta dal DLgs n. 83 / 2021).**

(....)


*“Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera abbia acquistato e ceduto detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lett. a).”;*



# VENDITA A DISTANZA DI BENI GIA' PRESENTI IN ITALIA

## Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

### Esempio n. 2



Fattura esente articolo 136 bis della Direttiva 2006/112/CE  
Esente articolo 10, terzo comma, Dpr n. 633/1972

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

CASISTICA OPERATIVA

**DROP SHIPPING**

CASISTICA OPERATIVA

Impresa commerciale italiana che vende on line

«Drop shipping»

## **DROP SHIPPING**

Il **Drop shipping** è una formula di vendita grazie alla quale l'impresa che svolge l'attività di e-commerce ("drop shipper") vende i prodotti **senza averli fisicamente in magazzino**.

Conclusa la vendita essa inoltra l'ordine al fornitore convenzionato (produttore o grossista) il quale, in genere, provvede a:

- Spedire i prodotti al cliente finale;
- Emettere fattura nei confronti del drop shipper.

**Nel caso di vendite interne all'Italia** (fornitore, drop-shipper e consumatore finale localizzati in Italia) **non emergono particolari problemi sotto il profilo dell'Iva:**

- L'impresa di e-commerce («drop shipper») cede la merce al consumatore finale e applica l'Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi).
- L'impresa produttrice / grossista italiana invia la merce al consumatore finale italiano ed emette fattura con Iva nei confronti dell'impresa di e-commerce.

## CASISTICA OPERATIVA

### Impresa commerciale italiana che vende on line

#### «Drop shipping»

**Nel caso di vendite con invio dei beni in Paesi extra Ue** (fornitore e drop-shipper localizzati in Italia; consumatore finale localizzato in Paese extra Ue): non emergono particolari problemi sotto il profilo dell'Iva:

- L'impresa produttrice / grossista italiana invia i prodotti al consumatore finale del Paese extra Ue ed emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 – operazione triangolare, nei confronti dell'impresa di e-commerce (1);
- L'impresa di e-commerce cede la merce al consumatore finale emettendo fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 e dichiara la merce per l'esportazione definitiva:
  - se l'impresa di e-commerce vende al consumatore finale extra UE **con resa DAP- abitazione del cliente** Incoterms 2020 («reso NON sdoganato»), essa si occupa soltanto dell'esportazione dall'Italia e NON dell'importazione nel Paese del consumatore finale;
  - se, invece, l'impresa di e-commerce vende al consumatore finale extra UE **con resa DDP – abitazione del cliente** Incoterms 2020 («reso sdoganato») essa deve occuparsi anche dell'importazione nel Paese del consumatore finale (sostenendo il costo dell'operazione e pagando l'eventuale dazio e le imposte sugli scambi (in genere: l'Iva));
- Entrambi i soggetti devono entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione.

NB (1): nel caso in cui l'impresa produttrice / grossista vendesse i prodotti con resa EXW e il trasporto dei prodotti all'estero venisse svolto a cura o a nome dell'impresa di e-commerce, l'impresa produttrice / grossista dovrebbe emettere fattura con Iva, salvo che l'impresa di e-commerce invii alla stessa dichiarazione d'intento.

## CASISTICA OPERATIVA

### Impresa commerciale italiana che vende on line

### «Drop shipping»

**Nel caso in cui, invece, il consumatore finale sia localizzato in un altro Paese Ue** (mentre il fornitore e il drop-shipper sono localizzati in Italia), ai fini dell'Iva occorre tenere conto delle nuove disposizioni in tema di **operazioni a catena** recate dall'articolo 36-bis della Direttiva 2006/112/CE (introdotta, con effetto dal 1° gennaio 2020, dalla Direttiva 2018/1910; recepita con il D.Lgs n. 192/2021, con effetto dal 1° dicembre 2021) (1):

- **Se il trasporto intracomunitario della merce è posto a carico del fornitore italiano** (produttore /grossista), la cessione dal medesimo posta in essere nei confronti del drop-shipper si qualifica come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e obbliga il drop-shipper ad aprire una posizione Iva nel Paese del consumatore finale al fine di espletare la procedura acquisti intracomunitari e la correlata cessione interna a tale Paese, con obbligo di applicazione dell'Iva; **SOLUZIONE DA EVITARE.**
  - **Se il trasporto intracomunitario della merce, invece, è posto a carico del drop-shipper (SOLUZIONE GIA' OGGI CONSIGLIATA)**, quest'ultimo può comunicare al fornitore la propria partita Iva italiana; conseguentemente, la cessione posta in essere (ad esempio, con clausola EXW – Incoterms 2020) dal fornitore italiano è qualificabile come cessione interna (2), da assoggettare all'Iva italiana, mentre la cessione posta in essere dal drop-shipper è una vendita a distanza (in ipotesi: sopra soglia) da assoggettare all'Iva del Paese del consumatore finale, mediante applicazione del regime speciale OSS, oppure con apertura di una posizione Iva in loco.
- NB (1): come risulta evidente il nostro Paese ha recepito la Direttiva con quasi due anni di ritardo!**

NB (2): **Nulla viene che il «drop shipper» acquisti i prodotti con resa FCA – deposito logistico italiano.** Il successivo trasporto intracomunitario dal deposito logistico all'abitazione del cliente deve essere a carico del «drop-shipper».

# CASISTICA OPERATIVA

## Impresa commerciale italiana che vende on line

### «Drop shipping»

#### CONCLUSIONE

Quindi, nel caso del «drop shipping» tipico:

- **Vendite in ambito italiano:** trasporto a carico del produttore / grossista o a carico dell'impresa di e-commerce; nessun problema;
- **Vendite nei confronti di consumatori finali di Paese extra Ue:**
  - **Trasporto a carico del produttore / grossista:** il produttore / grossista emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 – operazione triangolare;
  - **Trasporto a carico dell'impresa di e-commerce:** il produttore / grossista emette fattura con Iva, salvo dichiarazione d'intento, in tale ultima situazione (dichiarazione d'intento) il produttore / grossista emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/c del Dpr n. 633/1972 – operazione non imponibile come da dichiarazione d'intento n. ...., prot. N. ...., del .....; **attenzione alle nuove regole in tema di dichiarazione d'intento in vigore dal 1° gennaio 2022, come da Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293390;**
- **Vendita nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue:** occorre acquistare con resa EXW – stabilimento del produttore / magazzino del grossista o FCA - stabilimento del produttore / magazzino del grossista / deposito logistico italiano. **Il trasporto dei beni al consumatore finale di altro Paese Ue deve essere a carico dell'impresa di e-commerce** (naturalmente la stessa può incaricare della materiale esecuzione dello stesso un corriere espresso o altro vettore).

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

CASISTICA OPERATIVA

**IMPRESE IN REGIME FORFETARIO**

# E-COMMERCE

## Imprese in regime forfettario

### IMPRESE IN REGIME FORFETARIO – VENDITE ON LINE - SINTESI

#### Vendita beni:

- **A consumatori finali italiani:**

- Tenuta del registro dei corrispettivi (strumento di certificazione dei corrispettivi)
- Emissione della fattura a richiesta del cliente o in via volontaria (1)
- Esonero dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- NON applicazione dell'Iva;

- **A consumatore di altro Paese Ue:**

- Sino alla soglia di 10.000 euro /anno: come vendite Italia
- Oltre la soglia di 10.000 euro /anno: applicazione dell'Iva del Paese del consumatore; possibilità di utilizzare il regime OSS.

- **A consumatore finale di Paese extra Ue:** cessione all'esportazione, non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;

Nota (1): Per le imprese che nel 2021 hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi e per tutte le imprese dal 1° gennaio 2024: fattura elettronica.



E-COMMERCE

Imprese in regime forfetario

## IMPRESE IN REGIME FORFETARIO

La Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 afferma che:

(....)

“(....)

d. **importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate**, come già anticipato, effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all'accesso e/o permanenza nel regime forfetario e **alle suddette operazioni si applicano gli articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633 del 1972, , fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell' 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto ....).**

# E-COMMERCE

## Commenti

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore lunedì  
24 maggio 2021

### **E-commerce e Iva, due opzioni per gestire le regole dal 1° luglio**

Superati i 10mila euro l'imposta è dovuta nello Stato d'arrivo dei beni

Il cambiamento riguarda anche i contribuenti nel regime forfettario

Pagina a cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

# E-COMMERCE

## imprese in regime forfettario

Le regole riguardano anche i **forfettari**, in mancanza di esclusioni di legge (peraltro di dubbia compatibilità comunitaria).

Pertanto, se il forfettario effettua vendite a distanza intra-Ue “oltre soglia”, dovrà scegliere se aderire all’Oss o acquisire la partita Iva di ogni Stato membro in cui esegue le vendite.

Fino a 10mila euro, invece, tali vendite avvengono senza applicazione dell’imposta al pari delle normali cessioni interne.

### **OSSERVAZIONE**

**NB: La possibilità di utilizzare il precedente regime MOSS era già stata confermata dalla Circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, paragrafo 12.**

CASISTICA OPERATIVA

Aspetti Iva

CASISTICA OPERATIVA

**IMPRESSE AGRICOLE IN REGIME SPECIALE  
(DETRAZIONE IVA FORFETTIZZATA)**

# E-COMMERCE

## imprese agricole in regime speciale

L'articolo 34, comma 9, del Dpr n. 633/1972 afferma che:

“Ai soggetti del comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati (\*) ai sensi dell'articolo 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato”.

(\*) prodotti agricoli contenuti nella Tabella A, parte I, del Dpr n. 633/1972

COMMENTO:

L'impresa agricola operante in regime speciale, relativamente alle vendite all'estero, ha diritto alla detrazione o al rimborso di un importo pari all'**Iva teorica** calcolata applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato (cd. **detrazione forfetizzata**).

La detrazione o il rimborso dell'Iva teorica rappresentano un sistema di recupero dell'Iva assolta a monte da parte dei soggetti operanti in regime speciale dell'Iva agricola, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione dell'imposta mediante dichiarazione d'intento (**NO plafond**), in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.

Il diritto a utilizzare il plafond NON spetta anche nel caso di imprese agricole “miste” (articolo 34, comma 5, del Dpr n. 633/1972). Esso è invece consentito nell'ambito della sezione “ordinaria” delle imprese con contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972.

# E-COMMERCE

## imprese agricole in regime speciale

Domanda: E nel caso di utilizzo del regime speciale OSS torna ancora applicabile la detrazione forfetizzata?

Sembra possibile sostenere che le imprese considerate, al fine di poter beneficiare della detrazione forfetizzata dell'Iva debbano gestire le operazioni OSS anche all'interno dell'Iva ordinaria (come sostenuto dalla Risposta a interpello n. 802/2021, che sembrerebbe applicabile anche alla casistica considerata).

Tenuto conto dell'assenza di chiarimenti in merito, al fine di acquisire la necessaria tranquillità fiscale, è consigliabile presentare domanda di interpello o aderire al regime ordinario dell'Iva (abbandonando il regime speciale dell'Iva agricola).

CASISTICA OPERATIVA

Aspetti Iva

CASISTICA OPERATIVA

**RETI DI IMPRESE / CONSORZI /  
COOPERATIVE**

# E-COMMERCE

## Vendita tramite reti di imprese e consorzi /cooperative

### RETI DI IMPRESE E CONSORZI / COOPERATIVE

Come esaminato nelle precedenti slide, **a partire dal 1° luglio 2021**, le vendite on line di beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, hanno trovato una notevole semplificazione, venendo meno l'obbligo di aprire posizioni Iva in altri Paesi Ue, salvo nel caso di esistenza di depositi in loco.

**La gestione del sito internet resta comunque un lavoro piuttosto pesante e che richiede tempo:**

- Svolgimento della procedura relativa allo sportello unico (OSS);
- Aggiornamento del sito in termini di suo funzionamento e di gestione del catalogo prodotti;
- Gestione della pubblicità, delle promozioni, etc.
- Soddisfacimento delle richieste dei consumatori finali (risposte a eventuali richieste di chiarimento);
- Gestione dei resi legati al diritto di recesso;
- Etc.



# E-COMMERCE

## Vendita tramite reti di imprese e consorzi

Per far fronte al pesante impegno previsto, laddove ritenuto utile è possibile **aggregarsi con altre imprese** in modo da ottimizzare i costi legati a tale modalità di presenza all'estero. Attualmente esistono le seguenti principali forme di aggregazione:

- il consorzio o la cooperativa
- la rete di imprese, nelle versioni, rete soggetto o rete contratto.

### Nel caso del consorzio o della cooperativa o della rete soggetto:

- Il sito internet potrebbe essere intestato al consorzio /cooperativa/rete soggetto; tale organismo potrebbe occuparsi di tutte le relative incombenze anche fiscali
- i flussi logistici, in funzione degli ordini ricevuti dal consorzio /cooperativa, potrebbero essere organizzati, ad esempio, secondo una delle due seguenti modalità:
  - i singoli produttori vendono i prodotti al consorzio / cooperativa/rete soggetto con resa EXW e il consorzio / cooperativa/rete soggetto si occupano di ritirarli e di consegnarli al cliente finale, provvedendo alle relative incombenze fiscali;
  - oppure, il consorzio /cooperativa/rete soggetto, si avvalgono di un operatore logistico dotato di deposito ordinario, presso il quale invitano i soci a consegnare i prodotti (acquistandoli con resa FCA - deposito logistico) e poi ne curano lo smistamento ai clienti finali, provvedendo alle relative incombenze fiscali.

Così operando, i soci del consorzio /cooperativa/rete soggetto si troverebbero a porre in essere delle ordinarie cessioni nazionali di beni, con emissione di fattura elettronica nei confronti del consorzio /cooperativa/rete soggetto.

## E-COMMERCE

### Vendita tramite reti di imprese e consorzi

**Nel caso della rete d'impresa nella versione «rete contratto»**, la funzione di “concentratore” delle fatture potrebbe essere svolta da un'**impresa mandataria**, facente parte della rete (ad esempio, una SRL commerciale/società cooperativa partecipata dalle singole imprese della rete). Per il resto valgono le procedure delineate con riferimento al consorzio / società consortile.

**Al momento la normativa sui contratti di rete** pone ancora troppi limiti all'operatività delle imprese (ad esempio: impossibilità di condivisione dei mezzi di trasporto appartenenti alle imprese retiste).

E' invece prevista la possibilità di utilizzo in comune del personale in regime di co-datorialità o di distacco.

E' auspicabile che tale normativa venga al più presto migliorata.

# E-COMMERCE

## Vendita tramite reti di imprese e consorzi

[Guide](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#)

### Contratti di rete



Le imprese che collaborano per innovare e competere sul mercato



Il contratto



La legge



L'iter



Gli strumenti



Le statistiche



# E-COMMERCE

## Vendita tramite reti di imprese e consorzi



CASISTICA OPERATIVA

Aspetti Iva

CASISTICA OPERATIVA

**VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI  
ALL'ESTERO**

# E-COMMERCE

## Vendita tramite depositi logistici all'estero

### VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

**Ai fini delle imposte sui redditi**, secondo l'art. 5 del Modello OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) di convenzione contro la doppia imposizione, un magazzino di semplice consegna di beni che vengono venduti direttamente da parte dell'impresa italiana mediante il proprio ufficio vendite italiano non costituisce stabile organizzazione dell'impresa italiana nel Paese di localizzazione del magazzino.

Al riguardo occorre tuttavia tenere conto che, in virtù del **piano BEPS - Base Erosion and Profit Shifting**, il magazzino di consegna per non realizzare la fattispecie della stabile organizzazione deve avere un carattere preparatorio e ausiliario rispetto all'attività svolta dall'impresa italiana.

- **Nei singoli Paesi Ue** l'utilizzo di un deposito logistico comporta l'obbligo di aprire una posizione Iva in loco.
- **Nei Paesi extra Ue** è, in genere, possibile utilizzare i depositi doganali e, dove previste, le zone franche. Negli altri casi, a seconda dei Paesi di localizzazione, occorre aprire una posizione Iva in loco o, addirittura, prevedere l'istituzione di una stabile organizzazione in loco.

Eseguite tutte le verifiche fiscali del caso, il deposito logistico può costituire un buon sistema per ottenere economie sui costi di trasporto e per avvicinare i prodotti ai mercati di consumo.

# E-COMMERCE

## Vendita tramite depositi logistici all'estero

### Deposito logistico in altro Paese Ue

#### ESEMPIO

Impresa di e-commerce italiana decide di vendere i propri prodotti nei confronti dei consumatori finali francesi, utilizzando un **deposito ubicato in Francia** e applicando l'Iva francese a mezzo di posizione Iva aperta in Francia. Per ragioni di controllo delle operazioni l'impresa italiana decide di emettere le fatture in via volontaria (in Francia, nel caso di vendita a consumatori finali, «particuliers», non vi è obbligo di emettere fattura).

Flusso operativo:

- l'impresa italiana trasferisce un congruo quantitativo di prodotti in Francia, presso il deposito francese, con emissione di fattura, **al costo**, dalla posizione Iva italiana a quella francese, per operazione non imponibile articolo 41/2/c del DL n. 331/1993 e con presentazione del modello Intra 1-bis; in Francia viene svolta la procedura acquisti intracomunitari
  - i consumatori finali francesi accedono al sito internet italiano, acquistano la merce e pagano il prezzo Iva francese 20% compresa (o la diversa aliquota prevista, ad esempio, per alcuni prodotti alimentari)
  - viene generata la fattura di vendita interna alla Francia, assoggettata all'Iva francese del 20%; tale fattura viene emessa in 3 esemplari:
    - 1 per la contabilità generale italiana
    - 1 per il consulente francese incaricato di gestire la posizione Iva francese dell'impresa italiana
    - 1 per il cliente finale
- In genere, tale fattura viene materialmente predisposta dall'Ufficio amministrativo della società italiana.
- il consulente francese annota la fattura nella contabilità Iva francese, presenta la dichiarazione Iva periodica e liquida l'Iva
  - l'impresa italiana direttamente dall'Italia o tramite conto corrente bancario intrattenuto presso banca francese esegue il pagamento del saldo Iva.

# E-COMMERCE

## Vendita tramite depositi logistici all'estero

### Deposito logistico in Paese extra Ue

#### DEPOSITI IN TERRITORI EXTRA UE

#### Risposta interpello Agenzia Entrate 3.8.2020 n. 238

#### OSSERVAZIONI

La Risoluzione riportata nelle slide che seguono è apprezzabile in quanto cerca di venire incontro alle esigenze del contribuente.

**Tuttavia, alcune affermazioni contenute nella stessa NON sembrano condivisibili:**

- NON sembra corretto richiamare quanto l'Agenzia aveva affermato in tema di contratto di call off stock (denominato «consignment stock» da parte dell'Agenzia); siamo più vicini al magazzino di consegna per il quale l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005 (a differenza delle cessioni nell'ambito del contratto di call off stock), ha correttamente sostenuto che le fatture di cessione sono non soggette articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972;
- Alla luce di quanto indicato nel punto precedente, all'atto della vendita ai consumatori finali sembrerebbe corretto emettere fattura per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972; e ciò in quanto si è dell'avviso che l'articolo 22 del Dpr n. 633/1972 valga solo per le vendite nazionali.
- L'operazione di cessione sembrerebbe NON creare plafond. Al riguardo la Risoluzione n. 58/E del 2005 afferma che: «Non si potranno formulare, invece, le stesse considerazioni in mancanza di un contratto di consignment stock, ovvero in una fattispecie in cui l'operatore nazionale invia merci verso un proprio deposito situato in un paese terzo per la successiva rivendita; in tal caso, infatti, all'atto dell'esportazione delle merci non si verifica alcuna cessione a titolo oneroso e la rivendita effettuata nel paese terzo non rileverà agli effetti dell'Iva ai sensi [dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.](#)».



# E-COMMERCE

## Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

### Risposta a interpello n. 238/2020

#### DEPOSITO DOGANALE / ZONA FRANCA IN PAESE EXTRA UE

##### Risposta interpello Agenzia Entrate 3.8.2020 n. 238

**Oggetto:** Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - **Cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE - Successiva cessione - Commercio elettronico indiretto - Trattamento IVA**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

#### QUESITO

ALFA (di seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") intende **commercializzare beni di sua produzione** su un mercato extra-UE.

A tal fine ha optato per la commercializzazione attraverso la piattaforma BETA che applica una forma di tassazione forfettizzata al momento dell'immissione in commercio.

Il Contribuente precisa che BETA è una piattaforma *online* del gruppo GAMMA che permette ad aziende internazionali di vendere i propri prodotti tramite "*e-commerce*" a privati consumatori dello Stato Omega.

L'Istante chiarisce altresì che le aziende internazionali, nelle operatività relative alla gestione del proprio *store* e delle attività di marketing/promozione ad esso connesso, possono avvalersi dei servizi di un *Trade Partner*, agenzia di servizi, revisionata periodicamente dal gruppo GAMMA, che offre un supporto a 360° gradi dietro pagamento di una *fee* fissa annuale e di commissioni variabili mensili, come concordato nel contratto di servizio. La Società dichiara di essersi avvalsa di tale strumento.

**Dal punto di vista logistico ed amministrativo, la merce parte dall'Italia per essere trasferita in un magazzino di proprietà di terzi situato in una zona franca dello Stato Omega extra-UE, in attesa di essere venduta a privati consumatori di questo Stato. L'Istante precisa che la merce rimane di sua proprietà fino a quando non verrà venduta al cliente privato.**

## E-COMMERCE

### Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

#### Risposta a interpello n. 238/2020

**All'uscita della merce dal magazzino italiano, i prodotti sono accompagnati da una fattura proforma, idonea a connotare un'esportazione definitiva solo dal punto di vista doganale.** In questo documento la merce sarà valorizzata al presumibile valore di vendita, che corrisponde al prezzo che sarà praticato per la cessione degli integratori.

**Quando perviene l'ordine sul portale BETA, la merce è ceduta al privato e l'incasso del corrispettivo di vendita accreditato sulla piattaforma DELTA (portale dei pagamenti del gruppo GAMMA).**

La somma accreditata sul conto DELTA è decurtata sia della tassazione del 9,10%, applicata dalle autorità locali al momento dello sdoganamento, ossia all'immissione dei beni sul mercato interno, sia delle seguenti commissioni contrattualmente pattuite:

i. DELTA 1%

ii. BETA 3%

La merce è sdoganata dalla società che gestisce il deposito fiscale in zona franca (EPSILON) solo al momento dell'uscita dal deposito per essere consegnata al privato consumatore.

Il portale BETA non emette alcuna fattura al privato, ma solo una sorta di scontrino che viene inviato in automatico una volta confermato l'ordine.

L'istante chiede il parere della scrivente in merito alla corretta applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto alla fattispecie rappresentata.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante sottolinea che, come tutte le aziende aderenti al sistema BETA, non riceverà (né può ricevere) i dati anagrafici dei privati consumatori dello Stato Omega, ma solo un file riassuntivo in excel con il riepilogo delle transazioni effettuate.

## E-COMMERCE

### Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

#### Risposta a interpello n. 238/2020

**Il Contribuente ritiene quindi tale operazione non inquadrabile nell'ambito dell'e-commerce in senso tecnico:** qualora ricorresse l'ipotesi dell'e-commerce, si determinerebbe la duplice conseguenza che l'operazione non sarebbe soggetta ad IVA per extraterritorialità e parimenti non soggetta all'obbligo di emettere fattura (come previsto per l'ipotesi di cessioni B2C). Se non si ritenesse sussistente la natura di attività di e-commerce, a parere della Società, sarebbe invece obbligatoria l'emissione della fattura (adempimento teoricamente assai gravoso nel caso di specie, considerato che ogni singola cessione sarà attuata per un importo modesto). La fattispecie sarebbe regolata dall'[articolo 7-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "Decreto IVA"), secondo cui l'operazione non è territorialmente rilevante, pur dovendo transitare nella dichiarazione annuale IVA. In tal caso, l'Istante rappresenta il problema insuperabile costituito dalla mancata possibilità di accedere ai dati anagrafici dei singoli clienti privati esteri. L'unico modo di per assolvere l'obbligo sarebbe l'emissione di un'autofattura non imponibile ai sensi dell'[articolo 7-bis](#) del Decreto IVA che consenta di documentare i ricavi conseguiti da tale attività, con periodicità mensile.

#### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presente parere è circoscritto al trattamento IVA della cessione dei beni in commento sul mercato extra-UE prescelto, senza pertanto entrare nel merito delle diverse *fee* che l'Istante è e sarà tenuto a pagare in forza dei diversi contratti che stipula, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte della scrivente, anche ai fini delle imposte dirette.

Ciò premesso, **si fa presente di non concordare con la soluzione prospettata dal Contribuente** per le seguenti motivazioni.

**L'operazione di vendita di beni materiali proposta dall'Istante si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere** (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. [312/E](#), risoluzione 15 novembre 2004, n. [133/E](#)).

In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono *on-line*, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene "fisicamente", ossia mediante mezzi ordinari.

## E-COMMERCE

### Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

#### Risposta a interpello n. 238/2020

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'[articolo 22](#) del Decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. [696](#).

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'[articolo 24](#) del Decreto IVA (cfr. risoluzione 5 novembre 2009, n. [274/E](#) e risposta all'interpello n. [198](#) del 2019).

Nella fattispecie in esame, secondo quanto riferito dall'Istante, i beni prodotti dalla Società sono venduti a consumatori privati dello Stato Omega extra UE mediante un sito locale, previa importazione di questi beni nello Stato Omega e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale locale in attesa di essere ivi venduti. Solo a seguito della vendita avverrà lo sdoganamento della merce da parte di un operatore locale.

**Il previo invio dei beni all'estero, nei termini descritti dal Contribuente, costituisce una mera esportazione "franco valuta" in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le "cessioni all'esportazione" di cui all'[articolo 8 del Decreto IVA](#) e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi.**

Tale operazione non costituendo "cessione all'esportazione" ai sensi del citato articolo 8 non concorrerà alla formazione del *plafond*, né alla qualifica di esportatore abituale in capo all'Istante (cfr. risoluzioni 21 luglio 2008, n. [306/E](#) e 13 dicembre 2013, n. [94/E](#)).

Con la risoluzione n. [94/E](#) del 2013, la scrivente ha ritenuto assimilabile la fattispecie descritta dalla Società al *consignment stock*, trattandosi anch'esso di un contratto in cui il requisito del trasferimento della proprietà assume un ruolo importante nell'ambito di una cessione all'esportazione.

## E-COMMERCE

### Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

#### Risposta a interpello n. 238/2020

Se infatti, in esecuzione di un contratto di *consignment stock*, la merce è inviata dall'Italia in un Paese extra-UE, presso un deposito fiscale di proprietà dell'acquirente estero o di un terzo cui quest'ultimo possa accedere, all'atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell'acquirente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8](#), primo comma, lettera a), del Decreto IVA.

**Si dà atto quindi dell'esistenza di un'unitaria cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all'atto del prelievo delle merci dal deposito. In tale fattispecie, l'effetto traslativo della proprietà dei beni esportati, ancorché differito, non esclude che l'operazione, unitariamente considerata, possa considerarsi una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8](#), primo comma, del Decreto IVA.**

*D'altra parte nell'articolo 8 in commento "non si riscontra disposizione, né esigenza sistematica che imponga una sequenza temporale vincolata degli effetti della transazione nel senso della necessaria anteriorità dell'effetto traslativo del diritto reale rispetto a quello dell'uscita della merce dal territorio comunitario. Atteso, peraltro, che, a fini IVA, assume rilievo la nozione di "operazione" piuttosto che quella di "atto" (...), l'accezione "cessione all'esportazione", utilizzata dalla disposizione, appare, infatti, denunciare la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico tra trasferimento della proprietà e esportazione, ma non anche quella di un'obbligata successione temporale tra i due termini dell'operazione.*

*Sul piano sistematico, poi, l'osservanza del richiamato principio della tassazione dei beni nel luogo di consumazione richiede solo il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale, e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero"(Corte di Cassazione, sentenza n. [23588](#) del 20 dicembre 2012, nonché sentenza 8 marzo 2013, n. [5894](#)).*

**Con il prelievo dunque dei beni prodotti dalla Società dal deposito per la consegna al cliente estero si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8](#), comma 1, lettera a), del Decreto IVA.**

## E-COMMERCE

### Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

#### Risposta a interpello n. 238/2020

**Il plafond di cui al successivo comma 2, dello stesso articolo, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate e debitamente certificate dall'Istante.**

Ciò nel presupposto, affermato dalla predetta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che sussista "il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale (...) al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero".

In merito alla prova (il cui onere grava sul Contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero, il collegamento tra i beni inviati all'estero in franco valuta (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:

- annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all'estero, tenuto ai sensi dell' [articolo 39](#) del Decreto IVA, dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale;
- indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti (cfr, risoluzione 4 dicembre 1975 n. [520657](#)).

In merito infine a quest'ultimo aspetto, come già ricordato in premessa, le operazioni di commercio elettronico indiretto essendo assimilate alle vendite per corrispondenza sono esonerate da qualunque obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e anche dalla certificazione dei corrispettivi, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. Pertanto, i corrispettivi percepiti dalla Società e derivanti dal commercio elettronico dovranno essere annotati nel registro previsto dall'[articolo 24](#) del Decreto IVA, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente [articolo 23](#) per le fatture eventualmente emesse (cfr. risposta [198](#) del 2019).

# E-COMMERCE

## Vendita tramite unità locali

### VENDITA TRAMITE UNITA' LOCALI

Nel caso di vendita a distanza nei confronti di clienti ubicati in mercati extra-UE, capaci di elevato assorbimento di prodotti (ad esempio, Brasile, Federazione russa, India, Canada, Cina, Stati Uniti, ecc.) e caratterizzati da una normativa complessa, può essere opportuno svolgere il commercio elettronico indiretto mediante una presenza strutturata in loco (ad esempio, una società locale).

In tale evenienza:

- l'impresa italiana potrebbe fornire un'adeguata quantità di prodotti alla società estera, con una normale cessione all'esportazione (operazione non imponibile art. 8, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972)
- la società estera provvederebbe a importare i prodotti nel Paese di arrivo, espletando le necessarie pratiche doganali e pagando l'eventuale dazio e le imposte sugli scambi eventualmente in vigore nel Paese estero (riguardo al vino e alle altre bevande alcoliche, la gran parte dei Paesi prevede l'applicazione di accise)

In tale evenienza le operazioni di e-commerce nei confronti dei clienti locali sarebbero gestite direttamente dalla società estera.

# E-COMMERCE

## Vendita tramite unità locali

### ASPETTI AI QUALI PRESTARE ATTENZIONE

Nel caso di presenza a mezzo di società (ad esempio, SRL o forme giuridiche alla medesima equivalenti), occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- **Residenza fiscale della società**: la società estera deve essere amministrata nel Paese estero e NON dall'Italia (rischio «estero-vestizione»);
- **Normativa CFC** (articolo 167, comma 4, del Dpr n. 917/1986): in caso di applicazione dell'imposta societaria con aliquota ridotta, occorre verificare la non applicabilità di tale normativa in tema di «Controlled Foreign Companies» (la quale comporterebbe la tassazione in Italia, per trasparenza, del reddito prodotto nel Paese estero);
- **Transfer pricing** (articolo 110, comma 7, del Dpr n. 917/1986): in caso di scambi di beni e servizi e di finanziamenti intragruppo occorre tenere presente la normativa in tema di transfer pricing